

(a) Il *magister officiorum*, dapprima *spectabilis* e poi (dalla fine del sec. V d. C.) *illustris*, era la carica piú alta. Egli sovrintendeva agli *officia*, alla *schola palatina*, alla *schola* degli *agentes in rebus* (un migliaio di uomini sceltissimi che costituivano la polizia segreta), al *cursus publicus* e agli altri servizi di stato, alle fabbriche d'armi, alle udienze imperiali (regolate dall'*officium admissionum* e dal relativo *magister*), ai *limites* dell'impero (con giurisdizione sui *duces limitanei* e sui loro sottoposti), al servizio dei *tribuni et notarii* addetti alle verbalizzazioni del *consistorium principis* e a molteplici altre attività.

Gli *scrinia* piú importanti erano quattro: quello *a memoria*, addetto all'apprestamento delle *adnotationes* imperiali in ordine ai ricorsi (*preces*) per questioni amministrative o intesi a concessioni di *privilegia*; quello *ab epistulis*, addetto alla corrispondenza con le *civitates* ed alla risposta alle *consultationes* dei funzionari; quello *a libellis*, addetto all'istruzione delle cause portate alla *cognitio* imperiale; quello *a dispositionibus*, addetto alla programmazione dell'attività di tutta la corte imperiale.

(b) Il *quaestor sacri palatii*, di rango *illustris*, era di poco inferiore (e fu in qualche periodo anche superiore) al *magister officiorum*. Aveva funzioni di supremo consulente giuridico e coadiuvava l'imperatore nella preparazione e nella stesura delle *leges* e delle *sententiae*; talvolta era addirittura delegato dall'imperatore ad esercitare la giurisdizione suprema. Da lui non dipendevano *scrinia*, ma un certo numero di *adiutores* fornitigli dal *magister officiorum* e tratti dagli *scrinia a memoria*, *ab epistulis* e *a libellis*. Tra gli *adiutores* era il *laterculensis* (n. 248).

(c) Il *comes sacrarum largitionum*, subentrato (intorno alla metà del sec. IV d.C.) al *rationalis summae rei*, divenne anch'egli *illustris* ed ebbe funzioni di ministro delle finanze e del tesoro. Vigilava sulla riscossione dei tributi, attraverso suoi collaboratori (*comites largitionum* e *rationales summarum*) siti nelle diocesi, ed esercitava in materia tributaria la giurisdizione di appello *vice sacra*, quindi senza possibilità di ricorso all'imperatore. Sotto di lui era il tesoro centrale dell'impero (*fiscus*), suddiviso in vari *scrinia*, al quale i cespiti confluivano dai *thesauri* provinciali in cui venivano raccolti. Dipendevano dal *comes sacrarum largitionum* anche le zecche imperiali (dirette da *procuratores monetarii*), le miniere, le manifatture di stato, il commercio estero (affidato a *comites commerciorum*) e varie altre attività.

(d) Il *comes rerum privatarum*, anch'egli *illustris*, era incaricato di amministrare il patrimonio della corona (*res privata principis*). Per un certo tempo gli fu affidata anche l'amministra-

zione del patrimonio personale dell'imperatore, ma di regola il *patrimonium principis* fu affidato alle cure di un *comes patrimonii*.

(e) Il *praepositus sacri cubiculi*, assunto a grande importanza ed al rango di *illustris* sopra tutto in Oriente e negli ultimi tempi, era il gran ciambellano di corte, solitamente intimo dell'imperatore. Assistito dal *prunicerius sacri cubiculi*, egli sovrintendeva al *comes et castrensis sacri palatii*, maestro del palazzo imperiale (cd. *castra principis*) e capo della paggeria (*paedagogia*) e della servitù (*ministeriales dominici*). Tra gli altri numerosi servizi, dipendevano dal *praepositus* il *comes sacrae vestis*, maestro del guardaroba dell'imperatore, e le tre *decuriae* dei *silentarii*, aventi il compito di curare il mantenimento del silenzio attorno alle stanze dell'imperatore.

Un *praepositus sacri cubiculi* poteva essere nominato anche per l'imperatrice.

(f) Il *sacrum consistorium principis* fu il consiglio dell'imperatore, derivato dall'antico *consilium principis* (n. 183), ed era detto *consistorium* perché tutti i membri restavano in piedi davanti alla sacra maestà. Ne facevano parte, con rango di *illustres*, i quattro *comites consistoriani* (cioè il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rerum privatarum*), nonché i *praefecti praetorio* e i *magistri militum praesentales* (n. 248). Col rango subordinato di *spectabiles*, partecipavano al consesso anche una ventina di altri funzionari.

Le funzioni consultive e di assistenza del *consistorium* erano le piú diverse, ma dipendevano tutte dal beneplacito dell'imperatore. Questi poteva anche farsi assistere dai *consistoriani* nell'esercizio della giurisdizione suprema.

250. Il sistema finanziario dell'*imperium Romanum* faceva capo: ai *tributa* ed ai *munera*; alle *res publicae* e alla loro utilizzazione; alla *res privata principis*, cioè ai beni della corona (e ai relativi redditi), spettanti al *princeps* in virtù del suo titolo e non della sua persona. La distinzione tra la *res privata principis*, amministrata dal *comes rei privatae*, e il patrimonio personale del *princeps* (*patrimonium principis*) fu operata dall'imperatore Anastasio (n. 239): ma forse sin dall'età dei Severi essa si era profidata nell'ambito dell'allora unico ed indifferenziato *patrimonium principis* (n. 175). Cassa generale dello stato rimase il *fiscus Caesaris*.

Per poter far fronte alle altissime spese dell'amministrazione pubblica e per garantire lo stato dalle oscillazioni della moneta, venne radicalmente riformato, a gradi successivi, il sistema dei *tributa* e venne ulteriormente aggravato il complesso dei *munera*

*publica*. Sorvolando sull'estrema varietà di questi ultimi e rinviando a quanto si è detto precedentemente in ordine ai funzionari preposti (n. 247 e 249) ed alla funzione dei *curiales* (n. 243), giova fermarsi sui *tributa* principali: l'imposta fondiaria (*capitatio terrena, humana et animalium*), l'imposta personale (*capitatio plebeia*), l'imposta sui mestieri (*collatio lustralis*) e i tributi senatorii.

(a) La *capitatio terrena, humana et animalium* gravava, salvo esenzioni, su tutti i proprietari di fondi rustici e si basava sull'accertamento: a) del valore dei terreni espresso in unità ideali dette *capita* o *iuga* (o, in Italia, *millenae*); b) del valore addizionale costituito, per i singoli *iuga*, dai servi, dai *coloni* e dagli *animalia* addetti al loro sfruttamento. I *iuga* non erano determinati in base all'estensione, ma in base alla produttività dei fondi: un vigneto di pochi iugeri equivaleva, ad esempio, ad un seminativo quattro volte più esteso. Analoghi criteri si seguivano per gli altri cespiti. Per garantire la percezione di una elevata imposta fondiaria, fu introdotto l'istituto della *epibolè* (ἐπιβολή), consistente nell'obbligo posto ai proprietari di tenere ad ogni costo le terre a coltivazione.

Anno per anno veniva determinata, in relazione al fabbisogno fiscale, la misura dell'imposta per ogni *iugum* attraverso una notificazione ufficiale della *indictio*. L'accertamento dei *iuga* veniva rinnovato dapprima ogni quinquennio e più tardi ogni quindicennio (dove l'uso di qualificare *indictio* un periodo di quindici anni). Il pagamento doveva farsi, di norma, in natura (*pro annonā*) a responsabilità dei *curiales*. Tutto in regola sul piano astratto, ma sul piano concreto no. L'arbitrarietà ed esosità degli accertamenti spingeva non pochi proprietari a sottrarsi al tributo, abbandonando in tutto o in parte i loro terreni: prassi contro la quale gli imperatori dovettero intervenire più volte energicamente.

(b) La *capitatio plebeia* gravava su tutti coloro che non avessero fondi rustici (ma fondi urbani o patrimoni mobiliari), dai 14 anni (12 per le donne) ai 65 anni. L'ammontare ne veniva fissato anno per anno.

(c) La *collatio lustralis* o *crysargyron* era da pagarsi ogni 5 anni da chiunque esercitasse un mestiere, ricavandone un reddito. Essa fu però abolita nel 498 d. C., per la sua scarsa redditività, dall'imperatore Anastasio (n. 239).

(d) Tributi speciali per i *senatores* (i quali erano esenti dai tributi ordinari) furono: la *praetura*, contributo alle spese per i giuochi pubblici (della cui organizzazione erano incaricati i *praetores*); la *gleba senatoria* o *folles*, da pagarsi anche da quelli che non avessero proprietà fondiarie; l'*aurum oblativum*, versamento apparentemente spontaneo, da farsi ogni cinque o dieci anni.

### § 38. — L'ORDINAMENTO DELL'IMPERIUM ROMANUM

SOMMARIO: 251. Quadro generale. — 252. Le fasi della decadenza giuridica postclassica. — 253. Il diritto postclassico e le sue fonti. — 254. Segue. Le *novae leges imperiales*. — 255. La giurisprudenza postclassica. — 256. Segue. I modi dell'attività giurisprudenziale postclassica. — 257. L'evoluzione postclassica della repressione criminale. — 258. L'evoluzione postclassica del processo privato. — 259. L'evoluzione postclassica del *ius privatum*. — 260. Segue. I singoli rapporti privatistici.

251. L'ordinamento dell'*imperium Romanum* assolutistico (sec. IV-VI d. C.) si configura agli occhi dello storiografo ancora e sempre come 'diritto romano', cioè, tutto sommato, come continuazione e svolgimento del diritto romano classico. Ciò non solo per l'etichetta romana che lo stato postclassico volle mantenere, ma anche per motivi di sostanza, e cioè per il fatto che una netta frattura nella tradizione giuridica romano si verificò in Occidente solo verso la fine del sec. V, in Oriente solo dopo Giustiniano I ed anzi, per molti aspetti, anche più in là.

Negare però i segni della decadenza, e sopra tutto della deviazione dagli orientamenti caratteristici della tradizione romana, sarebbe, in chi consideri l'ordinamento giuridico dei sec. IV-VI d. C., un chiudere deliberatamente gli occhi di fronte all'evidenza. Perciò di diritto romano postclassico deve parlarsi, a nostro avviso, non solo in senso cronologico, volendosi intendere che esso fece seguito al diritto classico, ma anche in senso qualitativo, dovendosi constatare che esso rappresentò, dove più dove meno, il frutto di una corruzione e di un travisamento del diritto romano classico.

Le ragioni di questo profondo inquinamento, che preluse alla fine del diritto romano in quanto ordinamento giuridico vitale, sono ovvie. Esse si ravvisano facilmente nelle premesse già profilatesi nel tardo periodo classico (n. 163): la svalutazione della *respublica*, il carattere assolutistico dell'*imperium*, la progressiva affermazione del cristianesimo, la resistenza opposta alla romanizzazione da parte delle *provinciae* ellenistiche, lo stanziamento di popolazioni barbariche entro i confini dell'impero, il mutamento dell'assetto economico generale. Se il fenomeno fu relativamente lento, ciò dipese: in primo luogo, dall'azione ritardatrice esercitata dai *principes*, che dal richiamo ai valori della romanità traevano forza politica per il mantenimento del loro potere e per il contenimento dell'impero in una certa quale artificiosa unità; in secondo luogo, dalla mancanza di un valido ed organico 'ricambio' ad un ordinamento giuridico che, sopra tutto in materia di rapporti privatistici, si imponeva al rispetto per la sua perfezione tecnica e per la sua ancora vasta utilizzabilità.

Caratteristiche peculiari del diritto postclassico furono: la ri-

duzione della produzione giuridica alle *constitutiones principum* (e alle ordinanze dei funzionari dipendenti), cioè alle fonti normative del *ius novum*; la tendenziale limitazione della normazione innovativa ai rapporti giuridici privati di ordine pubblico; il trionfo della *cognitio extra ordinem* imperiale; la corruzione del vecchio diritto, cioè del diritto classico già non innovato apertamente dai *principes*, ad opera dell'attività giurisprudenziale scolastica e pratica.

Le prime tre caratteristiche sono di facile comprensione quando si tenga presente la linea politica degli imperatori postclassici; la quarta si spiega invece solo riflettendo che il vecchio diritto, e in particolare il *ius privatum* classico, proprio perché considerato come una sorta di monumento eterno di sapienza giuridica, era particolarmente esposto al tarlo di interpretazioni giurisprudenziali che tentassero di conciliarlo con le mutate esigenze dei tempi e con le diverse tradizioni giuridiche dei luoghi in cui andava applicato. Purtroppo l'assolutismo imperiale non favoriva lo spiegarsi di una giurisprudenza libera e responsabile; ed ecco quindi il motivo per cui in età postclassica si lavorò dai giuristi essenzialmente al commento, all'aggiornamento, all'adattamento delle opere giurisprudenziali del periodo precedente, con facili e frequenti deformazioni del pensiero in esse espresso.

Anche nel campo del diritto, insomma, la tendenza della politica ufficiale a perpetuare e ad universalizzare la 'romanità' sul piano formale finì, a nostro avviso, per determinare il decadimento, sul piano sostanziale, dei valori della civiltà romana. Tuttavia non deve tacersi che gli storiografi del diritto romano appaiono seriamente divisi in varie correnti per quel che riguarda il problema della identificazione del diritto postclassico: problema intimamente connesso, come si è detto a suo tempo (n. 196), con quello della identificazione del diritto classico.

Gli orientamenti principali sono quattro. La dottrina dominante, concependo il diritto romano classico come mero sviluppo e perfezionamento del diritto romano nazionale, riferisce all'età postclassica la massima parte degli istituti e delle applicazioni non collimanti con i principi del diritto preclassico: essa, inoltre, attribuendo agli influssi ellenistici il maggior numero delle innovazioni postclassiche, qualifica il diritto della decadenza come 'diritto romano-ellenico'. Nettamente all'opposto di questo insegnamento è una minoranza di romanisti, la quale sostiene che le pretese 'innovazioni' postclassiche altro non sono che sviluppo di novità già contenute *in moce* negli istituti del *ius honorarium* e del *ius extraordinarium* del periodo classico: i giuristi postclassici si sarebbero, dunque, limitati a mettere in evidenza queste antiche 'novità', o tutt'al più, a trarle ad ulteriori, rettilinee conseguenze, ragion per cui il diritto postclassico non meriterebbe il titolo di 'diritto romano-ellenico' più di quanto non lo meriti lo stesso di-

ritto classico. Una terza dottrina, mentre assai giustamente denuncia le esagerazioni delle due teorie precedentemente esposte nella valutazione dell'apporto del diritto romano classico, definisce, tuttavia, il diritto postclassico come 'diritto romano-ellenico', alla stessa stregua dell'opinione dominante, perché lo ravvisa inquinato, sia pur non profondamente, sopra tutto dalle costumanze giuridiche ellenistiche. Infine, coloro che sostengono la tesi di una corruzione 'volgaristica' del diritto romano verificatasi verso la fine dell'epoca classica traggono da questa convinzione la conseguenza che poche siano state le alterazioni sostanziali del diritto romano in età postclassica: il diritto postclassico non andrebbe qualificato antonomasticamente come diritto della decadenza, perché esso rilletterebbe uno scadimento (il 'volgarismo') che si era già manifestato e che già aveva dato i suoi cattivi frutti nel periodo precedente; tanto meno esso andrebbe qualificato come 'diritto romano-ellenico', perché gli ambienti giurisprudenziali di Oriente non soltanto non si sforzarono di accordarlo alle costumanze locali, ma anzi cercarono di ricostruirlo, a scopo di studio, nelle sue linee genuine, dando con ciò prova di un orientamento addirittura 'classicista'.

Già si è illustrato precedentemente il perché ci sembri impossibile seguire la dottrina dominante nella sua identificazione del diritto romano classico, il quale si prospetta ad un indagatore pacato in un quadro assai più complesso e vario e progredito del diritto romano nazionale. Di qui all'ammettere, con la dottrina opposta, che il diritto postclassico costituisca un semplice meccanico e rettilineo sviluppo di quello classico c'è, peraltro, troppo spazio da superare. Un'indagine spassionata delle fonti giuridiche postclassiche non può, invero, ignorare quanti e quali sintomi in esse appaiano di concezioni giuridiche non tipicamente romane. La verità è che, se già nella fase adrianea del periodo classico ebbe inizio una sorta di trasformazione del genuino diritto romano, tuttavia il processo evolutivo e degenerativo assunse vistosa rilevanza soltanto in età postclassica e sopra tutto ad opera dei giuristi orientali. Il che, peraltro, non permette di accogliere la tesi del preteso classicismo di quella giurisprudenza e non legittima, quindi, neppure l'adozione della qualifica di 'diritto romano-ellenico'.

A prescindere dal fatto che l'elemento ellenistico non fu il solo a lasciar le sue tracce nel diritto romano postclassico, vi è da considerare che, comunque, pur inquinato e corrotto nelle sue strutture specifiche, il diritto romano della decadenza, e particolarmente il *ius privatum*, conservò la sua inconfondibile fisionomia generale romana. Infatti, mentre gli imperatori furono estremamente cauti nelle loro innovazioni legislative, d'altro canto l'opera di adattamento e di trasformazione esercitata dalla giurisprudenza postclassica non poté spingersi al di là di un certo limite: e tale limite fu costituito dalla impossibilità di dare veste romana ad istituti che non presentassero analogia alcuna con quelli romani. Vero è che l'influsso dell'ellenismo sul diritto romano postclassico è più di ogni altro evidente nelle fonti di cui disponiamo, ma è da tener presente che le fonti di cui disponiamo sono pre-

valentemente di derivazione orientale e testimoniano, dunque, solo di uno degli aspetti, pur se del più importante, del complesso fenomeno della decadenza. Se è esatto che in Oriente l'influenza ellenistica ha prevalso su ogni altro fattore di corruzione del diritto di Roma, è però logicamente da presumere, ed è suffragato da vari indizi, che in altri paesi di diversa civiltà, come quelli occidentali, l'ellenismo sia intervenuto assai meno nel processo di decadimento del diritto privato. Ad ogni modo, a noi sembra difficile potersi asserire che la stessa compilazione di Giustiniano, redatta in Oriente su fonti prevalentemente orientali (n. 271 ss.), sia un documento del 'diritto romano-ellenico'. Romano-ellenico o, se si preferisce, elleno-romano il diritto dei paesi d'Oriente divenne solo dopo il fallimento dell'estremo sforzo di salvataggio del *iura* compiuto da Giustiniano I. Ma appunto perciò non è il caso di parlare, dopo Giustiniano, di una continuazione della storia del diritto romano.

252. Della decadenza del *ius Romanum* durante il periodo post-classico non è possibile, ovviamente, segnalare una traccia temporale sicura, e tanto meno precisa. Tuttavia, in sede di larga approssimazione, possono essere indicati i profili della decadenza in ordine alle tre fasi storiche in cui abbiamo a suo tempo ripartito il periodo postclassico (n. 243).

(a) Nel corso della fase dell'impero unico (285-395 d.C.) la decadenza del diritto fu particolarmente accentuata per quanto riguarda il *ius publicum* e le materie di *ius privatum* che fossero a più stretto contatto con gli interessi pubblicistici, mentre il decadimento fu, nei riguardi del *ius privatum* in senso stretto, più formale che sostanziale.

Quanto al *ius publicum*, è indubitabile che sin da Diocleziano esso si sia decisamente orientato verso gli schemi dei *regna* autocratici ellenistici. Questa nuova piega costituzionale implicò l'esaurimento dei sistemi normativi e sanzionatori del *ius vetus* ed il trionfo in ogni campo del *ius novum*, vale a dire delle *constitutiones principum* e della *cognitio extra ordinem* privata e criminale. E' ovvio, ed è facilmente dimostrato dal riscontro delle fonti, che, sopra tutto a partire da Costantino, notevoli ritocchi ebbero a subire, in questo quadro, anche gli istituti del *ius privatum* (principalmente, quelli del diritto familiare) tutte le volte che la loro struttura o la loro funzione si manifestasse inconciliabile col nuovo assetto della compagine statale e sociale.

Quanto al *ius privatum* in senso stretto, va rilevato che gli imperatori non pretesero, in linea di massima, di modificare i *iura* classici, anzi Diocleziano combatté inizialmente una asperissima battaglia per difendere i principi del diritto classico dall'incomprensione riottosa delle popolazioni delle province orientali. Stante questa linea di condotta degli imperatori, la giurisprudenza postclassica, cui non veniva più concesso, almeno a partire da Costantino, il *ius publice respondendi*, orientò la sua attività verso un'opera di semplificazione e vol-

garizzazione del complesso sistema dei *iura* classici; ed in particolare essa si sforzò, a fini di semplificazione, di enucleare manuali pratici dagli scritti dei giuristi precedenti e di trarre in luce, tra i vari principi giuridici degli antichi sistemi normativi (*ius civile*, *ius honorarium*, *ius extraordinarium*), quelli che fossero da considerare vigenti, lasciando in ombra gli altri, ormai inservibili. Attività, dunque, quella della giurisprudenza, di sostanziale fedeltà ai principi classici e di continuazione e sviluppo, con mezzi ed a fini assai più modesti, di quell'opera di sistemazione unitaria del diritto, ch'era stata intrapresa sin dalla fase adrianea del periodo classico.

(b) Nel corso della fase dell'impero duplice (395-527 d.C.) la corruzione sostanziale del diritto romano si propagò dal *ius publicum* allo stesso *ius privatum*.

L'indebolimento del potere imperiale, la scissione tra Oriente ed Occidente, il crescente impoverimento spirituale della giurisprudenza, l'inadeguatezza dell'antiquato diritto classico ai nuovi tempi sono altrettante ragioni concorrenti a spiegare l'inevitabilità del fenomeno della decadenza del *ius privatum* in questa fase: decadenza rapida e drammatica in *partibus Occidentis*, decadenza più lenta, ma appunto per ciò più corrosiva, in *partibus Orientis*. Gli imperatori assunsero a proprio carico l'iniziativa di qualche essenziale riforma, ma per il resto continuarono a pretendere il rispetto dei *iura* classici e, poco fidando nella capacità dei giuristi coevi, giunsero a limitare la loro funzione di orientamento nell'uso dei *iura*, predisponendo legislativamente un criterio meccanicistico di consultazione dei medesimi (cd. 'legge delle citazioni', 426 d.C.).

Ma fu questa, appunto, l'epoca in cui la giurisprudenza, e particolarmente quella orientale, reagì, gravemente inquinando, con le sue elaborazioni, i *iura* classici e fortemente travisando i principi del puro diritto romano nelle loro applicazioni pratiche. Forse non vi fu opera giurisprudenziale classica che non subisse in quest'epoca l'adattamento, lo sfiguramento più o meno profondo da parte dei nuovi giuristi, ovviamente coperti dall'anonimato.

(c) La fase giustiniana della decadenza giuridica romana (527-565 d.C.) assisté all'ultimo tentativo di salvare il *ius privatum* classico dalla corruzione, ma assisté anche al fallimento pieno e completo di quel tentativo.

Giustiniano, in sostanza, si sforzò di apportare ai *iura* classici quel *minimum* di modificazioni che fosse indispensabile per adeguarli ai nuovi tempi; ma per il resto egli volle salvarli (anzi, dove possibile, addirittura restaurarli), riversandoli nella compilazione dei *Digesta* e vietando ai giuristi successivi di alterare con le loro interpretazioni il contenuto di questi ultimi. Opera generosa, ma vana, di cui egli stesso riconobbe implicitamente l'infanità quando, dopo averla compiuta, dovette fare rilevanti concessioni ai diritti ellenistici mediante una serie di nuove costituzioni riformatrici (le *Novellae*).

253. Dal punto di vista formale, il diritto postclassico si presenta agli occhi dello storiografo nella struttura stessa del diritto classico (n. 192 ss.), cioè come risultanza di *ius vetus* e di *ius novum*. Ma dal punto di vista sostanziale la situazione, per poco che la si consideri attentamente, è profondamente diversa.

Il *ius vetus*, nel periodo postclassico, non solo perse del tutto ogni capacità di evolversi e di aggiornarsi per sua propria forza, ma venne applicato in giudizio esclusivamente per il tramite della *cognitio extra ordinem* imperiale; esso si ridusse pertanto ad un insieme di principi ormai aridi, la cui realizzazione pratica e la cui stessa sussistenza furono subordinati esclusivamente al *ius novum* (nelle sue fonti di produzione e nel suo meccanismo giurisdizionale). Sotto questo riguardo, pertanto, il periodo postclassico segnò (e non poteva essere diversamente) il trionfo completo del *ius novum*: il quale, anziché eliminare e surrogare totalmente il *ius vetus* (come pure avrebbe potuto), preferì per molteplici ragioni, sia di tradizionalismo che di economia dei mezzi giuridici, integrarsi col *ius vetus*, o meglio integrarlo in se stesso, nei limiti in cui il suo patrimonio di istituti, di *iura*, gli parve tuttora degno di essere in qualche modo utilizzato.

Ciò posto, se ci si pone la domanda circa quelle che furono le fonti di produzione del diritto romano postclassico, la risposta deve necessariamente distinguere tra l'astratto e il concreto. In astratto, le fonti del diritto furono quelle stesse del periodo classico secondo la visione 'gaiana' (n. 199) puntualmente ripetuta dalle *Institutiones* di Giustiniano (n. 276): *leges publicae*, *senatusconsulta*, *constitutiones principum*, *edicta* giurisdizionali, *responsa prudentium*. Ma in concreto le fonti tipiche del *ius vetus* non erano più considerate fonti attive, cioè veramente in grado di porre in essere nuovo diritto: esse erano considerate fonti del tutto o (come nel caso dei *senatusconsulta*) quasi del tutto esauste, e proprio a causa del fatto (ormai non più celato sotto il velo ipocrita del riguardo ai valori repubblicani) che tutto era passato a dipendere dalla volontà dell'imperatore. L'unica fonte viva e vitale di produzione giuridica era dunque, sempre in concreto, costituita dai *principum placita*, cioè dalle *constitutiones*: da essi, e da essi soltanto, potevano scaturire le novità, così come potevano discendere le riforme del vecchio ordinamento classico.

Questa impostazione concreta dei rapporti tra le fonti del diritto nel mondo postclassico portò come conseguenza la formazione di alcune concezioni caratteristiche: concezioni che, in verità, il materiale di cui disponiamo (per gran parte materiale classico rielaborato da mani postclassiche) non afferma mai per esplicito, e

tuttavia permette, almeno a nostro avviso, di intravedere, all'analisi critica, con sufficiente sicurezza.

(a) In primo luogo (ed è questa la concezione meno controversa tra gli storiografi) le *constitutiones principum*, per essere la espressione dell'autocrazia imperiale e per essere ormai le sole fonti vive di produzione giuridica, non furono più considerate come provvedimenti '*vicem legis optinentes*' (n. 199), ma furono concepite, e frequentemente anche denominate, come *leges* in senso primario: per usare una terminologia di comodo, noi le chiameremo in appresso '*leges novae*' (n. 254). In contrapposto ad esse tutto il patrimonio giuridico classico, se ed in quanto tuttora vigente, costituì un insieme indifferenziato di *vetera iura*: un insieme di cui non metteva più conto segnalare la specifica derivazione (se da *leges publicae* o da *senatusconsulta*, da *edicta* giurisdizionali o da *responsa prudentium*), ma importava soltanto stabilire la certezza. E la certezza di tutti questi antichi *iura* era fondamentale data dalla testimonianza che di essi fornivano gli scritti della giurisprudenza preclassica e classica: sì che gli imperatori postclassici si preoccuparono solo di disciplinare l'uso di questi scritti nella pratica giudiziaria, senza menomamente porsi il problema della ricerca e della lettura delle vere fonti di produzione (n. 258). Adottando un'altra terminologia di comodo, già largamente usata dalla storiografia romanistica, denomineremo perciò come '*iura*' o '*vetera iura*' il patrimonio giuridico (e in particolare gli scritti della giurisprudenza preclassica e classica).

(b) Il rapporto tra *vetera iura* e *leges novae* era, nel concetto postclassico, analogo a quello preclassico tra *ius civile vetus* e *leges publicae* (n. 138), nel senso che i *vetera iura* (documentalmente rappresentati, si ripete, dalle opere dei *veteres iurisconsulti*) erano ritenuti espressione di principi eterni, a fondo razionale, quindi valevoli per tutti i sudditi dell'impero ed estensibili per analogia; espressione, insomma, di una superiore *ratio iuris* manifestantesi nel cd. *ius commune*. Le *novae leges* erano libere, oltre che di integrarli con nuovi e più moderni regolamenti, anche di infrangerli o (come succedeva più spesso) di derogarli per casi particolari o in favore di particolari categorie di persone, ma ciò avveniva a titolo eccezionale, per motivi pratici ben precisi ('*propter aliquam utilitatem*'), e costituiva *ius singulare*, cioè diritto non applicabile per analogia ('*quod non est producendum ad consequentias*'). Di più. Si profilò nella giurisprudenza postclassica, sempre con riferimento ai *vetera iura*, addirittura l'idea che taluni principi essenziali (di evidente necessità per la vita di relazione non solo degli uomini, ma di tutti gli esseri animati) costituissero un nucleo veramente e assolutamente intoccabile di *ius naturale*,

distinto sia dal *ius civile* che dal *ius gentium* (n. 198): il *ius*, 'quod natura omnia animalia docuit' e che appunto perciò 'semper aequum et bonum est'. Una concezione, questa, che i frammenti dei *Digesta* giustinianeî (n. 274) attribuiscono a Ulpiano e Paolo, ma che, nella sua estrema nebulosità concettuale, deve essere piuttosto addossata, secondo noi, a dottrinarismi della decadenza.

(c) *Vetera iura* e *leges novae*, essendo gli uni e le altre attingibili solo in documenti scritti, costituirono, nella visuale postclassica, la categoria del *ius scriptum*, che comprendeva dunque, diversamente dal *ius ex scripto* del periodo classico (n. 198), anche i *responsa prudentium*. Come *ius ex non scripto* si intese, nell'ambiente postclassico, quello facente capo alla *consuetudo*, cioè ai 'diuturni mores consensu utentium comprobati'. Ma la fonte di produzione giuridica così individuata ebbe sempre scarso valore e fu comunque concepita come fonte puramente sussidiaria dell'ordinamento giuridico, cioè come fonte operante solo là dove già non esistessero norme di *ius scriptum*: gli imperatori negarono fermamente che essa potesse avere efficacia tale da contrapporsi ai *vetera iura* ed alle *leges novae* ('ut aut rationem vincat aut legem', disse in una sua costituzione Costantino) e la giurisprudenza postclassica ribadì, interpolando Ulpiano, che 'diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non ex scripto descendunt observari solet'. Non mancò tuttavia, nel contraddittorio ambiente postclassico, l'opinione isolata di qualche annotatore che, facendo forse leva sulla considerazione che la *consuetudo* è basata non meno della *lex* sul *consensus populi*, sostenne, in sede di pura elucubrazione astratta, che le leggi potessero essere abrogate per effetto di *desuetudo*, di prolungata e totale inosservanza da parte dei destinatari.

254. Le *leges novae* imperiali furono, si è detto (n. 253), la fonte di produzione primaria del diritto postclassico. Non poteva essere diversamente dato l'assetto costituzionale di *imperium* assolutistico assunto dal governo (n. 242 e 248): era ovvio cioè che, nel quadro costituzionale postclassico, valesse pienamente il principio 'quod principi placuit legis habet vigorem', ed anzi l'imperatore fosse addirittura considerato in ogni sua manifestazione di volontà νόμος ἐμφυζος, legge vivente. Ma è tipico delle autocrazie abbondare in giustificazioni del potere che si esercita. Ed una giustificazione ulteriore, di vago sapore democratico, fu trovata dalla giurisprudenza postclassica, e valorizzata da Giustiniano I, in ciò: che il potere imperiale aveva ricevuto ai suoi inizi una regolare investitura popolare mediante una *lex regia de imperio* (reminiscenza alquanto distorta, quest'ultima, delle *leges* con cui veniva

attribuito ai primi *principes imperium proconsulare maius et infinitum*; n. 181).

Non tutte le costituzioni imperiali ebbero, tuttavia, carattere normativo: ve ne furono anche di ordinarie. Il diritto postclassico distinse infatti fra *leges generales*, relative a casi 'tipici' e a categorie di sudditi, e *leges speciales* (o *personales*), relative a casi singoli e a singoli sudditi. Tanto in Oriente quanto in Occidente la lingua delle costituzioni imperiali, generali o speciali che fossero, si mantenne, di regola, almeno sino a Giustiniano, quella latina: cosa che non deve stupire chi pensi alla preponderanza numerica dell'elemento ellenistico in Oriente, perché sta di fatto che il latino rimase anche in Oriente l'espressione della ufficialità del diritto.

(a) Delle *leges generales* si conoscono i seguenti tipi: a) *orationes ad senatum*: derivavano dalle *orationes principum in senatu habitae* del periodo classico (n. 201) ed erano manifestazioni di volontà normativa dell'imperatore, lette solennemente al senato da un funzionario di grado superiore; b) *edicta ad praefectos praetorio*: derivavano dagli *edicta* ai capi delle province del periodo classico (n. 209) e consistevano in manifestazioni di volontà legislativa dell'imperatore comunicate ad uno o più *praefecti praetorio* affinché questi le trasfondessero, a loro volta, negli *edicta* che ciascuno di essi era autorizzato ad emanare (entro i limiti rappresentati dalle *leges generales*) nella rispettiva *praefectura* (n. 247); c) *edicta* a funzionari di corte, perché facessero applicazione dei dettami in essi espressi quanto alla materia per cui erano competenti; d) *edicta ad populum* (o *leges edictales*): altra derivazione dagli antichi *edicta principum*, ma con la differenza che, essendo indirizzati direttamente al popolo o ad una parte di esso, venivano pubblicati mediante affissione.

Teodosio II stabilì, nel 446 d.C., che ogni progetto di *lex generalis*, approntato solitamente a cura del *quaestor sacri palatii*, dovesse essere sottoposto al parere del *consistorium* e del *senatus* e poi nuovamente del *consistorium*. Ma è da dubitare fortemente che questo procedimento (disposto all'evidente scopo di evitare la farragine di norme, non sempre armonizzabili tra loro, che era stata creata dalla troppo copiosa legislazione imperiale) sia stato per lungo tempo osservato.

Quanto all'efficacia delle costituzioni generali nel tempo e nello spazio, il sistema fu questo: una *lex generalis*, vigeva sinché non fosse stata esplicitamente abrogata da un'altra *lex generalis*; ogni *lex generalis*, fosse essa emanata dall'imperatore di Oriente o da quello di Occidente, aveva vigore per tutto il territorio dell'impero. Correlativamente alla scissione fra Oriente e Occidente, Teodosio II dispose, nel 429 d.C., che le leggi emanate in una delle due

*partes imperii* non avessero valore nell'altra parte se non fossero state ufficialmente comunicate dall'uno all'altro imperatore mediante una *sanctio pragmatica* e se non fossero state riconosciute dal secondo imperatore.

(b) Nella categoria delle *leges speciales* rientravano i seguenti tipi: a) *decreta*: derivavano chiaramente dai *decreta* emessi *extra ordinem* dal *princeps* durante l'epoca classica, ma erano un genere fortemente decaduto, per il fatto che gli imperatori persero l'uso, con il generalizzarsi della *extraordinaria cognitio*, di decidere direttamente le controversie; al posto dei *decreta* degli imperatori si diffusero, in questo campo, le *sententiae* dei funzionari che amministravano giustizia nel loro nome; b) *mandata*: derivanti dai *mandata* classici, si ridussero a mere istruzioni amministrative e scomparvero del tutto a partire dal V secolo d. C.; c) *rescripta* e *adnotationes*: derivavano dai *rescripta* del periodo del principato e furono numerosissimi sopra tutto con Diocleziano, che assai spesso fu costretto ad avvalersene per mettere in guardia i sudditi orientali da false interpretazioni del diritto romano; con Costantino si iniziò la decadenza di questo genere di costituzioni, che furono consentite soltanto se enunciassero principi non in contrasto con le *leges generales* e soltanto se contenessero (ad evitare l'abuso dell'autorità derivante dalla risposta imperiale) la clausola cautelativa '*si preces veritate nituntur*' ('se le richieste sono fondate sulla verità').

In ordine alle *leges speciales* fu stabilito il principio che non potessero '*ad exemplum trahi*', per il fatto che '*quae princeps alicui ob merita indulset, vel si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur*'.

(c) Un genere intermedio tra le *leges generales* e le *leges speciales* fu costituito, a quanto pare, dalle *pragmaticae sanctiones*, sulle cui caratteristiche regna, tuttavia, molta oscurità. La loro redazione era affidata a funzionari appositi (i *pragmaticarii*) estranei ai normali *scrinia*, ma la loro applicazione era subordinata, come per i *rescripta*, alla condizione '*si preces veritate nituntur*' e l'imperatore Anastasio stabilì (491 d. C.) che fossero nulle quelle contrarie alle *leges generales*. Di solito, le *pragmaticae* contenevano disposizioni particolarmente importanti di carattere amministrativo, emanate su richiesta di enti pubblici o per iniziativa degli stessi imperatori. Tale fu, ad esempio, la *pragmatica sanctio*, '*pro petitione papae Vigili*', con cui Giustiniano estese la sua codificazione all'Italia (n. 11).

255. L'evoluzione del diritto romano in periodo postclassico non dipese soltanto dalle *leges novae* e dalla *cognitio* imperiale. Dipese anche, indirettamente, dall'attività svolta dalla giurispru-

denza. Una giurisprudenza assai meno preparata e acuta e responsabile di quella dei periodi precedenti, ma alla resa dei fatti una giurisprudenza forse altrettanto influente, addirittura determinante.

La dottrina corrente, nel registrare il carattere sicuramente deterioro della giurisprudenza postclassica, tende inspiegabilmente a sottovalutarne l'influsso esercitato sugli sviluppi dell'ordinamento giuridico, o tende quanto meno a parlare in ordine ad essa di un 'periodo burocratico', in cui l'attività giurisprudenziale si sarebbe svolta esclusivamente nel quadro della burocrazia imperiale. Non siamo di questo avviso. Di giuristi in età postclassica ve ne furono quanti prima e più di prima, salvo che non si trattò più di giuristi espliciti con indipendenza e autorità di giudizio la loro '*iusti ac iniusti scientia*', non si trattò di '*sacerdotes iuris*' alla vecchia maniera, non si trattò di giureconsulti gratuitamente rispondenti ai quesiti di funzionari, di discepoli o di privati. Si trattò di giuristi che si ponevano al servizio di un pubblico ufficio, di una funzione didattica o di un'esigenza di difesa, facendosi per queste prestazioni regolarmente pagare. Giuristi che, quando non operavano al coperto dell'autorità imperiale (della cui burocrazia facevano parte), evitavano lo sforzo di scrivere opere in proprio, visto che potevano attingere al vasto patrimonio dei *vetera iura*. Giuristi, quindi, rimasti a noi per la gran parte anonimi (n. 256).

Per rendersi meglio conto di questo giudizio, sarà bene precisare subito quali furono le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica.

Tali forme consistettero essenzialmente nella riedizione e nell'aggiornamento delle opere giurisprudenziali preclassiche e classiche, con particolare riguardo a quelle dei giuristi dell'età dei Severi (n. 230-233): riedizioni e aggiornamenti che comportarono modificazioni spesso profonde degli insegnamenti originari. Una prima ondata (ma non la sola, né la più importante) di questa opera (spesso anche inconsapevole) di corruzione si ebbe sullo scorcio del sec. III ed agli inizi del sec. IV d. C., quando l'editoria antica passò dall'uso dei tradizionali *libri* papiracei a quello dei *codices* pergamenacei: è presumibile infatti che nel corso delle relative trascrizioni innumerevoli *notae* e parafrasi interlineari e marginali siano andate a finire, per inconsapevolezza o leggerezza degli amanuensi, nel testo delle opere. Ma è davvero ingenuo, almeno secondo noi, credere, come taluni fanno, che tutto (o quasi) sia finito qui. Particolarmente di taluni autori più noti e diffusi (Papiniano, Ulpiano e Paolo, ad esempio) è ovvio che anche successivamente (cioè nei sec. IV e V d. C.) sia stato necessario approntare nuove edizioni: è ovvio, dunque, che ad ogni nuova edizione le opere relative abbiano subito, sempre attraverso l'inconsapevolezza o la leggerezza degli amanuensi, analoghi processi di inquinamento

dei testi con la zavorra di giunte marginali e interlineari frattanto formatasi. Tutto fa credere, insomma, che, principalmente in Oriente, questo fenomeno alluvionale sia continuato sino a Giustiniano.

È un fatto ben comprensibile che gli imperatori postclassici, come già del resto i *principes* dell'ultima età classica, non abbiano visto con favore l'attività (sopra tutto quella non burocratizzata) della giurisprudenza coeva: lo prova, ad esempio, la definitiva scomparsa del *ius publice respondendi* (n. 200), di cui l'ultimo insignito sembra sia stato un tale *Innocentius* vissuto negli anni tra Diocleziano e Costantino. Ma un'estirpazione della pianta dei giuristi non vi fu, né vi sarebbe potuta essere. Non vi fu nemmeno un divieto di liberi commenti ai *vetera iura*. Vi fu solo il tentativo di disciplinare in qualche modo (in certo senso di 'moralizzare') il ricorso a quei testi dell'antica sapienza giuridica, nonché il tentativo di salvaguardarne la genuinità dalle troppe corruzioni implicate dalle successive edizioni. Solo Giustiniano I, avendo provveduto a riversare il meglio della giurisprudenza preclassica e classica nei *Digesta*, poté pensare di compiere il passo ulteriore (e, come vedremo, inane) di vietare ai giuristi del suo tempo e del tempo successivo ogni attività che implicasse il pericolo di una falsificazione degli insegnamenti contenuti nella sua raccolta di *vetera iura* (n. 279).

Documento interessante (anche se forse se ne è esagerata la importanza) dell'atteggiamento degli imperatori pregiustiniani di fronte alla giurisprudenza postclassica è la cd. 'legge delle citazioni', frammento di una costituzione più ampia che si legge nel *Codex Theodosianus* (n. 263) e che fu invece escluso, perché superato dal divieto di commenti ai *Digesta*, dal *Codex Iustinianus* (n. 277). Il primo autore della legge fu l'imperatore di Occidente Valentiniano III, che la promulgò nel 426 d. C. allo scopo di dettare alcuni criteri meccanici secondo cui giudici e privati, e quindi anzi tutto i giuristi dell'epoca, dovevano procedere alla consultazione ed alla utilizzazione delle opere giurisprudenziali dei periodi precedenti. Egli stabilì a titolo imperativo: a) che il materiale di *iura vetera* avente efficacia di legge fosse limitato agli scritti di cinque soli giureconsulti classici: Papiniano (n. 230), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232) e Modestino (n. 233); b) che, in caso di divergenza di opinioni tra i cinque (o tra quelli dei cinque che si fossero espressi in ordine alla fattispecie considerata), si dovesse seguire il parere della maggioranza ('*potior numerus vincat auctorum*'); c) che, nel caso vi fosse parità fra le opinioni in contrasto, la prevalenza spettasse all'opinione appoggiata dall'autorità di Papiniano ('*si numerus aequalis sit, eius partis praece-*

*dat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat*'); d) che finalmente, solo ove risultassero inapplicabili i due criteri precedentemente enunciati, si fosse liberi di adottare, tra i diversi pareri, quello preferito ('*quos sequi debeat, eligat moderato iudicantis*'). L'imperatore di Oriente Teodosio II, accogliendo nel 438 d. C. la legge delle citazioni nel *Codex Theodosianus*, tenne fermo il criterio di scelta, ma ampliò notevolmente il novero dei *iura consultabili*. Mediante una giunta al testo originario, stabilì che potessero essere utilizzati anche gli scritti degli altri giuristi citati dai cinque (praticamente, gli scritti di tutti gli altri giuristi preclassici e classici), ad una sola condizione: che delle loro opere si avessero a disposizione lezioni non contraddittorie, cioè confermate dal confronto tra i codici ('*si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur*').

Se ben si guarda, la legge delle citazioni basta di per se sola a mettere in evidenza che la divisione tra Occidente ed Oriente ebbe le sue ripercussioni anche nel campo dell'attività giurisprudenziale. Anche a causa della situazione politico-sociale di quella parte dell'impero (n. 238), la giurisprudenza occidentale fu infatti in ogni campo sempre più povera di cultura e di estro: una giurisprudenza limitata all'utilizzazione di pochi giuristi della fase adrianea e tendente, come vedremo (n. 261), alla riedizione delle loro opere in stralci, in parafrasi semplificative, in sunti. Tono culturale di gran lunga più elevato ebbe invece la giurisprudenza orientale, la cui conoscenza degli antichi autori fu sicuramente assai più vasta. Tuttavia anche essa ebbe i suoi gravi difetti. A parte le incomprendimenti derivanti dal fatto che la sua lingua corrente era la greca e non la latina, non ebbe invero troppe remore nell'interpretare i *vetera iura* alla luce delle sopravvissute consuetudini ellenistiche, con l'effetto frequente di travisarli.

256. Sia nella versione occidentale che in quella orientale (n. 255), la giurisprudenza postclassica presenta comunque una nota caratteristica: quella dell'involuzione dello spirito giuridico.

Il giurista postclassico, per quel che ci risulta, raramente (e sempre fiaccamente) si impegna nell'analisi delle fattispecie da risolvere e nel rigoroso inquadramento delle stesse entro precisi orientamenti giuridici. La sua esperienza del diritto, essenzialmente libresca, ne fa un ragionatore talvolta anche sottile, ma sempre privo di realismo e lo induce a formulare (o a suggerire al potere imperiale) soluzioni approssimative e incerte: talora (specie in Occidente) empiriche (o, se si preferisce, 'volgaristiche'), e talaltra (specie in Oriente) astrattizzanti (o, per meglio dire, astruse).

Lo conferma un esame ravvicinato, anche se necessariamente non approfondito, dei tre campi di attività della giurisprudenza postclassica: quello burocratico, quello curialesco, quello didattico.

(a) La giurisprudenza burocratica fu quella inquadrata a stipendio nella burocrazia imperiale, sia centrale che periferica. Essa attese a compiti di consulenza, svolgendo tutta l'attività preparatoria delle *constitutiones* generali e speciali e delle decisioni emesse nei processi di cognizione. Imperatori e funzionari giungevano dunque alla conoscenza dei *vetera iura*, e alla ricostruzione dei 'precedenti' (anche di *leges novae*) utilizzabili essenzialmente attraverso il filtro dei funzionari giuristi.

Probabilmente la giurisprudenza burocratica, per agevolarsi il lavoro ai fini di queste sue funzioni, curò raccolte sistematiche delle *leges novae* e stralci di *vetera iura* da valere come prontuari per l'esercizio di pubbliche funzioni, sopra tutto per l'esercizio delle funzioni di giudizio. E da ritenere, ad esempio, che alla sua attività siano da collegare i codici Gregoriano ed Ermogeniano (n. 262), i *regesta* cui attinsero gli autori delle compilazioni ufficiali di Teodosio II (n. 263) e di Giustiniano I (n. 271 ss.), le raccolte di *Novellae constitutiones* di cui restano tracce (n. 266 e 278), taluni *libri singulares* e monografie desunti da autori classici e ritenuti ormai non genuini dalla critica. Ed è appena il caso di aggiungere che giuristi burocrati furono i funzionari indicati come membri delle commissioni compilatrici del Teodosiano e delle varie parti del *Corpus iuris* giustiniano.

(b) La giurisprudenza curialesca ebbe uno sviluppo grandissimo per effetto del trionfo della *cognitio extra ordinem*. Ancor più che negli ultimi tempi dell'età classica (n. 212), gli *advocati*, per poter espletare decorosamente le loro funzioni giudiziarie, dovevano essere necessariamente *iuris periti* o quanto meno dovevano essere assistiti in giudizio da *iuris periti*. Di questa esigenza pratica rendono testimonianza le stesse costituzioni imperiali, a cominciare dall'*edictum de pretiis* di Diocleziano (n. 235), che ha una voce relativa all'onorario da pagarsi 'advocato sive iuris perito'. L'obbligo per gli *advocati* di aver compiuto studi di diritto fu però ufficialmente sanzionato solo nel 460, in Oriente, dall'imperatore Leone.

Questo aumento di importanza della professione forense nel mondo postclassico portò seco, conformemente alla tendenza dell'epoca, una disciplina legale della professione. Per essere ammessi a difendere davanti ai vari tribunali bisognava dare garanzie della propria capacità e serietà, si era iscritti per ciascuna corte giudicante in una *schola* apposita (dove venne che gli avvocati fossero chiamati anche *scholastici*), si dovevano subire le strette del *numerus clausus* e delle eventuali sanzioni disciplinari del capo di corte, si godevano per converso svariati privilegi. La conferma del rilevante peso attribuito dagli imperatori alla classe curialesca si ha guardando al contributo che gli avvocati dettero alle compilazioni ufficiali di Teodosio II e di Giusti-

niano: contributo che, fino a prova contraria, è da ritenere sia stato non meno importante di quello fornito dagli alti funzionari e dai professori di diritto che furono con essi membri delle relative commissioni.

Non si creda, ciò posto, che gli *advocati* postclassici limitassero la loro influenza alle cause di cui specificamente si occupavano. Per poter svolgere la loro attività essi dovevano aver confidenza con i *vetera iura* molto più dei giuristi burocrati e degli stessi professori di diritto, e fu appunto per questo che vennero chiamati nelle commissioni di Teodosio II e di Giustiniano I. Dei *vetera iura* essi avevano di fatto una sorta di monopolio, con tutti i pericoli che ogni situazione di monopolio implica: ed uno degli indici di questa verità, e della preoccupazione che ne derivava al potere imperiale, è costituito appunto dalla legge delle citazioni (n. 255), la quale non a caso si riferisce alle allegazioni che dei *vetera iura* si facessero in giudizio. Pertanto, a voler procedere ad attribuzioni più specifiche, è alla giurisprudenza curialesca postclassica che vanno riferite molte riedizioni aggiornate delle opere classiche, è alle sue peculiari esigenze che devono ricollegarsi molte epitomi e sopra tutto molti *libri singulares*, le une e gli altri di chiara finalità pratica, tratti da autori del periodo precedente. Non solo, ma è sopra tutto alla giurisprudenza pratica che sono dovute certe compilazioni a catena: compilazioni occidentali, come i *Vaticana fragmenta* (n. 268); compilazioni orientali (assai più ricche), come i tre 'predigesti' di cui parleremo a suo tempo (n. 275).

(c) La giurisprudenza didattica si sviluppò in correlazione all'aumentata richiesta di giuristi per le esigenze della burocrazia e per quelle dell'avvocatura. A prescindere da ogni questione generale di decadenza, essendo la domanda di giuristi piuttosto rivolta alla quantità che non alla qualità degli stessi, è chiaro che l'attività didattica si orientò, per conseguenza, verso criteri più che altro nozionistici ed elementari.

Le tracce forse più facilmente individuabili della giurisprudenza postclassica ci restano proprio in ordine alla giurisprudenza didattica. Anch'essa era organizzata per *scholae*, con *doctores* o *antecessores* stipendiati (e talvolta compensati dagli stessi studenti), che venivano nominati, o quanto meno autorizzati, dai *senatus* locali. Le *scholae* erano di importanza assai varia, a seconda delle località in cui sorgevano, del numero degli studenti che le frequentavano, dei favori e dei privilegi di cui godevano da parte del potere imperiale. In Occidente ve ne fu una 'ufficiale' a Roma sin dal sec. IV d.C., ve ne furono altre (private e assai più modeste) in Italia e Gallia, per esempio ad Augustodunum (n. 267), sino a tutto il sec. V. In Oriente, accanto a scuole private e poco fiorenti come quelle di Alessandria, di Antiochia e di Cesarea, godettero dei favori imperiali le scuole di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano I limitò appunto l'insegnamento ufficiale del diritto a queste due scuole e a quella (esistente ormai più che altro sulla carta) di Roma. Gli studenti vi seguivano corsi di quattro o cinque anni, in parte ascoltando le lezioni impartite dall'*antecessor* e

in parte studiando per conto proprio (eventualmente con l'aiuto di insegnanti privati) taluni testi indicati dal programma didattico.

Le informazioni più copiose e sicure di cui disponiamo riguardano le scuole imperiali di Oriente, e in particolare la famosissima scuola di Berito, magnificata come 'madre del diritto' (*μητέρα τῶν νόμων*). Nel sec. V d.C. quest'ultima fu illustrata da una generazione rinomatissima di 'maestri del mondo' (*τῆς οἰκουμένης διδασκαλοὶ*): Cirillo il vecchio, Patrizio, Donnino, Demostene, Eudossio, Amblico, Leonzio. Seguirono, nel sec. VI, taluni a Berito e altri a Costantinopoli, i nomi resi celebri da Giustiniano, di Teofilo, Cratino, Doroteo, Anatolio, Teodoro, Isidoro, Taleleo, Salaminio. Anche se i testi di studio erano prevalentemente in latino, la lingua corrente nell'insegnamento era il greco, e ciò importò la pubblicazione di parafrasi greche, di versioni in greco dei *vetera iura*, di apparati di *scholia* in greco agli stessi, facilitando enormemente la distorsione e l'inquinamento di quelli che erano stati gli insegnamenti genuini.

Sempre in Oriente, nelle scuole imperiali il piano degli studi, sino alla riforma di Giustiniano (n. 276), fu orientato su una frequenza di quattro anni (più, forse, un anno di studio a domicilio), durante i quali gli studenti (denominati nell'uso, rispettivamente: *dupondii*, le matricole, *edictales*, *papinianistae* e finalmente *lytae*, cioè solutori dei problemi del diritto) si cimentavano: con le istituzioni di Gaio ed una *prima pars legum*, con una *pars de iudiciis*, con una *pars de rebus (creditis)*, con quattro *libri singulares* (in materia di matrimonio, tutela e testamenti), con una scelta di *responsa* di Papiniano e di Paolo. A parte le istituzioni di Gaio, gli altri quaderni di studio non si rifacevano più, almeno nel sec. V d.C., alle opere dei giuristi classici, ma ai 'predigesti' che erano stati tratti dalle stesse per l'uso della pratica giudiziaria (n. 275).

257. La repressione criminale fu caratterizzata, nell'età post-classica, dal completo trionfo della *cognitio extra ordinem* sul sistema delle *quaestiones* e dalla riduzione della *cognitio extra ordinem* alla sola *cognitio* imperiale. Il processo penale divenne pertanto esclusivamente imperiale e inquisitorio.

L'impossibilità per il *princeps* di seguire tutte le procedure svolgentisi nel vasto impero portò ad una moltiplicazione dei tribunali (giudicanti in subordine a lui o in sua vece), quindi ad una fitta rete di competenze tra loro concorrenti e spesso contrastanti, oppure l'una all'altra sovraordinata. Altra conseguenza fu la riduzione a minimi termini dei poteri di valutazione dei tribunali imperiali. La tendenza della legislazione imperiale fu di identificare con precisione addirittura minuziosa tutte le possibili figure criminose e di fissare per ciascuna ipotesi una pena determinata, lasciando ai giudici il solo compito di accertare in fatto se l'ipotesi criminosa si fosse o non si fosse verificata. Al sommo della gerarchia giudiziaria, l'imperatore, se ed in quanto le cause giunges-

sero in ultima istanza alla sua cognizione, si riservava di far uso della sua discrezione sovrana per ogni temperamento che si rendesse opportuno.

Il quadro dei *crimina* fu, in periodo postclassico, essenzialmente quello del periodo precedente (n. 202 e 211), ma con giunte, precisazioni, variazioni tanto numerose quanto frequenti. Seguire da vicino le disposizioni delle *leges novae* in materia sarebbe impresa senza costrutto, perché non aiuterebbe a ricostruire le categorie criminose, ma mostrerebbe soltanto che il potere imperiale praticò una politica di repressione criminale estremamente incerta e contingente.

In linea di approssimazione generale, possono tuttavia indicarsi questi quattro orientamenti: la tendenza ad estendere la repressione pubblica dai *crimina* veri e propri anche ai *delicta* del *ius privatum* (dove la confusione terminologica tra 'crimen' e 'delictum'); la tendenza a considerare *crimina* (o *admissa*) tutte le violazioni di norme di ordine pubblico, con conseguenza di pene quanto meno pecuniarie; la tendenza a penetrare con la repressione criminale anche all'interno della vita familiare e nella sfera della coscienza religiosa; la tendenza ad inasprire fortemente le pene (tendenza, quest'ultima, cui reagì entro certi limiti Giustiniano I). Questi orientamenti, se provano ancora una volta la severità dell'assolutismo imperiale, mostrano tuttavia anche che l'impero obbediva assai torpidamente al diluvio di *leges novae* mediante cui gli imperatori cercavano vanamente di tenerlo unito e compatto. Gli stessi giudici non dovevano essere convinti esecutori delle direttive imperiali, che appunto perciò erano spesso ripetute e ribadite con successive *constitutiones*.

Le principali novità in materia di figure criminose furono le seguenti.

(a) Il *crimen repetundarum* fu esteso a numerose ipotesi di violazione dei doveri di pubblico ufficio e di *concessio*: indebita esazione di *vectigalia*, malversazioni contabili, concessioni illegittime di congedo a militari ecc.

(b) Il *crimen vis* fu per lungo tempo punito con pena capitale, almeno per gli *humilliores*, unificandosi l'ipotesi di *vis privata* con quella di *vis publica*. Solo Giustiniano tornò alla vecchia distinzione e limitò la pena della *vis publica* alla *deportatio in insulam*.

(c) Il *crimen pecudatus* venne punito con la pena capitale in tutti i casi di funzionari che avessero sottratto danaro alle casse dello stato.

(d) Il *crimen homicidii* venne portato a ricomprendere ipotesi prima sottratte ad ogni reazione penale: l'uccisione o esposizione di neonati da parte dei genitori, la castrazione (repressa con pena capitale), la circoncisione di persone non appartenenti alla religione giudaica, l'esercizio di arti magiche.

(e) Il *crimen falsi* venne esteso ad altre numerose ipotesi e spesso punito con pena capitale: sopra tutto nell'ipotesi di *falsa moneta* e nelle ipotesi affini (falsatura, tosatura, doratura, argentatura di moneta corrente; fusione privata di monete identiche a quelle vere).

(f) Il *crimen calumniae* fu punito di regola con la stessa pena che sarebbe spettata alla persona ingiustamente e dolosamente accusata. Punita fu anche la *delatio*, sopra tutto se anonima. L'ipotesi di *libellus famosus* venne perseguita con pena capitale anche quando l'accusa infamante risultasse fondata.

(g) Il *crimen adulterii* venne punito con pena capitale. Così pure il ratto e l'incesto. Allo *stuprum cum masculis* fu applicata addirittura la vivicombustione. Tuttavia le pene dell'incesto furono mitigate o escluse in quelle zone di Oriente in cui la pratica degli incesti corrispondeva a consuetudini locali.

(h) Il *crimen sacrilegii*, inteso come offesa alla religione cristiana, ebbe applicazioni vastissime. Vi si aggiunse il *crimen violatae religionis* in ipotesi di pratiche culturali pagane o eretiche, di inosservanza delle pratiche culturali della religione ufficiale, di simonia e simili.

258. Parallelamente al trionfo della *cognitio* imperiale in materia di repressione criminale, si verificò, in età postclassica, il trionfo della *cognitio* imperiale delle liti private. Il processo *per formulas* cadde in completa desuetudine e nel 342 d. C. fu coinvolto nella condanna che Costantino e Costante fecero di tutto l'antico formalismo: '*uris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicibus amputentur*'. L'immenso bagaglio di concetti e di mezzi tecnici propri di quel processo non rimase tuttavia inutilizzato, ma fu, sopra tutto da Giustiniano, piegato (talvolta con radicali travisamenti) a dar corpo alla nuova procedura, col risultato che i *vetera iura* in materia di procedura civile sono forse quelli maggiormente alterati nel materiale di fonti post-classiche di cui disponiamo.

Il processo cognitorio ordinario (tralasciando qui per brevità la descrizione delle varie procedure speciali che si registrarono nel tempo o in ordine alle diverse materie) si svolse approssimativamente sulla falsariga della *cognitio extra ordinem* del periodo classico (n. 212). L'*inquisitio* della fattispecie era quindi rimessa al funzionario giudicante (*iudex*), che presiedeva all'assunzione delle prove ed emanava la *sententia* finale.

L'iniziativa del processo non fu più lasciata esclusivamente all'attore, ma dovette essere corredata dall'appoggio dell'*iudex*. A partire da Costantino (322 d. C.) divenne obbligatorio effettuare la citazione del convenuto col sistema della *litis denuntiatio*; l'attore esponeva in un *libellus denuntiationis* le sue pretese verso la controparte e iscriveva a ruolo la causa presso il tribunale del giudicante adito (e competente), chiedendo a quest'ultimo (*postulatio simplex*) di dar corso alla istanza; il giudicante, se trovava ad un esame sommario ragionevole la *denuntiatio*, la faceva notificare da un *viator* al convenuto, che aveva quattro mesi di tempo (salvo concessione di una *reparatio temporum* per giusti

motivi) per potersi costituire in giudizio depositandovi il suo *libellus contradictionis*. In caso di mancata comparizione dell'attore all'udienza fissata, la causa era perduta per lui; in caso di mancata comparizione del convenuto, il processo si svolgeva in sua *contumacia*. Nel diritto giustiniano questo sistema fu perfezionato nella cd. procedura *per libellos*: l'attore depositava il *libellus conventionis* nella cancelleria del giudice accompagnandolo con la *postulatio simplex*; il giudicante, ritenendo procedibile l'azione, spediva al convenuto un *executor* con potere di costringerlo materialmente a presentarsi in udienza per difendersi (ove lo volesse) con un *libellus contradictionis*.

All'udienza di comparizione, le parti, salva l'ipotesi di *contumacia*, svolgevano, con l'ausilio dei relativi *advocati*, le loro tesi contrapposte sul piano procedurale e su quello sostanziale. Probabilmente la qualifica di *litis contestatio* passò in quest'epoca a designare il momento dell'istituzione del contraddittorio. In una o più udienze il giudicante (aiutato o per taluni atti sostituito da un suo *consiliarius*) raccoglieva le prove offerte dalle parti. Sul valore delle stesse non vi erano regole rigide di valutazione; tuttavia grande importanza si dava alla prestazione del giuramento (*iusiurandum*) ed alla produzione di documenti, sopra tutto se raccolti e confermati da *tabelliones*, mentre la prova per testimoni raccoglieva poco credito, particolarmente quando fosse fornita da un testimone soltanto ('*unus testis, nullus testis*') o da *humiliores*. La pratica giudiziaria indusse anche alla formazione di una fitta rete di argomentazioni congetturali (*praesumptiones*): talune assolutamente incontestabili (*praesumptiones iuris et de iure*), talaltre contestabili con la prova del contrario (*praesumptiones iuris tantum*).

La *sententia* era emessa dal giudicante quando le parti non offrissero altre *allegationes* ed egli ritenesse a sua volta di aver portato a compimento la sua *plena inquisitio*. Essa era letta nel dispositivo alle parti (era poi seguita dalla consegna alle stesse della motivazione scritta) e poteva essere di *absolutio* del convenuto o di *condemnatio* dello stesso o anche dell'attore; la *condemnatio* non era pecuniaria, ma *in ipsam rem*. La sentenza di condanna di un contumace era inoppugnabile, ma contro ogni altra sentenza il soccombente poteva dichiarare allo stesso giudicante, in un termine molto breve, di voler interporre *appellatio* all'autorità gerarchicamente superiore; dopo di che si passava davanti a questa autorità ad un riesame della causa. Mezzi di ricorso straordinari erano: la *supplicatio* all'imperatore affinché giudicasse o facesse giudicare in appello di una causa per la quale non fosse stata interposta *appellatio* in termini; la richiesta al giudicante di una *in integrum restitutio* che eliminasse le conseguenze di un errore procedurale compiuto dallo stesso richiedente o di un falso posto in essere dall'avversario; la richiesta al giudicante di dichiarare nulla la sua stessa sentenza per mancanza di essenziali requisiti (per esempio, di forma) o di indispensabili presupposti (per esempio, di capacità).

L'esecuzione forzata della sentenza di condanna poteva avvenire, su ricorso al giudice, o in forma specifica (con l'ausilio degli ufficiali giudiziari) oppure per equivalente pecuniario, cioè mediante *distractio*

*bonorum* (n. 203) o mediante *pignus in causa iudicati captum* (*pignus* da vendersi in un momento successivo per soddisfare col ricavato il creditore). Il soccombente che si opponesse all'esecuzione commetteva *crimen* ed era passibile di pena corporale.

259. L'evoluzione postclassica del *ius privatum*, nucleo dell'ordinamento giuridico romano, si verificò attraverso numerose e importanti *leges novae*, degli imperatori pregiustiniani e di Giustiniano, ma ancor più attraverso l'alterazione giurisprudenziale (e l'interpolazione da parte dei commissari giustiniani) dei *vetera iura*.

Dare un quadro preciso di questo processo storico, sia pur solo per coglierne gli orientamenti generali, è particolarmente difficile, tanto più che su molti punti sono tuttora aperte e vivaci le dispute dei romanisti. Limiteremo perciò i nostri cenni ad uno schizzo della situazione giustiniana.

(a) In materia di soggetti giuridici, punto non dubbio è il grande progresso ottenuto da un principio già profilatosi in età classica: il *favor libertatis*. Sebbene la schiavitù non sia stata abolita, bisogna segnalare che, principalmente per influenza del cristianesimo, la condizione dei *servi* fu migliorata e l'ottenimento della libertà da parte loro fu molto agevolato.

Quanto al primo punto, basti ricordare che si dette rilevanza giuridica al *contubernium* (in particolare, all'unione *more uxorio* tra schiavi) e alla *cognatio servilis*, con la conseguenza che i padroni furono obbligati in linea di principio a non scindere le famiglie costituite fra i loro schiavi, e che agli schiavi fu riconosciuta la disponibilità entro certi limiti del *peculium servile* che avessero messo insieme con i loro risparmi.

Quanto al secondo punto, vanno tenuti sopra tutto presenti: il favore verso le *manumissiones* non formali (*inter amicos, per mensam, per epistulam*); il riconoscimento di un nuovo tipo di affrancazione, la *manumissio in sacrosanctis ecclesiis*; l'ammissione alla libertà dello schiavo che fosse stato per un certo numero di anni *bona fide in possessione libertatis*; l'abolizione della *lex Fufia Caninia* e del *SC. Claudianum de contubernio* (n. 204); la limitazione della *lex Aelia Sentia* a poche ipotesi (principalmente a quella della nullità delle *manumissiones in fraudem creditorum*); l'estensione della *civitas Romana* a tutti i *liberti* comunque manomessi.

Il novero dei soggetti giuridici fu anche incrementato col riconoscimento della soggettività *iure privato* agli enti incorporali: le *universitates personarum*, termine generale sotto cui vanno poste tutte le ipotesi di corporazioni organizzate (*collegia, sodalitates, corpora* e via dicendo) distinte dalle persone dei loro componenti; talune fondazioni patrimoniali, come l'*hereditas iacens* (in attesa di acquisizione da parte dell'erede) e le *piae causae*. Questi enti erano considerati dunque pienamente capaci di succedere, di essere titolari di diritti e di obblighi

patrimoniali, di compiere attività giuridica privata a mezzo dei loro amministratori e rappresentanti.

(b) L'indebolimento delle concezioni potestative caratteristiche dei rapporti familiari e parafamiliari portò a profonde modifiche in ordine alla *familia*, alla *tutela*, alla *cura*.

I poteri del *pater familias* furono fortemente intaccati dalla sparizione del *ius vitae ac necis*, dall'abolizione del *ius noxae dandi*, dalla riduzione del *ius vendendi* a casi strettamente limitati.

Al *filius familias* si riconobbe la *libera administratio peculii*: non solo del *peculium castrense* e di quello *quasi castrense* (n. 248), ma anche del *peculium profectitium* (ricevuto dal padre) e di quello *adventitium* (ricevuto dalla madre o da altri), con larga possibilità di disporre in vita e entro certi limiti anche in morte.

La *cognatio* ebbe larghi riconoscimenti e tese a surrogare la tradizionale *agnatio*. Per conseguenza si ammise che anche la donna potesse effettuare una *adrogatio ex indulgentia principis*, quando la facesse 'in *solacium filiorum amissorum*'.

L'*adoptio* fu riformata. Non solo si richiese che essa avvenisse tra persone distanti tra loro almeno per diciotto anni di età ('*adoptio imitatur naturam*'), ma si differenziò l'*adoptio plena*, che (al pari dell'*adrogatio*) rendeva l'adottato *filius* dell'adottante, dall'*adoptio minus plena*, che non estraniava l'adottato dalla sua famiglia di origine e gli faceva acquistare il solo diritto a succedere *mortis causa* all'adottante.

In ordine alla *tutela impuberum* è sufficiente dire che i poteri del *tutor* furono ulteriormente ridotti, mentre sensibilmente allargate furono le sue responsabilità verso il *pupillo*, sicché minime ed essenzialmente formali divennero le differenze tra *tutela* e *cura*.

(c) Discorso a sé richiede l'istituto del *matrimonium*, che il cristianesimo tendeva ad esigere fosse indissolubile, conforme al principio '*quos Deus coniunxit homo non separet*'.

Sebbene la celebrazione matrimoniale fosse il più delle volte sanzionata da cerimonie religiose, l'istituto rimase, nella sua essenza giuridica, quello del periodo classico. Fondamentale requisito ne fu dunque il *consensus nubentium*: '*consensus facit nuptias*'. Ma si ritenne che, una volta verificatosi l'incontro delle due volontà, il vincolo matrimoniale, il '*consortium omnis vitae*', fosse istituito per sempre, di modo che il venir meno dell'*affectio maritalis* da parte di uno dei coniugi non implicasse di per sé il *divortium*.

Il *divortium* fu mantenuto, perché sarebbe stata impresa disperata eliminare un istituto così profondamente radicato nei costumi antichi, ma fu fortemente ostacolato dalle *leges novae*. Escluso che esso seguisse al venir meno del *consensus*, lo si ammise (con gravi limitazioni personali e patrimoniali a carico dei divorzianti) solo quando fosse specificamente e concordemente deciso dai coniugi (*divortium ex mutuo consensu*), o motivato dalla grave colpa di uno dei coniugi verso l'altro (*divortium ex iusta causa*; es., per adulterio della moglie o per lenocinio del marito), o giustificato da una situazione oggettiva (*divortium ho-*

na gratia: per impotenza insanabile, per prigionia di guerra di un coniuge, per passaggio di un coniuge alla vita claustrale).

Valore giuridico riconobbe il diritto postclassico all'istituto degli sponsalia, cioè alla 'mentio et repromissio futurarum nuptiarum' tra due fidanzati, sanzionata usualmente con un pubblico bacio (*osculo interveniente*). Lo si considerò una sorta di 'pre-matrimonio' determinante tra ciascuno sponsus e i parenti dell'altro un rapporto di *quasi adfinitas*, e lo si accompagnò, nell'uso delle province orientali, con lo scambio di *arrae sponsaliciae*. In caso di inadempimento della promessa matrimoniale, la parte adempiente aveva diritto a trattenere l'*arraha* ricevuta a suo tempo od a chiedere la restituzione nel doppio dell'*arraha* a suo tempo prestata.

Alla *dos* dedicò particolari cure Giustiniano, il quale, sviluppando gli spunti del diritto onorario (n. 147), la considerò di pertinenza giuridica della moglie e affidata solo in amministrazione al marito. Costui era dunque tenuto alla restituzione dei beni dotali, fatte salve alcune giuste *retentiones*, e vi poteva essere costretto mediante l'esercizio di un'*actio de dote* (anche detta, stranamente, *actio ex stipulatu*). Una sorte di contro-dote era costituita dalla *donatio propter nuptias* (prima di Giustiniano: *donatio ante nuptias*) prestata dal marito alla moglie.

(d) Le modificazioni in ordine alla successione nei rapporti giuridici furono anch'esse profonde, a cominciare dalla formazione del dogma della *successio mortis causa in universum ius*, contrapposta alla *successio (mortis causa o inter vivos) in singulas res*, che abbracciava le ipotesi di legato, di fedecommesso e di acquisto di diritti *inter vivos*. Caduta ogni distinzione sostanziale tra *hereditas* e *bonorum possessio*, si ritenne che l'*heres* succedesse al *de cuius* nell'*universitas iuris* costituita dal suo patrimonio ed appunto per ciò fosse tenuto, come suo continuatore, anche ad assolverne gli obblighi.

In ordine alla *vocatio ex testamento* va segnalato l'affermarsi di una nuova forma generale di testamento, il *testamentum tripertitum* (così denominato da Giustiniano): esso doveva essere redatto per iscritto e sottoscritto dal *testator* in presenza di sette testimoni e sostitui le antiche forme civilistiche e pretorie. Altri tipi di testamento furono: il *testamentum per nuncupationem* (fatto oralmente davanti a sette testimoni), il *testamentum per holographam scripturam* (scritto e sottoscritto di pugno del testatore, senza necessità dei testimoni), il *testamentum apud acta conditum* (verbalizzato da pubblici funzionari). Tra le forme speciali si notano: il *testamentum parentis inter liberos* (attribuzione testamentaria ai figli dei beni loro spettanti *ab intestato*) e la *divisio inter liberos* (attribuzione *inter vivos* ai figli dei beni che sarebbero spettati *ab intestato*).

La *vocatio ab intestato*, a prescindere da altri ritocchi, fu riformata da Giustiniano con due *Novellae* del 543 e del 548. I successibili furono così graduati: discendenti in linea maschile e femminile; ascendenti e fratelli germani (questi ultimi parificati ai genitori); fratelli consanguinei e uterini; altri collaterali; coniuge superstite. I vari *ordines*, così come nella successione *iure praetorio* (n. 147), erano subordinati l'uno

all'altro e non si passava all'*ordo* successivo se non fossero stati esauriti i *gradus* di quello precedente.

Sorvolando su altre riforme, giova ricordare la piena equiparazione al *legata* del *fideicommissa* ('per omnia exaequata sunt legata fideicommissis') e la creazione giustiniana del *beneficium inventarii*, per cui gli *heredes* ed *voluntarii* potevano accettare la successione nei limiti dell'attivo ereditario così come accertato in un *inventarium*, senza esporsi alla responsabilità *ultra vires hereditarias*.

(e) Il quadro non sarebbe esauriente, se si tacesse della nuova concezione che del negozio giuridico venne affermandosi nella giurisprudenza postclassica. Senza entrare in particolari, basti dire che l'essenza vera del negozio fu sempre più decisamente ravvisata nell'elemento della *voluntas* (o *animus*, o *affectio*), dalla cui individuazione si facevano dipendere la qualifica dell'atto e la sua valutazione come valido o invalido, efficace o inefficace: cosa facile ad affermarsi in astratto, ma che in concreto portava a sottigliezze, a dubbi, a discussioni infinite. Per conseguenza, si moltiplicò la casistica in tema di discordanza tra vera volontà e manifestazione esteriore della stessa, nonché (e sopra tutto) in tema di vizi della *voluntas* negoziale (per *error facti*, per *dolus malus*, per *metus*). Il negozio fu ritenuto, di regola, valido e inattaccabile solo quando fosse sicura la corrispondenza della forma esteriore all'interno volere degli autori e quando fosse altresì sicuro che l'interno volere si fosse determinato in piena libertà.

260. Sempre in tema di evoluzione postclassica del *ius privatum*, qualche cenno particolare meritano i principali mutamenti di struttura e di regime verificatisi in ordine ai rapporti reali e a quelli obbligatori.

(a) Le mutate condizioni economiche e sociali portarono, anzi tutto, alla formazione di un concetto unitario di *dominium*, in cui confluirono elementi del *dominium ex iure Quiritium* civilistico, dell'*in bonis habere* onorario e della *possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii vel tributarii* (n. 190). La riduzione del territorio della *respublica* a provincia imperiale e l'estensione ad esso del tributo fondiario (n. 250) implicarono di necessità che i principi della proprietà provinciale si estendessero anche al *dominium* immobiliare su suolo italico. D'altra parte, la decadenza della distinzione tra *res mancipi* e *res mancipii*, ormai largamente superata dai tempi, portò seco la decadenza della *mancipatio* e dell'*in iure cessio* e la riduzione dei modi di trasferimento alla semplice *traditio*.

Per effetto di questo processo di fusione, il nuovo *dominium* fu considerato in ogni caso e in ogni luogo subordinato al diritto eminente dello stato e per esso dell'imperatore. Se ne ammise la espropriazione per pubblica utilità (inconcepibile nei confronti dell'antico *dominium ex iure Quiritium*), lo si sottinse a tributo, lo si subordinò ad una serie di ed. *servitutes legis*, cioè di vincoli imposti da considerazioni superiori

all'interesse del *dominus*: passaggio coattivo attraverso fondi nell'interesse di altri fondi interclusi, limitazioni di carattere edilizio, divieto di usare le cose proprie 'ad aemulationem' (cioè per pura gara di potenza con altri proprietari) e così via dicendo.

La *traditio*, che era ormai l'unico negozio traslativo del *dominium*, venne ad essere di necessità astrattizzata. Non si richiese che consistesse nell'effettiva consegna della *res* dall'alienante all'acquirente, ma la si ravvisò anche nell'ipotesi di *traditio per chartam*, consistente nel mero trasferimento dei documenti rappresentativi di proprietà, o in varie ipotesi di mutamento dello stato d'animo delle parti riguardo alla cosa (*traditio brevi manu*: convenzione tacita per cui chi già detiene la cosa per altri ne diventa proprietario; *constitutum possessorium*: convenzione tacita per cui chi possiede la cosa propria ne diventa detentore per conto di un altro che ne acquista la proprietà).

Modifiche profonde subì anche l'*usucapio*, che si fuse con la *praescriptio longi temporis* della proprietà provinciale. In età giustiniana si parlava di *usucapio* (3 anni) per l'acquisto di beni mobili, di *praescriptio longi temporis* (10 o 20 anni) per l'acquisto di beni immobili. Vi era anche una *longissimi temporis praescriptio* (30 anni), applicabile ad ogni sorta di *res* (salvo quelle *vi possessae* e quelle *extra commercium*), che faceva acquistare la proprietà all'usucapiente anche nell'ipotesi che egli non avesse acquisito inizialmente la cosa in possesso con *bona fides*.

(b) Il processo di affievolimento del *dominium* coincise con un processo di valorizzazione dell'istituto della *possessio*, la quale fu intesa anch'essa come una sorta di rapporto giuridico assoluto (dante luogo ad un '*ius possessionis*'), sia pure di secondo ordine, fondato essenzialmente sull'*animus rem sibi habendi* del *possessor*. L'analogia tra *dominium* e *possessio* era così intensa che, nel linguaggio volgare, i due termini spesso si confondevano. Di più: creatosi il concetto che per *possessio* si dovesse intendere (e tutelare, sino alla prova della esistenza di un diritto diverso e positivo) l'uso volontario di una situazione giuridica, la nozione del possesso si estese dall'ipotesi originaria di *possessio rei* (corrispondente al godimento voluto della situazione giuridica di *dominus*) ad ogni altra ipotesi di voluto godimento di una situazione giuridica (anche obbligatoria) o di uno *status* personale, sì che si formò per questa via la nuova concezione generalizzante della *possessio iuris*.

(c) In un'epoca di ricorrenti crisi economiche e di frequenti svalutazioni monetarie come quella postclassica, le *obligationes*, che presupponevano invece sanità dell'ambiente economico e reciproca fiducia, decadde. Molti *delicta* passarono, come sappiamo (n. 257), ad essere causa di repressione criminale, anziché di *obligatio*. Quanto alle *obligationes* da causa lecita, distinte da Giustiniano in *obligationes ex contractu* e *quasi ex contractu*, da un lato si valorizzò l'elemento dell'*animus* e della *conventio* (n. 259), ma dall'altro si cercò in molti modi di garantirne la validità e la concreta esecuzione: sia mediante la loro trasfusione in documenti scritti, più difficilmente contestabili, sia mediante il ricorso alle garanzie reali (*pignus* e *hypotheca*). Sorvolando

su ogni altro particolare, basti qui far cenno della generalizzazione e astrattizzazione della vecchia *stipulatio*. In età postclassica si diffuse l'usanza di confermare le *obligationes* mediante una *stipulatio* tra le parti, dando notizia della sua conclusione in un documento: la *clausula stipulationis* ('*et stipulatus spondit*') divenne così la prova documentata della serietà con cui l'*obligatio* era stata assunta o confermata dal debitore nei confronti del creditore.

(d) Sempre in relazione allo stato depresso dell'economia, i rapporti relativi furono con preferenza riversati entro lo schema dei rapporti assoluti, sì da far godere al creditore i benefici della difesa *in rem* esperibile *erga omnes*. L'elenco dei cd. *iura in re aliena* si accrebbe sensibilmente. *Iura praediorum* e *ususfructus* furono unificati dalla giurisprudenza nella categoria delle *servitutes* (rispettivamente: *praediorum* e *personarum*); particolarmente l'*ususfructus* e l'*usus* ebbero vasta applicazione (in luogo, ad esempio, della *locatio conductio rei*), accrescendosi di nuove figure, come l'*habitatio*. Altri rapporti, che in età classica erano soltanto obbligatori o (se reali) di limitata applicazione, si affermarono e dilagarono nelle fattezze di rapporti assoluti in senso improprio: la *superficies*, diritto di costruire per sé, pagando un *solarium* periodico, su suolo altrui (che originariamente era una sottospecie della *locatio*); e l'*emphyteusis*, diritto di utilizzare un fondo altrui (un fondo appartenente di solito ad un latifondista poco disposto a sfruttarlo in proprio) contro il pagamento di un modesto canone periodico. Forte sviluppo ebbero altresì, come già accennato, la *datio pignoris*, solitamente usata per cose mobili, e la *conventio pignoris* o *hypotheca*, cui abitualmente si ricorreva per vincolare beni immobili a garanzia di un credito.

### § 39. — LE ELABORAZIONI GIURIDICHE PREGIUSTINIANEE

SOMMARIO: 261. Quadro generale. — 262. Le collezioni private di *leges* preteodosiane. — 263. Il *Codex Theodosianus*. — 264. La legislazione post-teodosiana. — 265. Le leggi romano-barbariche. — 266. I *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo. — 267. Le altre compilazioni pregiustiniane di *iura*. — 268. I *Fragmenta Vaticana*. — 269. La *Collatio*. — 270. Le altre compilazioni miste pregiustiniane.

261. Già abbiamo detto a suo tempo quali furono le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica (n. 255). Il discorso va ora completato con un quadro dei resti dell'attività giurisprudenziale postclassica fino a noi pervenuti: il che faremo parlando prima delle elaborazioni giuridiche pregiustiniane (n. 262 ss.), per passare poi alla compilazione giustiniana e ad alcuni elaborati giurisprudenziali ad essa successivi (n. 271 ss.). Come si sa (n. 13), questi documenti dell'età postclassica costituiscono la gran parte delle fonti di cognizione in senso tecnico cui possiamo e dobbiamo ricorrere anche per la ricostruzione, attraverso il metodo critico-esegetico, dei periodi storici precedenti.

Pur senza voler toccare i molteplici problemi della critica esegetica, che sono estranei all'economia del nostro discorso, si impone qui, con riferimento a quanto abbiamo accennato altrove (n. 14), un avvertimento; e cioè che la romanistica contemporanea è fortemente divisa (spesso fortemente incerta) sul grado di fiducia da prestare alle fonti di cognizione dell'età postclassica. Da un lato vi è chi ritiene che gli elaborati postclassici riflettano sostanzialmente i dettati originari a cui fanno capo; dall'altro lato vi è chi, pur senza partire da posizioni di preconcetta sfiducia nella sostanziale veridicità di quegli elaborati (posizioni di un certo indirizzo critico che è ormai da considerarsi superato), ammette tuttavia senza difficoltà che i testi dell'età preclassica e classica abbiano subito, nel passaggio alle edizioni e compilazioni postclassiche, larghe alterazioni sostanziali, spesso a carattere innovativo. La disputa, come è chiaro, riflette, *sub specie* di critica testuale, la divergenza che esiste più in generale relativamente ai rapporti tra diritto classico e diritto postclassico (n. 251).

Quale sia il nostro parere al proposito dovrebbe essere, a chi abbia seguito la nostra ricostruzione, evidente. Escludere che gli elaborati postclassici, e segnatamente quelli giustiniani, siano dove più dove meno largamente infedeli ai dettati genuini, significherebbe negare fede non solo alla verosimiglianza, ma ad indizi precisi della realtà. E inverosimile che le profonde e accertate trasformazioni della compagine sociale, economica, politica di Roma (non fosse altro, il trionfo della *cognitio* imperiale) non abbiano avuto le loro ripercussioni nel campo giuridico. È inverosimile che queste ripercussioni giuridiche non si siano tradotte, nel corso delle riedizioni e delle compilazioni, in altrettanto incisive modifiche a testi che, dopo tutto, non erano certo riediti solo per il loro valore intrinseco, ma anche per la loro pratica utilizzabilità. Comunque, venendo all'esame diretto dei testi, è assurdo negare che i confronti tra lezioni diverse dello stesso dettato (per esempio, il confronto tra le *institutiones* di Gaio e quelle di Giustiniano, tra le costituzioni del *Codex Theodosianus* e quelle del *Codex* giustiniano, e così via dicendo) mettano spesso, anche se non sempre, in evidenza variazioni, modifiche, rivolgimenti non solo formali, ma sostanziali e innovativi. E ciò a parte il fatto che Giustiniano esplicitamente afferma, relativamente ai *Digesta* (n. 274), l'ormai famoso '*multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt*'.

Gli elaborati postclassici a noi direttamente pervenuti si distinguono solitamente in tre categorie: compilazioni di *iura*, compilazioni di *leges*, compilazioni miste di *iura* e di *leges*. Ve ne sono di ufficiali, cioè pubblicati ufficialmente dagli imperatori o dai reges barbarici, e di privati; di occidentali e di orientali. È stato notato

che gli elaborati occidentali pregiustiniani a carattere privato prevalgono di gran lunga su quelli orientali. Ma, se si tiene presente che le compilazioni pregiustiniane orientali (in particolare, i 'pre-digesti') furono assorbite o comunque superate dalla pubblicazione del *Corpus iuris* giustiniano, la cosa si spiega.

262. Giusto agli inizi del periodo postclassico furono compilate in Oriente due collezioni private di costituzioni imperiali, le quali ebbero la più larga fortuna nel mondo giuridico dell'epoca, tanto da ottenere da Teodosio II il riconoscimento ufficiale (n. 263). Si tratta del *Codex Gregorianus* e del *Codex Hermogenianus*: detti '*codices*' perché ormai era invalso l'uso di scrivere su quaderni di pergamena, accostabili tra loro in volumi di ampiezza a piacere.

L'iniziativa non ebbe caratteri di assoluta novità, essendo stata preceduta in periodo classico, ad esempio, dai *libri constitutionum* di Papirio Giusto (n. 229) e dai *libri decretorum* di Paolo (n. 231), ma fu realizzata, per lo meno quanto al Gregoriano, su un piano di inconsueta larghezza, sia nella scelta delle costituzioni che in quella degli imperatori messi a frutto. Parlare di raccolte 'private', insomma, non si può, se non si aggiunge subito che evidentemente alla loro radice dovettero essere i *regesta* delle costituzioni conservati nella cancelleria imperiale (n. 255), sì che i loro autori furono presumibilmente dei giuristi burocrati che a quei *regesta* avevano facile accesso.

(a) Il *Codex Gregorianus* (CG.) fu compilato in Oriente (Nicomedia?) da un Gregorio o Gregoriano, di cui non abbiamo notizie di alcun genere, intorno agli anni 292 e 293 d. C. La silloge fu destinata in special modo alla pratica giudiziaria civile e comprese, pertanto, particolarmente *rescripta*, genere di costituzioni che era, come sappiamo, ancora fiorente in quell'epoca. Sebbene il più antico *rescripto* che ci risulti riportato nel Gregoriano sia dell'anno 196 d. C. (Settimio Severo), pare che esso contenesse in realtà anche *rescripti* degli anni precedenti, a partire da Adriano (117-138 d. C.).

Il *Codex Gregorianus* non ci è noto per conoscenza diretta, ma è stato ricostruito, almeno parzialmente, sulla base di una epitome contenuta nella *lex Romana Visigothorum* (n. 265) e di citazioni di alcuni suoi *rescripti* contenute nella *lex Romana Burgundionum* (n. 265), nella *Collatio* (n. 269), nella *Consultatio* (n. 270) e nei *Fragmenta Vaticana* (n. 268). Esso si ripartiva in non meno di 14 *libri* (forse 16), in cui gli argomenti erano divisi per *tituli* (ciascuno munito di un rubrica indicativa del contenuto). Entro i *tituli* le costituzioni, o brani delle stesse, erano riportate in ordine di data.

Lo schema generale della raccolta era presumibilmente improntato a quello dei *digesta* della giurisprudenza classica, nella loro forma piú evoluta (n. 219).

(b) Il *Codex Hermogenianus* (CH.) fu parimenti compilato in Oriente da un Ermogene, non meglio conosciuto, o forse anche dal giurista Ermogeniano (n. 233). Costituì un complemento od una appendice, in un solo libro (diviso in *tituli*), del *Codex Gregorianus* e comprese essenzialmente un gruppo di rescritti dioclezianeî degli anni 293-294 d.C. A nostro avviso, l'opera non fu compilata oltre il 295; ma vi è chi sostiene, sulla base di un'aggiunta posteriore, che essa sia stata invece pubblicata nel 314 d.C.

Neanche questo codice ci è pervenuto direttamente. Una ricostruzione assai frammentaria è stata operata sulla base delle stesse fonti utilizzate per ricostruire il Gregoriano.

(c) Aggiunte posteriori al Gregoriano ed all'Ermogeniano furono compiute in varie riprese da giuristi anonimi. Probabili aggiunte al *Codex Gregorianus* sono alcune costituzioni diocleziane successive al 292 d.C., che ad esso (e non all'Ermogeniano) sono rapportate nelle fonti. Aggiunte quasi certe al *Codex Hermogenianus* sono alcuni gruppi di rescritti dioclezianeî degli anni 295-305 d.C., nonché costituzioni del 314 (Costantino e Licinio) e del 364-365 (Valentiniano e Valente).

(d) Tra le altre collezioni private di costituzioni imperiali che precedettero il Teodosiano (e di cui abbiamo notizie e residui manoscritti) meritano di essere citate le cd. *Constitutiones Sirmondi* (così denominate dall'edizione che ne fece il Sirmond nel 1631). Si tratta di una raccolta in ordine cronologico di 16 costituzioni in materia di diritto ecclesiastico, che vanno dal 333 al 425 d.C. La compilazione fu dunque fatta tra il 425 e il 438, anno di pubblicazione del *Codex Theodosianus* (n. 263), che fece venir meno l'utilità di siffatte raccolte private.

**263.** La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali fu fatta fare dall'imperatore Teodosio II (n. 239) ed ebbe il nome di *Codex Theodosianus*.

I propositi di Teodosio furono, per vero dire, assai piú vasti, almeno in un primo momento. Con una costituzione del 429 d.C., egli, riconosciuta ufficialmente la validità dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, nominò una apposita commissione affinché compisse, in tempi successivi, questo duplice lavoro: raccogliere, ad uso degli studiosi, tutte le *leges generales* da Costantino I in poi (fossero ancora in vigore oppur no), ordinandole in libri e titoli a somiglianza e ad integrazione delle due collezioni private precedenti; estrarre, ad uso dei pratici, dai primi due e da questo terzo codice tutte le

costituzioni (generali e speciali) ancora vigenti, ordinando il tutto sistematicamente e colmando ogni lacuna con brani acconci di *iura*, cioè di scritti della giurisprudenza classica. La prima commissione nominata da Teodosio condusse avanti assai fiaccamente i propri lavori, talché l'imperatore si indusse a riformare ed a ridurre sensibilmente il suo troppo vasto programma. Con una costituzione del 435 d.C., egli nominò una commissione di sedici membri, assegnandole il compito di fare, ad integrazione dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, una raccolta sistematica delle *leges generales* (non, dunque, dei rescritti e delle altre leggi speciali) da Costantino in poi, anche se fossero state abrogate da costituzioni successive, in modo che l'opera potesse servire sia allo studio teorico sia alla applicazione pratica del diritto. Questa volta il disegno di Teodosio ebbe attuazione molto rapida, anche perché la prima commissione aveva probabilmente già progettato lo schema della raccolta.

Il *Codex Theodosianus* (CTh.) fu pubblicato in Oriente il 15 febbraio 438 e fu comunicato, col gradimento di Valentiniano III, al *praefectus praetorio* d'Italia per la presentazione al senato d'Occidente. Entrò in vigore, ferma restando la validità del Gregoriano e dell'Ermogeniano (che lo integravano con le loro *leges speciales*), il 1° gennaio 439 d.C.

Teodosio aveva autorizzato i suoi commissari a modificare e correggere le costituzioni raccolte e risulta che l'autorizzazione fu largamente utilizzata, sia per depurare i testi delle lunghe e ampollose introduzioni e conclusioni di cui si adornavano, sia per chiarirne il dettato, sia infine per ripartire le costituzioni nei titoli. Come il Gregoriano, infatti, il Teodosiano era diviso in *libri* e *tituli* in ragione delle materie trattate, e molte costituzioni, essendo relative a piú materie, furono scisse in brani per essere distribuite nei vari *tituli*. In ciascun *titulus* le *leges* (o, per meglio dire, i brani di *leges*) si seguivano in ordine cronologico contraddistinte da una *praescriptio*, che indicava il nome dell'imperatore o degli imperatori che le avevano emanate nonché il destinatario (*senatus, populus, praefecti praetorio* ecc.) della disposizione, e da una *subscriptio* finale con le indicazioni relative alla data. La divisione delle *leges*, o almeno di quelle piú lunghe, in un *principium* iniziale e in successivi paragrafi numerati a partire dall'uno, è accorgimento editoriale assai posteriore.

I *libri* del Teodosiano furono 16, ciascuno con un numero vario di *tituli*. Non è questo il luogo per farne una descrizione dettagliata. In linea generale il sistema della compilazione volle essere fondamentalmente quello del Gregoriano (e quindi dei *digesta* classici), ma la larga prevalenza delle costituzioni relative a materie di *ius publicum* su quelle relative a materie di *ius privatum* ha fatto

si che i *tituli* dedicati ad argomenti pubblicistici siano molto numerosi e che l'aspetto di insieme della raccolta sia notevolmente diverso da quello che era presumibilmente l'aspetto di insieme del Gregoriano.

L'ordine delle materie nei 16 libri è precisamente il seguente: il libro I riguarda le fonti del diritto e le competenze dei funzionari imperiali; i libri II-V concernono il diritto privato, secondo lo schema della prima parte dei *digesta* classici (n. 219); i libri VI-VII trattano delle gerarchie dei funzionari imperiali di rango superiore, dei loro privilegi, del diritto speciale dei militari; il libro VIII raccoglie molto alla rinfusa *leges* relative ai funzionari civili di grado inferiore e ad alcune materie specifiche del diritto privato; il libro IX attiene al diritto penale; i libri X-XI sono dedicati al diritto finanziario; i libri XII-XV portano norme sulle organizzazioni cittadine e su corporazioni varie; il libro XVI concerne l'ordinamento della Chiesa e il diritto ecclesiastico.

Il Codice Teodosiano ebbe vigenza in Oriente sino all'entrata in vigore del *Codex Iustinianus*, che lo surrogò (n. 272 e 277). In Occidente, invece, il Teodosiano, essendo stato recepito dalle legislazioni romano-barbariche, sopravvisse non solo alla caduta dell'impero, ma anche all'introduzione del *Corpus iuris* giustiniano, sino al sec. XII. La nostra conoscenza di esso si basa dunque quasi esclusivamente su manoscritti parziali e frustoli di derivazione occidentale, nonché sugli stralci riportati sopra tutto dalla *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265). Purtroppo la conoscenza non è completa perché mancano per larga parte i primi sei libri e il libro undicesimo.

264. Dopo la pubblicazione del *Codex Theodosianus* entrò praticamente in attuazione il sistema della legislazione separata delle due *partes imperii* che Teodosio aveva proclamato ufficialmente sin dal 429 d.C. (n. 254). Ciascun imperatore fu libero di accogliere o di non accogliere (oppure di accogliere con modifiche) le *leges generales* emesse (ed a lui ufficialmente comunicate) dall'altro e, naturalmente, pubblicò per conto proprio, in piena libertà, quelle costituzioni di modifica o di integrazione del Teodosiano che ritenesse opportune o necessarie.

Alle *leges novae* (e in particolare alle *leges generales*) emanate tra l'epoca di entrata in vigore del *Codex Theodosianus* e quella di pubblicazione del primo *Codex Iustinianus* si usa dare la denominazione di *Novellae Theodosianae* (NovTh.) o, con minor precisione, di 'Novelle post-teodosiane': cioè di costituzioni nuove (*novellae constitutiones*) rispetto alla raccolta del Teodosiano. Se ne ebbero in numero impre-

cisato nell'una e nell'altra *pars imperii*. Non se ne fecero mai raccolte ufficiali, mentre risulta che furono pubblicate varie raccolte private a carattere parziale.

Nessuna raccolta orientale di novelle è pervenuta sino a noi. Per la stessa ragione per cui l'Occidente ci ha conservato larga parte del *Codex Theodosianus* (n. 263) sono giunte nelle nostre mani talune raccolte occidentali (private) di *Novellae Theodosianae*. Altre novelle sono riportate dalla *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265).

In totale le novelle di cui abbiamo conoscenza (di solito nel loro testo integrale, comprensivo di preambolo ed epilogo) raggiungono il centinaio. Si tratta di costituzioni sia emanate in Occidente (e non si sa se accolte in Oriente) sia emanate in Oriente e accolte in Occidente. La più recente è del 468 d.C. ed appartiene all'imperatore di Occidente Antemio (n. 238).

265. Un posto a sé, nel quadro delle fonti giuridiche post-classiche, meritano le cd. *Leges Romanae Barbarorum*, alcune compilazioni modeste di scritti giurisprudenziali e di *leges* imperiali pubblicate dai re germanici di Occidente sullo scorcio del sec. V d.C. (n. 238).

Lo scopo di queste compilazioni fu vario. Alcune furono operate per enucleare quelle regole del diritto romano che i re barbari volevano si applicassero anche alle loro popolazioni, quanto meno nei rapporti con l'elemento romano; altre furono messe insieme per riassumere e sintetizzare i principi di diritto applicabili ai sudditi di nazionalità romana. I re che pubblicarono compilazioni del primo tipo (Eurico e Teodorico il Grande) mostrarono o confermarono con ciò di accettare, sul piano formale, la supremazia dell'imperatore romano e di voler inquadrare anche i loro popoli nell'ambito dei cittadini dell'impero. Gli altri (Alarico II e Gundobado), dimostrarono di rifiutare ogni supremazia romana e del diritto romano sui loro popoli, pur senza pretendere, in omaggio al principio dell'esclusivismo nazionale del diritto, che il loro diritto nazionale si applicasse anche ai sudditi romani.

Le leggi romano-barbariche da tener particolarmente presenti sono: il *Codex Eurici*, l'*Edictum Theodorici*, la *Lex Romana Burgundionum* e la *Lex Romana Wisigothorum*.

(a) Il *Codex Eurici* (CE.) fu pubblicato, intorno al 475 d.C. (in coincidenza con la fine dell'impero di Occidente), dal re visigoto Eurico, figlio di Teodorico II, i cui domini si estendevano su buona parte della Gallia occidentale e della Spagna.

A nostro avviso, il *Codex* fu concepito come un *edictum* emanato da Eurico in sostituzione del prefetto della Gallia e le sue norme si applicarono pertanto, non solo ai Romani, ma anche ai Visigoti. Questi

ultimi ancora si consideravano, a quell'epoca, formalmente sudditi dell'Impero di Occidente.

La compilazione euriciana, assai rudimentale nella forma e nella sostanza, ci è nota direttamente solo in piccola parte. Pare che essa si dividesse in una trentina di *tituli*, entro i quali la materia era esposta in un breve seguito di secche proposizioni. Le fonti ne sono stati i tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-264) e le opere giuridiche elementari correnti all'epoca in Occidente (n. 266-267).

(b) L'*Edictum Theodorici* (ET.) fu pubblicato in Italia, intorno al 500 d.C., da Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti (489-526), che si considerava governatore della prefettura italiana in nome dell'imperatore d'Oriente Zenone. Proprio perciò esso si applicò tanto alla popolazione romana quanto a quella ostrogota.

Formalmente l'*Edictum Theodorici* si presenta analogo al *Codex Eurici*, di cui aveva all'incirca lo stesso carattere: appunto perciò alcuni hanno incautamente ipotizzato che ne sia stato autore Teodorico II Visigoto. La materia vi è esposta, con grande laconicità, in 154 articoli privi di riferimento alle fonti sfruttate per la loro compilazione. Non è difficile, peraltro, ravvisare tra le fonti della compilazione i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, le novelle post-teodosiane, le *Sententiae* di Paolo e le *Institutiones* di Gaio.

(c) La *Lex Romana Burgundionum* (LRB.) fu compilata per ordine del re Gundobado (474-516) intorno al 500 d.C., ad integrazione di una precedente *Lex Burgundionum* (o *Lex Gundobada*). Sembra che la *Lex Burgundionum* fosse essenzialmente informata alle consuetudini borgognone e fosse applicata ai soli Burgundi, o tutt'al più ai rapporti tra Burgundi e Romani. La *Lex Romana Burgundionum*, invece, si applicava ai soli rapporti tra Romani ed era tratta essenzialmente da fonti romane.

Le fonti della *Lex Romana Burgundionum* sono le stesse dell'*Edictum Theodorici*. Ma, sebbene l'indicazione della loro provenienza faccia quasi sempre difetto, la compilazione si presenta meno rudimentale, più ricca, più informata del testo teodoriciano.

(d) La *Lex Romana Wisigothorum* (LRW.), che è di gran lunga la più importante delle leggi romano-barbariche, fu pubblicata nel 506 dal re visigoto Alarico II, ed appunto perciò è anche nota col nome di *Breviarium Alaricianum* (o *Alarici*). Probabilmente la nuova compilazione non abrogò il *Codex Eurici*, ma convisse con esso, applicandosi esclusivamente ai Romani della Francia occidentale e della Spagna nei rapporti tra loro. Il *Codex Eurici* si ridusse, di conseguenza, a valere per i rapporti tra Visigoti e tra Visigoti e Romani.

Le fonti della *Lex Romana Wisigothorum* sono copiose e appaiono riunite in modo da conferire alla compilazione il carattere di una raccolta di ben distinte opere legislative e giurisprudenziali, piuttosto che quello di una compilazione unitaria. Poco si trova dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma parecchio si rinvia del Codice Teodosiano e delle *Novellae Theodosianae*. La *Lex* contiene inoltre una larga scelta delle *Sententiae* di Paolo e l'intera *Epitome Gaii*, nonché un passo isolato dei *re-*

*sponsa* di Papiniano. È molto interessante, inoltre, la succinta e rozza *interpretatio* latina che accompagna ogni testo (ad eccezione della *Epitome Gaii*): una *interpretatio* che forse non è stata nemmeno scritta dai compilatori, nel poco tempo che ebbero a disposizione per il loro lavoro, ma che già si trovava da prima a margine o in calce al materiale utilizzato.

A differenza della *Lex Romana Burgundionum*, la *Lex Romana Wisigothorum* ebbe, anche per la ricchezza del materiale in essa raccolto, grande fortuna nell'alto Medioevo. Si giunse a chiamarla semplicemente *Lex Romana*, *Liber legum*, *Liber iuris*, sopra tutto dopo che Reccesvindo le tolse nel 654 valore legislativo e compilò, a fini di applicazione pratica, una distinta *Lex Wisigothorum* o *Reccesvindiana*. Numerose furono le epitomi che se ne fecero nei sec. VIII-IX: l'*epitome Guelferbytanæ* (sec. VIII?), l'*ep. Monachi* (sec. VIII?), l'*ep. Scintilla* (sec. IX), la *ed. Lex Romana Rætica Curiensis* o *epitome Sancti Galli* (sec. VIII-IX), l'*epitome Lugdunensis* (sec. IX), e, più diffusa di tutte, l'*epitome Aegidii* del sec. VIII.

266. Tra i resti della giurisprudenza classica sogliono essere annoverati i *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo, ma su un piano diverso da quello delle *Institutiones* di Gaio (n. 228), perché si tratta probabilmente di due compilazioni postclassiche di *vetera iura* munite di titoli apocrifi. E, comunque, opinione pacifica che esse conservano un largo substrato di passi trascritti fedelmente da opere della giurisprudenza romana e il cui contenuto è ancora, essenzialmente, diritto classico.

(a) *Tituli ex corpore Ulpiani* (Tit. Ulp., Ulp. reg. o Ulp.). Così è intitolato un codice pergameneo della Biblioteca Vaticana rimontante al sec. X e diviso in 25 *tituli*. Nel secolo scorso il Savigny dimostrò l'identità di questo codice con un codice da lungo tempo perduto, che era stato in mano al Tillio, il quale l'aveva pubblicato nel 1549 col titolo di *Ulpiani liber singularis regularum*, e al Cuiacio, il quale lo aveva ripubblicato con lo stesso titolo nel 1576. A loro volta il Tillio e il Cuiacio avevano sostenuto la coincidenza del manoscritto col *liber singularis regularum* di Ulpiano (n. 232), argomentando dal fatto che alcuni suoi brani corrispondevano letteralmente a frammenti dei *Digesta* giustinianeî (n. 274) e della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (n. 269) che erano muniti appunto di questa *inscriptio*.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* sono ordinati secondo lo stesso sistema delle *institutiones* di Gaio, con le quali hanno anche rilevanti e evidenti coincidenze di stile. Il manoscritto vaticano non ricalca tutto il manuale gaiano solo perché resta tronco in un punto che corrisponde ai primi paragrafi del libro terzo. Ma va aggiunto che i *Tituli* hanno punti di contatto anche con le opere elementari di Ulpiano, cioè dell'autore cui sono formalmente attri-

buiti, e toccano taluni argomenti (per esempio, quello del regime patrimoniale del *matrimonium*) che all'esposizione gaiana sono del tutto estranei. Ciò dato, si pone il problema della loro effettiva derivazione.

A nostro avviso, le corrispondenze risultanti dai *Digesta* e dalla *Collatio* rendono pressoché certa l'identità dei *tituli* e del *liber singularis* attribuito ad Ulpiano; i *tituli* sono cioè quasi certamente uno dei manoscritti (un manoscritto incompleto) del *liber singularis regularum*. Ma il *liber singularis regularum* fu veramente scritto da Ulpiano, o comunque edito in età classica? Ne dubitiamo fortemente: non tanto perché Ulpiano risulta anche autore di *libri septem regularum* (n. 232); non tanto perché sorprende che egli abbia potuto ricalcare così pedissequamente la sistematica e lo stesso discorso gaiano; quanto perché l'ampiezza dell'opera esorbitava largamente dai limiti di un rotolo di papiro, cioè da quello che era ai tempi classici un *liber singularis* (n. 256). È chiaro, secondo noi, che il *liber singularis regularum* è stato composto posteriormente alla diffusione della editoria su pergamena, quindi non prima del sec. IV d.C.; e lo conferma il fatto (già rilevato da altri) che nei *Tituli* (quindi, per noi, nel *liber singularis*) risultano eliminate le sanzioni per i *coelibes* e gli *orbi*, in evidente applicazione di una costituzione di Costantino del 320 d.C.

Il *liber singularis regularum* sembra essere, in conclusione, una compilazione postclassica occidentale di materiali attinti prevalentemente al *corpus* delle opere di Ulpiano. Una compilazione che fu però articolata in *tituli* secondo lo schema del manuale istituzionale maggiormente in uso a quell'epoca, il manuale di Gaio. Che il dettato gaiano abbia finito per influire fortemente sulla redazione dell'opera, è cosa quindi che si spiega agevolmente.

(b) *Pauli sententiae* (PS.). Di quest'opera abbondano le trascrizioni nei vari manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265). A volte il titolo è di '*Sententiae receptae*', altre volte è di '*Sententiae ad filium*'.

L'opera si divide in 5 *libri*, ripartiti in *tituli*, ed è ordinata secondo lo schema dei *digesta*. Il testo della *Lex Romana Wisigothorum* è palesemente abbreviato, e lo ha dimostrato il Cuiacio, scoprendo in un altro codice, oggi perduto (Cod. Vesontinus), brani non riportati dai manoscritti della *Lex*. Altri estratti delle *Sententiae* si trovano in un *fragmentum Leidense* pergameneo, nei *Vaticana fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei *Digesta* di Giustiniano. I passi della *Consultatio* e dei *Digesta* sono a volte notevolmente diversi da quelli corrispondenti della *Lex Romana Wisigothorum*.

Sino a qualche decennio fa si è sempre pensato che i *libri V sententiarum* fossero veramente di Paolo (231) e che il testo ri-

portato nella *Lex Romana Wisigothorum* ne costituissero un sunto. Oggi l'orientamento è mutato. La grande maggioranza della dottrina ritiene, giustamente, che Paolo non abbia mai redatto i *libri sententiarum* e che questi siano una specie di antologia, una raccolta di massime compilata in Occidente durante il principato di Diocleziano o di Costantino, nella quale furono sfruttati come fonte principale, secondo alcuni gli scritti di Paolo, secondo altri anche gli scritti di Ulpiano e di altri autori.

Il *terminus post quem* della compilazione è costituito dal 327-328 d.C., anno in cui Costantino le conferì valore ufficiale.

267. Altre compilazioni pregiustinianee di *iura* sono l'*Epitome Gai*, i *Fragmenta Augustodunensia*, gli *Scholia Sinaitica*.

(a) *Epitome Gai* (EG.). Quest'opera, in due libri, è condotta sulla falsariga dei primi tre libri delle *Institutiones* di Gaio. Da questo modello, tuttavia, l'*Epitome* non di rado si discosta per uniformarsi al nuovo diritto vigente in Occidente.

L'*epitome* ci è nota attraverso la *lex Romana Wisigothorum*, in cui è inserita. Ad essa, come si è detto (n. 265), manca la solita *interpretatio*: il che si spiega perché l'*Epitome* è essa stessa la *interpretatio* semplificativa e riassuntiva del testo gaiano, che molto probabilmente non era più in uso nelle scuole giuridiche del regno visigotico.

Molto si discute se l'*Epitome Gai* sia stata redatta dai compilatori della *Lex Romana Wisigothorum* o sia stata invece composta anteriormente, nelle scuole occidentali, e poi sfruttata ad uso della compilazione visigotica. A noi sembra che la seconda opinione sia preferibile e che l'*Epitome*, così come le altre *interpretationes*, debba essere attribuita ad un'epoca alquanto anteriore a quella di redazione della *Lex Romana Wisigothorum*. L'ipotesi più attendibile è che essa sia stata redatta, in Gallia, ad uso di insegnamento elementare, nella seconda metà del sec. V d.C.

(b) *Fragmenta Augustodunensia* (Fr. August.). Si tratta dei resti di una parafrasi assai scialba delle *institutiones* di Gaio trovati ad Autun (l'antica *Augustodunum*): i brani di Gaio appartengono ai libri primo, secondo e quarto. Il fatto che sia parafrasato anche il libro quarto (§ 80-107), in cui si parla del desueto processo formulare, fa capire che non siamo in presenza di un'opera intesa a sostituire nella pratica dell'insegnamento il manuale gaiano, ma siamo piuttosto di fronte ai resti di un quaderno di esercitazioni per la retta comprensione delle *institutiones*, le quali erano ancora il testo base per l'educazione giuridica in Occidente. La lettura dei frammenti avverte tuttavia che lo sforzo di volgarizzazione dell'estensore non è stato eccessivamente felice nei risultati.

I *fragmenta* rimontano probabilmente alla fine del sec. IV o agli inizi del sec. V d.C.

(c) *Scholia Sinaitica* (Sch. Sin.). Furono scoperti nella seconda me-

tà del sec. XIX in un monastero del monte Sinai e sono, a differenza delle due opere precedentemente citate, una compilazione orientale.

Gli *Scholia* consistono in brevi commenti, redatti in lingua greca, ai libri 35-38 dell'opera di Ulpiano *ad Sabinum* (n. 232). Essi richiamano spesso passi di altre opere di Ulpiano o di altri giuristi classici (Paolo, Florentino, Marciano, Modestino), nonché brani di costituzioni imperiali raccolte nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. L'opera appartiene con tutta evidenza alla scuola di Oriente (Berito?) e rimonta probabilmente al V sec. d.C.

Contro la *communis opinio*, è stato sostenuto da alcuni che gli *Scholia Sinitica* furono composti dopo Giustiniano perché vi si trovano commentati tre passi ulpiani che nei *Digesta* (n. 274) sono certamente alterati. Ma la tesi è contrastata dalla circostanza che gli *scholia* fanno riferimento anche ai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, il cui uso fu interdetto da Giustiniano (const. *Summa* 3). È evidente, pertanto, che la raccolta rimonta al periodo tra il 438 e il 529 d.C. e che i tre frammenti di Ulpiano furono alterati (se furono alterati) in età pregiustiniana (anteriore alla redazione degli *scholia*).

**268.** Tra le compilazioni miste di *iura* e di *leges* del periodo postclassico emergono per la loro importanza i così detti *Fragmenta Vaticana*.

I *Fragmenta Vaticana* (FV. o Vat.) furono scoperti nel 1821 dal Mai, leggendo un *codex rescriptus* (palimpsesto) della Biblioteca vaticana, nel quale, sotto una scrittura minuscola del sec. VIII, poteva intravedersi una scrittura unciale del secolo IV-V non molto bene cancellata. I lavori di decifrazione furono resi assai difficili dal fatto che il secondo amanuense aveva diviso in tre ciascun doppio foglio pergamenaceo del primo manoscritto e che una ricomposizione del primo manoscritto non era possibile, dato che non tutti i fogli di esso erano stati sfruttati per il *codex rescriptus*, né questo era conservato intero. Per questi motivi si sono potuti ricostruire interamente soltanto 9 fogli della *scriptura prior*, mentre altri 24 fogli sono leggibili per un terzo o, tutt'al più, per due terzi. Infine, tenuto conto che alcuni dei fogli portano ancora la numerazione del *quaternio* (di otto pagine) cui appartenevano e che il numero più elevato è 28, si è potuto logicamente dedurre che il manoscritto originario comprendeva non meno di 56 doppi fogli, pari a 224 pagine scritte.

L'opera era divisa in una serie di *tituli*, di cui ci sono rimasti i seguenti: *ex empto et vendito, de usufructo, de re uxoria, de excusatione, quando donator intellegatur revocasse donationem, de donationibus ad legem Cinciam, de cognitoribus ac procuratoribus*. Ogni titolo contiene un certo numero di passi di giureconsulti (Papiniano, Ulpiano, Paolo e l'ignoto autore di un'opera *de interdictis*), cui fanno seguito (ma a volte vi sono intercalate) alcune costituzioni imperiali, principalmente di Diocleziano. È assai discusso se il sistema espositivo sia stato quello dei *digesta* (n. 219) o sia stato un sistema diverso.

A nostro avviso, conforme a quello della dottrina dominante, l'opera fu una compilazione occidentale redatta essenzialmente ad uso dei pratici e parallela alle compilazioni a catena (peraltro assai più ricche) che probabilmente si facevano in Oriente. A favore dell'origine occidentale depongono vari indizi: la citazione di alcune costituzioni di Massimiano, la mancata utilizzazione dei libri *de excusationibus* di Modestino (che erano scritti in greco), il riferimento a località dell'Occidente e mai dell'Oriente.

Difficile è il problema dell'epoca della compilazione. Il Mommsen ha sostenuto che essa sia stata fatta ai tempi di Costantino, e più precisamente intorno al 320 d.C., perché, salva una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano del 369-372 (che egli ritiene aggiunta posteriormente alla raccolta), le costituzioni più recenti sono di Costantino; ma i suoi argomenti sono stati validamente osteggiati dal Karlowa e da altri. Con la maggioranza della dottrina, noi pensiamo che la raccolta sia stata compiuta dopo il 372 (data della costituzione citata di Valentiniano I, Valente e Graziano) e prima del 438, cioè prima della pubblicazione del *Codex Theodosianus* (n. 263), che l'autore della raccolta medesima dimostra di non conoscere.

**269.** Una singolare compilazione postclassica, mista di *iura* e di *leges*, è la cd. *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (Coll.), anche denominata in passato *Lex Dei (quam praecepit Dominus ad Moysen)*.

Si tratta dei resti di una compilazione a catena, redatta in Occidente, il cui scopo è di mettere a confronto i principi giuridici romani con i principi mosaici, probabilmente per dimostrare che questi ultimi precedettero di gran lunga i primi nel tempo. A parte opinioni completamente infondate di storiografi più antichi, la dottrina è divisa tra una maggioranza che assume essere stato il compilatore della *Collatio* un cristiano, ed una nutrita minoranza che ritiene si sia invece trattato di un ebreo. A nostro avviso è più persuasiva, tutto sommato, la tesi che l'autore dell'opera sia stato un fanatico cristiano, il quale ha voluto provare ai gentili che il loro diritto era stato preceduto dalla legge mosaica.

La *Collatio* era divisa in *libri* e ogni libro era suddiviso in brevi *tituli*, ciascuno dei quali si apriva con una norma delle leggi mosaiche ('*Moyses dicit ecc.*'), cui seguivano passi di opere giurisprudenziali e di costituzioni imperiali. I giuristi sfruttati sono Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino (i cinque della legge delle citazioni). Le costituzioni sono estratte quasi esclusivamente

dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, mentre il codice Teodosiano non risulta conosciuto. A noi sono rimasti soltanto 16 titoli del primo libro, prevalentemente relativi ad argomenti di diritto criminale.

Generalmente si ritiene che la *Collatio* sia stata compiuta prima del 438 d. C., data di pubblicazione del *Codex Theodosianus*, ma dopo il 380 d. C., che è la data di una costituzione di Teodosio I da essa riferita. In senso contrario, altri hanno sostenuto una data assai più antica, di poco posteriore ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, ed hanno pertanto affermato che la costituzione di Teodosio I del 380 d. C. sia stata inserita nell'opera posteriormente.

270. Altre compilazioni, miste di *iura* e *leges*, a noi direttamente pervenute sono: il così detto *Liber Syro-Romanus*, il trattatello intitolato *De actionibus* e la *Consultatio*. Le prime due sono opere orientali, la terza è invece occidentale.

(a) Del così detto 'Libro siro-romano di diritto' (il vero titolo dell'opera è 'Δικονομαζα' o 'Leges saeculares') si possiedono alcune versioni in siriano della metà dell'VIII secolo, una versione in arabo e una in armeno: versioni, tutte, che sono state condotte su un originale greco del V secolo. Lo scopo della compilazione fu eminentemente pratico, sebbene se ne dubiti, e sembra che le versioni siriane siano state apprestate appunto per uso dei cristiani della Mesopotamia.

È notevole il fatto che non figurì alcuna traccia di *ius honorarium* in quest'opera, in cui è trattato soltanto *ius civile*, aggiornato con le costituzioni emanate da Costantino in poi. Ma l'importanza del libro siro-romano è per noi grande sopra tutto perché il diritto in esso contenuto è essenzialmente diritto romano, e minimi o insignificanti sono gli influssi del diritto straniero.

(b) Il trattatello *De actionibus* è un'operetta scritta in greco, in cui sono contenute alcune brevi definizioni concernenti i fini e la struttura delle azioni più importanti. Fu compilato probabilmente nell'età pregiustiniana, e dovette avere molta diffusione nel mondo postclassico orientale.

(c) La *Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti* (Cons.) fu opera di ben misero valore dottrinale, compilata probabilmente in Gallia verso la fine del V sec. d. C. (ma secondo alcuni autori anche dopo, nel sec. VI d. C.). Essa ci è però utile per le costituzioni che vi sono riportate, e che provengono dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-263), nonché per parecchi squarei tratti dalle *Sententiae* di Paolo (n. 266). La *Consultatio*, infatti, come dice la stessa denominazione, pare non fosse altro che una raccolta di pareri dati intorno ad alcune questioni da un giurista, non identificato, che motivava le sue opinioni citando varie costituzioni e vari passi della suddetta opera di Paolo. Meno credibile è che lo scritto fosse un manuale didattico.

## § 40. — IL 'CORPUS IURIS CIVILIS' DI GIUSTINIANO

SOMMARIO: 271. Giustiniano I e la sua opera legislativa. — 272. Il primo *Codex Justinianus*. — 273. Le costituzioni preparatorie del *Digesta*. — 274. I *Digesta*. — 275. Segue. La compilazione del *Digesta* e i predigesti. — 276. Le *Institutiones* e la riforma dell'insegnamento. — 277. Il *Codex repetitae praedlectionis*. — 278. Le *Novellae* giustiniane e postgiustiniane. — 279. Le compilazioni giuridiche bizantine.

271. Il programma, rimasto comunque inattuato, di Teodosio II, che voleva fare una grande compilazione di *leges novae* integrandola opportunamente con citazioni dei *vetera iura* (n. 263), fu largamente superato da Giustiniano I (n. 240), che non soltanto ideò, ma seppe realizzare in un tempo incredibilmente breve una serie coordinata di tre compilazioni di *iura* e di *leges* valevole tanto per i bisogni della pratica quanto per quelli della scuola. Queste tre compilazioni, riformate da successive *novellae* di Giustiniano stesso e degli imperatori posteriori, furono una ricchissima raccolta del meglio della tradizione e della scienza giuridica romana: una raccolta che è quasi integralmente pervenuta fino a noi, facendo sparire pressoché totalmente nell'ombra dei secoli il materiale precedente. La denominazione di *Corpus iuris civilis* (anche in contrapposto al *Corpus iuris canonici*), assegnatale nel 1593 da Dionigi Gotofredo (n. 11), è giustamente rimasta a segnare la grandiosità.

Dal nome di Giustiniano quale autore del *Corpus iuris* non può essere però dissociato quello di Triboniano, che dell'opera di compilazione fu, per riconoscimento di Giustiniano stesso, il coordinatore e il principale realizzatore. Le notizie che abbiamo sulla vita di quest'ultimo sono scarse ed inquadrate in valutazioni non sempre benevoli della sua figura morale. *Quaestor sacri palatii* sin dal 529 e membro (anzi, dal 530 presidente) di tutte le commissioni legislative, egli perse la carica nel gennaio del 532 per effetto della rivolta di Nika, passando alle funzioni di *magister officiorum*; ma nel maggio del 535 lo ritroviamo nuovamente *quaestor sacri palatii* ed è da presumere che in tale qualità sia stato l'ispiratore, e praticamente l'estensore, delle importanti *novellae* che Giustiniano emanò sino al 542, che va ritenuto l'anno della sua morte. Chi tenga presente che l'illirico Giustiniano, uomo di stato indubbiamente insigne, era oppresso da gravose cure politiche e non era certo un esperto del diritto (per non parlare delle acide accuse di ignoranza della stessa lingua latina che qualche avversario gli ha lanciato), si rende facilmente conto che la sua imponente legislazione non può essere derivata concretamente da lui, e sia pure dal suo *consistorium*, ma deve essere ricollegata, nella sua profondità e nella sua coerenza, alla spe-

cifica preparazione ed alla viva intelligenza di quello che egli spesso chiama il 'vir excelsus' Triboniano.

L'idea della opportunità di un *codex legum* che sostituisse gli ormai invecchiati codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-263) era sorta forse in Giustiniano già negli anni della sua collaborazione allo zio Giustino I (n. 239), e ciò spiega perché tra i primi atti del suo governo vi sia stata la nomina della commissione incaricata di redigere il primo *Codex Iustinianus* (n. 272). Ma è chiaro per molti segni che durante i lavori di questa prima commissione il programma divenne più ardito e, sopra tutto, si trasformò. Progressivamente, anche se in tempi assai brevi, l'ambizione dell'imperatore e del suo ministro divenne quella di ripristinare, in parallelo con l'unità dell'impero, l'autorità del *ius Romanorum*, fissandolo in testi esaurienti e, quanto ai *vetera iura*, definitivi. L'ambizione, vedremo poi se e quanto realizzata, di porre un argine alla ulteriore corruzione, sopra tutto in *partibus Orientis*, di quel che era il valore più alto e significativo della civiltà romana.

Lo spirito del *Corpus iuris* non può essere dunque inteso, se non lo si inquadra negli ideali di restaurazione della romanità, che Giustiniano perseguì tanto attivamente e tenacemente in tutti i campi. Conscio dell'inquinamento subito dai principi giuridici romani in due secoli e più di decadenza, Giustiniano volle, almeno entro certi limiti, porvi riparo, non solo fissando in maniera indelebile i *iura* nella sua compilazione, ma anche preventivamente modificandoli e interpolandoli, in modo da eliminare tante incertezze e discussioni che erano state sollevate, nelle scuole e nella pratica, dalla lettura dei pareri divergenti dei giuristi. Quando gli fu possibile, egli tornò senza esitazioni ai primitivi insegnamenti, o almeno a quegli insegnamenti che, in buona fede, non rendendosi conto delle modifiche apportatevi nel periodo postclassico, egli aveva ragione di ritenere genuinamente classici. In molti casi egli si sforzò di togliere di mezzo le contraddizioni e le antinomie, scegliendo o creando la soluzione migliore, per poi adattare ad essa, con adeguate interpolazioni, i testi discordi. Talvolta, infine, innovò riconoscendo l'insopprimibilità di più moderne esigenze: tuttavia cercò, sempre che gli fu possibile, di rendersi interprete fedele delle direttive giuridiche più genuinamente romane.

E in questo senso che può e deve parlarsi di 'classicismo' di Giustiniano. Egli non si propose affatto, salvo che in qualche punto sporadico, di procedere al restauro dei testi giuridici classici, che sarebbe stata opera arida di antiquariato. Egli si propose invece di ripristinare il diritto classico nel suo insieme, e di ripristinarlo non per metterlo in una vetrina, ma per farlo sopravvivere. Quando, in un famoso passo della costituzione *Tanta - Δέτα* (§ 10), egli dice

che 'multa et maxima... propter utilitatem rerum transformata sunt', bisogna credergli pienamente. Il salvataggio del diritto classico alla vita delle future generazioni implicò interventi chirurgici e manipolazioni profonde: interpolazioni non solo formali, ma sostanziali e spesso innovative. Chi, in nome dell'indubbio orientamento classicistico di Giustiniano, nega la frequenza e l'importanza degli interventi compilatori (i cd. *emblemata Triboniani*), non tanto si sottrae all'evidenza di una rigorosa esegesi dei testi, quanto mostra, a nostro avviso, scarsa comprensione storiografica del senso e del valore dell'iniziativa giustiniana.

Ma veniamo ad un esame più approfondito della grande opera legislativa di Giustiniano.

272. Poco dopo l'ascesa al potere, Giustiniano emanò la costituzione *Haec quae necessario* (13 febbraio 528), con la quale dispose la compilazione di un *Codex legum* con i materiali dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, più le costituzioni emanate posteriormente al codice Teodosiano (n. 262-264). Il codice doveva dunque differire dal Teodosiano, non solo per il suo carattere più moderno, ma anche perché vi andavano rifusi i materiali dei codici Gregoriano ed Ermogeniano (quindi anche le *leges speciales*), mentre ne andavano escluse le costituzioni che non fossero più in vigore in quanto esplicitamente o tacitamente abrogate da costituzioni successive.

Della confezione del codice fu incaricata una commissione, presieduta dall'*ex-questor sacri palatii* Giovanni, e composta altresì da Triboniano, dai *magistri militum* Leonzio e Foca, dall'*ex-praefectus praetorio* Basilide, dal *questor sacri palatii* Tommaso, dal *comes sacrarum largitionum* Costantino, dal professore costantinopolitano Teofilo e dagli avvocati Dioscoro e Presentino. La commissione fu autorizzata a modificare opportunamente le costituzioni accolte nella compilazione, nonché a spartirle o a raggrupparle secondo le esigenze dell'ordine sistematico seguito. L'opera fu compiuta in tempo brevissimo e venne pubblicata con la costituzione *Summa rei publicae* (7 aprile 529), che ne fissò l'entrata in vigore per il 16 aprile.

Il *Codex Iustinianus* del 529 non è pervenuto sino a noi, perché fu rifiuto, dopo soli quattro anni, nel *Codex repetitae praelectionis* (n. 277). È presumibile che esso fosse un raffazzonamento del *Codex Theodosianus*, né potrebbe pensarsi diversamente, data l'estrema brevità del tempo occorso per redigerlo. Nell'idea della sua profonda diversità dal secondo Codice ci conferma il ritrovamento di un papiro (POxy, 15. 1814), in cui sono elencate *per indicem* le costituzioni contenute nei

titoli 11-16 del I libro: ben poco corrisponde a questo indice l'ordine delle costituzioni contenute nel punto corrispondente del secondo Codice.

273. Fu, probabilmente, in occasione della redazione del primo Codice che a Giustiniano venne in mente, forse per consiglio di Triboniano, di procedere ad una grande compilazione di *iura*. Si trattava, almeno nelle prime intenzioni dell'imperatore e del suo ministro, di adeguarsi a modelli, come vedremo (n. 275), già diffusi in Oriente, ma di distaccarsi da essi nel senso di attingere il materiale direttamente alle opere dei giuristi classici. Compito immane, che avrebbe prevedibilmente richiesto, secondo lo stesso Giustiniano, un lavoro di almeno dieci anni.

Ma il proposito di Giustiniano, lo abbiamo detto (n. 271), non aveva carattere aridamente antiquario. Per tornare ad essere il nerbo della vita giuridica del sec. VI d.C., i *vetera iura* dovevano venir necessariamente modificati secondo orientamenti adeguati alla realtà dei tempi. E siccome da essi erano scaturiti negli ultimi due o tre secoli, principalmente in Oriente, dubbi e discussioni in gran numero, era necessario anzi tutto spianare il campo ai compilatori della raccolta con direttive precise di carattere legislativo.

A questa indispensabile opera preparatoria dei *Digesta* Giustiniano attese in due tempi. Prima dei lavori di compilazione, con una prima serie di costituzioni; durante gli stessi lavori di compilazione, con un'altra serie di costituzioni di volta in volta richieste dalle difficoltà che sorgevano nel corso dell'opera.

(a) La prima serie di costituzioni preparatorie (di numero imprecisato e non tutte identificabili) fu emessa tra l'agosto e il novembre del 530. Forse furono riunite, per comodità di consultazione, in una raccolta sistematica, che Giustiniano stesso denominò *Quinquaginta decisiones*.

Di questa raccolta non rimangono tracce, e molto si discute fra gli studiosi circa la individuazione, entro il materiale del *Codex repetitae prelectionis* (n. 277), delle costituzioni in essa già contenute. Il numero di cinquanta (si badi) si riferisce alle *decisiones*, cioè alle soluzioni adottate dall'imperatore (e per lui, presumibilmente, da Triboniano) in ordine a problemi controversi: non è cioè il numero delle costituzioni emesse da Giustiniano, che fu probabilmente inferiore a cinquanta. Dato che i *Digesta*, come vedremo (n. 274), furono divisi in cinquanta libri, si potrebbe essere tentati di credere che le *decisiones* giustinianee abbiano avuto riguardo ciascuna ai problemi (più o meno numerosi) attinenti agli argomenti prefissati per ciascun libro; ma non vi è alcun indizio che suffraghi seriamente questa possibilità.

(b) La seconda serie di costituzioni preparatorie, che Giustiniano qualifica come *constitutiones ad commodum propositi operis perti-*

*nentes*, fu emessa, dopo la nomina della commissione dei *Digesta*, tra il febbraio del 531 e l'ottobre del 532, via via che i lavori procedevano. Così almeno si suppone dagli studiosi analizzando, in relazione all'ordine delle materie dei *Digesta*, data e contenuto delle costituzioni di Giustiniano riportate dal *Codex repetitae prelectionis*.

E più che probabile, pertanto, che queste costituzioni siano state di volta in volta richieste (e suggerite) proprio dalla commissione incaricata della compilazione dei *Digesta*.

274. Esauriti i lavori preparatori delle *Quinquaginta decisiones*, Giustiniano emanò, il 15 dicembre 530, la costituzione *Deo auctore*, con cui diede incarico a Triboniano, ormai *quaestor sacri palatii*, di scegliersi dei collaboratori, per procedere ad una grande compilazione di *iura*, condotta secondo l'ordine dell'*edictum perpetuum* e del precedente *Codex*, quindi più esattamente secondo l'ordine dei *digesta* della giurisprudenza classica (n. 219). La compilazione avrebbe appunto ricevuto il nome di *Digesta seu Pandectae* (D.).

Giusta le disposizioni dell'imperatore, dovevano essere escritti i soli scritti dei giuristi classici muniti del *ius publice respondendi*, senza alcun ordine di preferenza degli uni sugli altri, ed in particolare senza dover preferire il parere di Papiniano a quello altrui. La commissione era tenuta a riferire nominativamente l'autore e l'opera dei singoli frammenti raccolti, ma era nel contempo autorizzata ad alterare nella più lata maniera i dettati originari, sia per eliminare ogni antinomia e contraddizione fra i testi, sia per adattare i testi stessi al diritto nuovo.

Triboniano scelse come collaboratori due professori di Costantinopoli (Teofilo e Cratino), due professori di Berito (Doroteo e Anatolio), il *comes sacrarum largitionum* Costantino e undici avvocati di Costantinopoli (Stefano, Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Giacomo, Costantino, Giovanni). In tutto, la commissione fu composta di 17 membri.

Contrariamente alle previsioni (n. 273), i lavori procedettero con straordinaria rapidità. In data 16 dicembre 533 Giustiniano fu in grado di pubblicare l'opera mediante la costituzione bilingue *Tanta - Δέδοικες* indirizzata *ad senatum et omnes populos*, la quale stabilì anche che i *Digesta* sarebbero entrati in vigore, con forza di legge, il 30 dicembre dello stesso anno, e che d'ora in poi fosse assolutamente vietato (sotto comminatoria della pena spettante ai falsari) di compiere opera di commentario scolastico sui materiali in essi raccolti, salvo che si trattasse di versioni letterali in greco (*κατὰ πρῶτα*), di indici riassuntivi (*ὑπόμνημα*), o di brevi note di rinvio

ad altri titoli (*παράτιλα*), 'ne verboritas eorum aliquid legibus adferat ex confusione dedecus'.

I *Digesta seu Pandectae* si compongono di 50 libri di varia ampiezza, ciascuno diviso in due o più titoli (salvo i libri 30-32, che costituiscono un titolo unico: *de legatis et fideicommissis*). Entro ogni titolo si incontra una serie di frammenti giurisprudenziali classici, ciascuno munito di una *inscriptio* contenente il nome dell'autore, il libro e l'opera escerpita (es. *ULPIANUS libro quadragesimo ad edictum*). Le edizioni moderne numerano progressivamente i frammenti entro i titoli; i pratici medievali distinsero, per comodità didattica, i frammenti più lunghi in un *principium* e in uno o più paragrafi successivi.

Ai *Digesta* fu premesso, secondo un disposto della costituzione *Deo auctore*, un *Index* degli autori e delle opere escluse. Ma l'*index*, perlomeno nell'edizione in nostro possesso (*Index Florentinus* premesso al manoscritto dei *Digesta* detto *Littera Florentina*; n. 11), non riporta tutte le opere utilizzate ed indica anche titoli di opere che non risultano utilizzate: il che ha fatto giustamente pensare che esso non sia stato affatto compilato dopo la redazione dei *Digesta*, ma sia stato redatto sulla base di elenchi antecedenti alla redazione stessa, cioè sulla base di elenchi delle opere che all'inizio della compilazione si era programmato di utilizzare.

E da rilevare che, malgrado l'ordine di Giustiniano, non figurano nei *Digesta* soltanto giuristi muniti del *ius respondendi* e che i giureconsulti di gran lunga più sfruttati sono i cinque della legge delle citazioni, con assoluta prevalenza di Ulpiano (*libri ad edictum* e *libri ad Sabinum*). Su poco più di 9000 frammenti oltre 6000 sono di Ulpiano, Paolo, Papiniano, Gaio e Modestino, circa 2500 sono di altri 7 giureconsulti classici (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Africano, Giavoleno e Marcello), mentre i rimanenti (circa 550) sono di ben 27 altri giuristi. Quanto alle opere escluse, Giustiniano si vanta di aver messo a contributo un totale di libri ammontante a circa 2000, ma i libri da cui sono stati effettivamente estratti frammenti ammontano, per l'esattezza, a 1625.

Giustiniano stesso, nella costituzione *Tanta - Δέδοικεν*, distinse i *Digesta* in sette *partes*, sia per comodità pratica (di divisione in volumina), sia per esigenze didattiche. Le sette *partes* sono: a) *primita* (libri 1-4): contengono i principi generali sul diritto e sulla giurisdizione; b) *pars de iudiciis* (libri 5-11): dottrina generale delle azioni e protezione giudiziaria della proprietà e degli altri diritti reali; c) *pars de rebus* (libri 12-19): obbligazioni e contratti; d) *umbilicus* (libri 20-27): altri istituti della materia delle obbligazioni e rapporti giuridici di famiglia; e) *de testamentis* (libri 28-36): successione testamentaria; f) parte senza nome (libri 37-44): successione pretoria e molteplici istituti eterogenei, relativi ai diritti reali, al possesso, alle obbligazioni; g) altra

parte senza nome (libri 45-50): due libri sono dedicati alla *stipulatio* e ad istituti connessi, altri due libri sono dedicati al diritto penale ('*libri terribiles*'), uno è dedicato all'*appellatio*, un altro è infine dedicato al diritto municipale, ma si chiude, si noti bene, con due titoli di carattere generale ('*de verborum significatione*' e '*de diversis regulis iuris antiqui*').

275. Il fatto che l'immensa opera dei *Digesta* sia stata portata a termine nel giro di soli tre anni (dal dicembre del 530 al dicembre del 533) ha suscitato già da secoli il problema del metodo usato dai compilatori a questo fine. Il quesito sarebbe di importanza piuttosto limitata, se la discussione di esso non aprisse uno spiraglio per la soluzione di un altro problema ben più rilevante: quello relativo alle compilazioni orientali pregiustiniane dei *vetera iura*.

In ordine al lavoro svolto dai compilatori, Giustiniano si esprime nelle sue costituzioni in maniera piuttosto vaga. Egli dice che furono consultate le opere dei giuristi classici, e dobbiamo credergli, ma non assicura che il ritaglio dei frammenti accolti nei *Digesta* fu operato dai compilatori direttamente sugli originali di queste opere. Supporre che essi abbiano fatto ricorso a qualche scorciatoia è, dunque, perfettamente lecito, almeno a chi si rifiuti di ammettere che tutto sia stato davvero frutto, per dirla con le parole di Giustiniano, di un miracolo. Ora, per la individuazione di questa scorciatoia vi è da tener conto di un dato di fatto di grandissima importanza: la scoperta delle ed. 'masse bluhmiane', operata appunto da Federico Bluhme (n. 11) agli inizi del sec. XIX.

Il Bluhme, studiando attentamente i singoli titoli dei *Digesta*, ha osservato (e dimostrato persuasivamente) che in essi, di regola, i frammenti della giurisprudenza classica (ognuno riconoscibile dalla sua *inscriptio*) non sono disposti e mescolati secondo le pure e semplici esigenze del discorso da svolgere, ma si presentano come agglutinati in tre o quattro gruppi ben distinti, ciascuno dei quali fa capo ad una certa serie di opere classiche o di libri di opere classiche. Secondo gli accertamenti del Bluhme, i raggruppamenti principali delle opere messe a contributo, raggruppamenti che egli chiamò *massae*, sono tre: una *massa sabiniana*, di 576 1/2 libri, la quale annovera tra le sue opere fondamentali (accanto a molte altre) i commentari *ad Sabinum* di Ulpiano, Pomponio e Paolo, più taluni libri dei commentari editi di Ulpiano, Paolo e Gaio; una *massa edictalis*, di 579 1/2 libri, che annovera fra le sue opere fondamentali i commentari *ad edictum* di Ulpiano, Paolo e Gaio, salvo i libri centrali, che (evidentemente per il loro stretto collegamento con gli argomenti di *ius civile*) sono stati ammessi a far parte della massa sabiniana; una *massa papiniana*, di 292 libri, che annovera fra le sue opere fondamentali i *responsa* e le *quaestiones* di Papiniano. In alcuni titoli, più brevi, non figurano utilizzate tutte e tre le masse, ma due o una soltanto; in altri titoli appare

qualche frammento estratto da opere di una quarta massa, più esigua, di 177 libri o forse meno (*appendix*). In tutti i *tituli* i gruppi di frammenti estratti dalle varie *massae* sono ordinati l'uno dopo l'altro in maniera variabile (prima la *massa sabiniana* e poi la *edictalis*, o prima la *edictalis* e poi la *sabiniana* ecc.); qualche interferenza tra i gruppi esiste (avviene cioè che tra i frammenti di una massa sia stato inserito, per le esigenze del discorso generale, qualche frammento di massa diversa), ma si tratta di eccezioni che confermano la regola. Dalla scoperta delle *massae* il Bluhme ha quindi tratto l'ipotesi che i compilatori, dopo aver prefissato in comune lo schema dei *Digesta*, si sarebbero ripartiti in tre sottocommissioni, ciascuna col compito di escerpire da una determinata massa di *iura* i frammenti adatti ad ogni singolo titolo; la sottocommissione incaricata di lavorare sulla *massa papiniana* si sarebbe occupata anche delle poche opere dell'*appendix*. Terminato questo primo lavoro, la commissione plenaria non avrebbe avuto, riunendosi di nuovo, che da ordinare meccanicamente, entro i *tituli*, i gruppi di frammenti escerpiti, operando solo minimi spostamenti di testi.

L'individuazione delle *massae* è stata ampiamente confermata, in vari sensi, da studi posteriori. L'ipotesi delle sottocommissioni, peraltro, non risolve soddisfacentemente il problema della eccezionale rapidità dei lavori della commissione triboniana: se è vero che ogni sottocommissione aveva solo un terzo del totale di circa 2000 libri da consultare, è pur vero che ognuna di esse era costituita solo da un terzo del totale dei commissari. Non sono mancati tentativi, talora veramente ingegnosi, di superare questi dubbi con congetture più o meno complesse circa l'efficiente metodo di lavoro che sarebbe stato adottato dai commissari e dai loro raggruppamenti interni. Ma, in verità, ci sembrano congetture che postulano tutte, quale più quale meno, una coordinazione, un impegno, una assiduità nei lavori piuttosto inverosimili in linea generale, salvo che in tramontate catene di montaggio o in meccanicistiche elaborazioni a 'computer'; coordinazione, impegno, assiduità nei lavori che sono comunque ancor meno verosimili in linea specifica, cioè con riferimento a quel che sappiamo dei modi di vita nella Bisanzio di Giustiniano e delle altre molteplici occupazioni cui dovettero pur attendere i commissari, sopra tutto a quanto ci consta delle traversie di Triboniano in relazione ai fatti che dettero luogo alla rivolta di Nika del 532.

È ragionevole dunque pensare che, in analogia a quanto si è visto per il *Codex Theodosianus* e per il primo *Codex Iustinianus*, ed a quanto si dirà per le *Institutiones* e per il secondo *Codex Iustinianus*, anche nel caso dei *Digesta* la brevità del tempo impiegato si spieghi essenzialmente in base al fatto che già esistevano precedenti elaborazioni più o meno vaste, che i commissari triboniani seppero convenientemente mettere a frutto. Del resto, se non risulta che siano state composte, in Occidente e in Oriente, compilazioni ufficiali di *iura* prima di Giustiniano, abbiamo, peraltro, notizia e conoscenza diretta di alcune compilazioni private (basti pensare ai *Fragmenta Vaticana*; n. 268), le quali testimoniano la strada su cui era avviata la giurisprudenza post-

classica nella sua elaborazione dei *iura*. Non solo, ma la costituzione *Omniem rei publicae* di Giustiniano, parlandoci dell'ordinamento degli studi giuridici nelle scuole orientali, ci rende noto come ormai in queste non si studiassero più direttamente, nel V sec. d.C., le opere giurisprudenziali classiche, ma si studiassero varie, e sia pur malfatte, compilazioni scolastiche (*prima pars legum, pars de iudiciis, pars de rebus, libri singulares*) evidentemente a loro volta derivate da tutto un lavoro compilatorio orientale iniziato col sec. IV d.C. (n. 256).

Vari autori moderni si sono posti, sin dagli inizi del secolo, su questa strada congetturale dei cd. 'predigesti'. Ma essi hanno peccato, a nostro avviso, taluni per eccesso e tal'altri per difetto. Tutti (o quasi) hanno poi errato nel ritenere che i precedenti dei *Digesta* siano da ravvisare nelle compilazioni di carattere scolastico di cui parla la costituzione *Omniem*, anziché in più ampie compilazioni a disposizione della pratica giudiziaria, da cui quelle compilazioni scolastiche erano derivate. Così il Hofmann ha addirittura sostenuto che i *Digesta* furono la riproduzione, con ritocchi ed interpolazioni varie, di una compilazione privata precedente e il Peters ha a sua volta ribadito, con più brillante dimostrazione che i *Digesta* erano già stati belli e compilati, nel V sec. d.C., da un privato, il quale aveva adottato proprio il metodo delle masse individuato dal Bluhme. Tesi indubbiamente troppo ardite, che si risolve in una inammissibile sconfessione delle dichiarazioni di Giustiniano, tanto più che, ove si ritenesse che i compilatori giustiniani altro non abbiano fatto che spolverare e mettere a punto, durante tre anni, un testo precedente, il problema della rapidità della compilazione si trasformerebbe in quello della singolare lentezza della medesima. Assai più verosimili debbono essere giudicate, pertanto, le non poche teorie più recenti, secondo cui i compilatori avrebbero utilizzato solo predigesti parziali, che avrebbero controllati e integrati con la consultazione diretta delle opere classiche. Tuttavia anche queste dottrine (che qui non è il caso di esporre minuziosamente) soddisfano, in concreto, ben poco, per due motivi: primo, perché non tengono conto delle masse bluhmiane, che devono invece essere considerate una scoperta tuttora valida; secondo, perché partono dal presupposto che i predigesti avrebbero avuto carattere scolastico elementare.

A nostro avviso, la distinzione dei *vetera iura* in *massae*, così come individuata dal Bluhme, non fu opera originale dei compilatori giustiniani, ma fu opera della giurisprudenza postclassica orientale dei sec. IV e V d.C. ed ebbe finalità essenzialmente pratiche, di messa a disposizione degli avvocati e dei burocrati (prima ancora che dei docenti) di cretomazie di facile consultazione. Lo scheletro delle tre *massae* principali ci sembra d'altronde evidente: da un lato il commentario ad *Sabinum* di Ulpiano (con in più i *libri ad edictum* da lui dedicati essenzialmente a temi di *ius civile*, cioè 'sabiniani'); dall'altro, il commentario ad *edictum* dello stesso Ulpiano; infine (e a parte) il complesso delle celebratissime opere casistiche di Papiniano. Questi tre testi 'di base' furono fittamente integrati, durante due secoli, con tutti i brani di altri autori che servissero ad arricchirli sia di esplica-

zioni che di varianti. Le tre compilazioni (due 'ex corpore Ulpiani' ed una 'ex corpore Papiniani') divennero col tempo altrettante diffuse 'catene' di testi giurisprudenziali, non più qualificate dal nome dell'autore del testo di base, ma qualificate piuttosto dal tipo di materiale utilizzato e ordinate rispettivamente secondo il sistema sabiano la prima, secondo lo schema dei *digesta* classici le altre due.

È umano che, disponendo di questi tre predigesti, i commissari giustiniani (non si sa e non si può dire se lavorando sempre in commissione plenaria o lavorando in sottocommissioni) abbiano, non vogliamo dire rinunciato all'idea di rifarsi direttamente alle opere classiche, ma abbiano, questo sì, prescelto la via, indubbiamente più comoda e ragionevole, di impiantare tutto il loro lavoro sui già disponibili 'predigesti' e sui frammenti della giurisprudenza classica già da questi raccolti, elaborati e ordinati. Se le cose sono andate così (come molti altri indizi, che qui non è il caso di riportare, invitano a credere), i commissari hanno dovuto sobbarcarsi ad una impresa certo non indifferente, ma certo più compatibile col tempo relativamente limitato in cui risulta che la portarono a termine: hanno dovuto, cioè, raffrontare i testi dei predigesti con gli originali classici, integrarli con altri frammenti tratti da quegli originali e dalle opere sopravvenute a loro conoscenza attraverso l'*appendix*, modificarli sulla base delle disposizioni giustiniane (n. 273) e delle loro stesse decisioni, spesso riassumerli, altre volte restaurarli e, infine, riversarli e ordinarli entro i titoli predisposti dei *Digesta*.

276. Prima ancora che fossero pubblicati i *Digesta*, Giustiniano incaricò una ristretta commissione, composta da Triboniano, Teofilo e Doroteo (membri già tutti della commissione dei *Digesta*), di redigere un manuale elementare di diritto, il quale potesse surrogare nelle scuole le ormai invecchiate *institutiones* di Gaio (n. 228).

L'opera fu compiuta in brevissimo tempo e fu pubblicata con la costituzione *Imperatoriam maiestatem* del 21 novembre 533, indirizzata alla 'cupida legum iuventus'. Anche ad essa venne conferita forza di legge, alla pari dei *Digesta*, unitamente ai quali la nuova compilazione entrò in vigore il 30 dicembre 533.

Le *Institutiones Iustiniani Augusti* (I.) furono divise in quattro libri, sul modello del manuale gaiano. Il primo libro tratta delle persone, il secondo dei rapporti assoluti reali e della successione testamentaria, il terzo della successione intestata e delle obbligazioni da atto lecito, il quarto delle obbligazioni da atto illecito, delle azioni e dei *iudicia* criminali. I frammenti ammessi nelle *Institutiones* formano, entro ciascuno dei vari titoli in cui ogni libro si ripartisce, un discorso unitario, delle cui proposizioni non è indicata la fonte. Ciò non toglie che la nostra sia opera di compilazione. È stato accertato, difatti, che il discorso risulta dalla cucitura di passi estratti

dalle *institutiones* di Gaio e dalle *res cottidianae* del pseudo-Gaio con passi derivanti dalle opere istituzionali di Florentino, Marciano, Ulpiano e Paolo, ed ancora con frammenti raccolti nei *Digesta* e con brani di costituzioni imperiali.

Quanto al metodo seguito dai compilatori delle *Institutiones*, si pensa con buon fondamento che Teofilo e Doroteo si divisero il lavoro, nel senso di redigere ciascuno due libri, sebbene vi sia incertezza circa la attribuzione della prima e della seconda coppia di libri all'uno o all'altro autore. In ogni caso, la commissione plenaria, presieduta da Triboniano, riesaminò e completò, in una stesura unitaria, l'opera preparatoria dei due *antecessores*.

Gli intenti didattici perseguiti con la compilazione delle *Institutiones* trovarono altra insigne manifestazione nella costituzione *Omnem rei publicae*, che Giustiniano indirizzò, il 16 novembre 533, ai più illustri professori universitari del tempo (Teofilo, Doroteo, Teodoro, Isidoro, Anatolio, Taleleo, Cratino e Salaminio: tutti di Berito o di Costantinopoli) per avvertirli di una riforma del vecchio piano di studi delle scuole di diritto (n. 256).

Secondo la *Omnem*, a partire dal nuovo anno accademico (533-534) gli *auditores* di Costantinopoli e di Berito avrebbero dovuto studiare: nel primo anno, le *Institutiones* ed i *παρθένα*; nel secondo anno, i sette libri *de iudiciis* o gli otto *de rebus*, più quattro libri *singulares* delle due *partes* successive (il 23, il 26, il 28 e il 30: in tema di dote, tutela, testamenti, legati); nel terzo anno, la *pars* (*de rebus* o *de iudiciis*) non studiata l'anno precedente, più altri tre libri *singulares* (20-22); nel quarto anno, i residui dieci libri *singulares* e i libri residui della *pars de testamentis*; nel quinto anno le costituzioni del *Codex Iustinianus*, aggiungendovi la lettura personale degli altri 14 libri dei *Digesta* (dal 37 al 50) non ancora studiati. Giustiniano si preoccupò anche di disporre che gli studenti di primo anno non venissero più denominati col termine scanzonato di *dupondii* (cioè di uomini da due soldi), ma avessero il nome più dignitoso di *Iustiniani novi*.

La riforma scolastica di Giustiniano comportò quindi l'abbandono delle vecchie e imperfette compilazioni scolastiche precedenti, mentre come sole scuole ufficiali furono proclamate quella di Costantinopoli e quella di Berito. Stabili infine, ottimisticamente, l'imperatore: '*discipuli nihil habeant absconditum, sed omnibus perlectis, quae nobis per Triboniani viri excelsi ministerium ceterorumque composita sunt, et oratores maximi et iustitiae satellites inveniantur et iudiciorum optimi tam athletae quam gubernatores in omni loco aevoque felices*'.

277. Il notevole numero di costituzioni innovative emanate a partire dal 530 d.C. rese necessari una riedizione ed un perfezionamento del primo *Codex Iustinianus* (n. 272). Di questo lavoro Giustiniano incaricò, ai primi del 534, Triboniano, il professore

beritense Doroteo e tre avvocati della disciolta commissione dei *Digesta* (Mena, Costantino e Giovanni).

L'opera fu condotta a termine entro l'anno e fu pubblicata con la costituzione *Cordi* del 17 novembre 534, la quale abrogò il primo codice e le costituzioni posteriori che non fossero state in esso inserite dai compilatori.

Il *Codex repetitae praelectionis* (C.I.), l'unico che ci sia conservato, è ripartito in 12 libri, a ricordo delle dodici tavole decemvirali. Ogni libro contiene numerosi titoli ed ogni titolo comprende un certo numero di costituzioni ordinate cronologicamente: ciascuna con una *praescriptio*, relativa al nome dell'imperatore e del destinatario della costituzione (es.: *Imp. Alexander A. Liciniano*), e con una *subscriptio*, relativa alla data di emanazione dell'atto (es.: *D. XIV Kal. Oct., Pompeiano et Peligno coss.*).

L'ordine delle materie è il seguente: libro I: fonti del diritto, argomenti di diritto pubblico, diritto ecclesiastico; libri II-VIII: diritto privato, secondo l'ordine dei *digesta* classici; libro IX: diritto penale; libri X-XII: diritto costituzionale e amministrativo.

La commissione incaricata della redazione del secondo Codice ebbe ampi poteri di scindere e riunire le costituzioni, secondo le esigenze dell'inquadramento sistematico, di eliminare le costituzioni non più in vigore, di riformare il dettato delle costituzioni accolte nella compilazione. Di questi poteri i commissari fecero larghissimo uso, come dimostra il confronto tra i testi che si trovano accolti tanto nel secondo Codice giustiniano quanto nel *Codex Theodosianus* (n. 263) e nelle altre raccolte precedenti e successive di *leges novae*. Ma le tracce della gran fretta con cui l'opera venne attuata sono più che evidenti.

278. L'attività legislativa di Giustiniano non si chiuse con la compilazione del *Codex repetitae praelectionis*, ma continuò sino alla sua scomparsa (565 d. C.) e fu particolarmente feconda sino al 542 d. C., anno in cui probabilmente morì Triboniano.

Forse disilluso del suo programma di restaurazione del diritto romano, l'imperatore si dedicò, in queste *novellae constitutiones* (alcune in latino ed altre in greco), a riformare intere branche del diritto, con uno spirito di indipendenza molto maggiore di quanto ne avesse dimostrato prima (n. 241). Altre costituzioni, emanate dopo la sua morte dagli imperatori successivi, vengono egualmente denominate, nell'uso corrente, *novellae*, in quanto fanno parte anch'esse di collezioni integrative del *Codex Iustinianus*.

Delle *Novellae* giustiniane e postgiustiniane non fu fatta una raccolta ufficiale, sebbene l'imperatore l'avesse promessa nella costi-

tuzione *Cordi*. Rimangono a noi alcune raccolte private, di vario carattere, fra cui vanno particolarmente menzionate le seguenti.

(a) *Epitome Iuliani*: epitome latina di 124 *novellae* (con due duplicati), pubblicata da un Giuliano, professore a Costantinopoli, intorno al 555 d. C. Ebbe molta diffusione in Italia.

(b) *Authenticum*: raccolta occidentale di 134 *novellae*, con traduzione letterale in latino (non sempre esatta) delle costituzioni greche. Pare che questa collezione sia stata compilata in Italia dopo il 1000 e rappresenti la traduzione di una collezione orientale del sec. VI d. C. Il nome di *Authenticum* deriva dal fatto che la collezione fu dapprima considerata falsa, mentre poi la Scuola giuridica bolognese (n. 11) ne affermò la autenticità.

(c) Collezione greca delle *Novellae*: contenente, in redazione conforme all'originale, 168 *novellae*, ma anche qualche costituzione imperiale anteriore al 535 d. C., quattro editti di *praefecti praetorio*, quattro costituzioni di Giustino II (565-578 d. C.), tre costituzioni di Tiberio II (578-582). Pare che la collezione sia stata fatta appunto sotto Tiberio II.

(d) Possono ricordarsi ancora: l'*epitome* di Teodoro scolastico di Ermopoli (fine sec. VI); l'*epitome* di Atanasio di Emesa (fine sec. VI); l'Appendice ad alcuni manoscritti dell'*Epitome Iuliani* (importante perché riporta la *pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*; n. 254).

279. Il carattere di definitività attribuito da Giustiniano alla sua compilazione ebbe, nelle sue costituzioni, due spiegabili ripercussioni. In primo luogo, fu abolita la legge delle citazioni di Valentiniano III (n. 254): legge ormai superata dalla scelta che, in ordine ai *vetera iura*, aveva fatto lo stesso Giustiniano con la compilazione dei *Digesta* (e con le costituzioni ad essa connesse). In secondo luogo, come già detto (n. 274), fu vietata ogni attività di elaborazione del materiale sistemato nei *Digesta* (e implicitamente nelle *Institutiones*). Che le *leges novae* raccolte nel *Codex* non potessero formare oggetto di elaborazione giurisprudenziale era, per Giustiniano, addirittura ovvio.

In particolare, il divieto di elaborazioni in ordine ai *Digesta* era un colpo diretto alla giurisprudenza, sia pratica che scolastica, bizantina, la quale aveva dato prova, con la sua attività pregiustiniana, di eccessiva libertà e indipendenza nell'interpretazione dei *iura* classici, spesso troppo disinvoltamente adattandoli alle tradizioni orientali. D'altra parte, non va tralasciato di ribadire che Giustiniano, da buon autocrate, rifuggiva dall'ammettere che gli sviluppi dell'ordinamento giuridico potessero dipendere da altro che dalla volontà imperiale e che questo suo orientamento era potenziato dal valore di *'instrumentum regni'*, e più precisamente di elemento connettivo del ricostituito *imperium Romanum*, ch'egli attribuiva alla grande compilazione.

Tuttavia la giurisprudenza bizantina non esitò, ancora in vita dell'imperatore, ad aspirare prima, poi a violare il divieto, spintavi

dalla necessità di provvedere alle esigenze di studenti e lettori di lingua greca e di adattare i principi romani (ancor troppo romani) del *Corpus iuris* alle ben diverse condizioni del mondo giuridico bizantino. Non soltanto furono fatte, in ossequio alla disposizione imperiale, versioni letterali in greco (*κατὰ πρόβα*), brevi summi dei titoli (*ἑνδίκαις*), richiami di testi paralleli contenuti in altri titoli (*παράπλευρα*). Si fecero anche *ἑνδίκαις* che erano tali solo di nome, mentre avevano la sostanza di parafrasi, e furono scritte note di commento (*παραγραφαί*) o addirittura opere monografiche su singoli argomenti (queste ultime a partire dal sec. VII d.C.). E da sospettare, del resto, che tutta questa elaborazione in lingua greca altro non fosse inizialmente che la riproduzione, con imperfetti adattamenti, del materiale accumulatosi, prima di Giustiniano, nelle scuole orientali, a ridosso dei così detti 'predigesti' (n. 275): il che contribuisce notevolmente a spiegare come mai si sia potuto dar corso tanto presto e facilmente ad una attività, che si risolveva, in buona sostanza, in una infrazione del rigoroso divieto di Giustiniano.

Di questa complessa attività ci limiteremo a fornire un quadro sommario.

(a) *Indices* dei *Digesta* furono fatti, nel sec. VI, da quattro collaboratori di Giustiniano nell'opera della compilazione: Doroteo, Cirillo, Stefano, Teofilo. Altri *indices* del sec. VII sono di autori anonimi. Si tratta, per quel che possiamo giudicare dai resti pervenuti a nostra conoscenza, di riassunti più o meno estesi integrati da *παραγραφαί* e da *προθεωρίαι*, in cui la libertà del commento va spesso a discapito della fedeltà.

Particolarmente libero appare l'*index* di Teofilo, che si arrestava probabilmente al libro 19, cioè alla fine della *pars de rebus*. Se si tiene presente che Teofilo non fece parte della commissione incaricata della compilazione del secondo *Codex* (n. 277), vien facile spiegare l'incompletezza dell'*index*. Evidentemente Teofilo morì nel corso dell'anno 534 ed ebbe appena il tempo di preparare per i suoi studenti l'*index* dei *πρόβα*, della *pars de iudiciis* e della *pars de rebus*. Inoltre, tenuto conto che l'*index* teofilino è tra tutti il meno fedele ai *Digesta*, si impone l'ipotesi che esso, ancor più degli altri, sia stato redatto rimaneggiando frettolosamente *indices* precedenti relativi ai predigesti (n. 275).

(b) *Indices* del *Codex repetitae praelectionis* composero, sempre per quanto ci risulta, Taleleo, Taleleo, Isidoro, Anatolio e Teodoro. Anche in essi il commento libero ogni tanto emerge: sopra tutto nell'*index* di Taleleo, che è il più esteso, e di cui si sospetta sia una riedizione aggiornata dell'*index* scritto in relazione al primo *Codex* (n. 272).

(c) Tra le parafrasi dei *Digesta* è a noi nota, per il tramite dei Basilici, quella di un anonimo, che venne poi personalizzato, per co-

modo di citazione, nell'Anonimo. La parafrasi ha ben poco a che vedere con dei *κατὰ πρόβα*, non solo perché è ricca di annotazioni, ma sopra tutto perché è singolarmente infedele nella traduzione dei brani degli autori riportati nei *Digesta*. Questa caratteristica ha fatto pensare già da tempo che la parafrasi dell'Anonimo sia stata la rielaborazione affrettata di una parafrasi pregiustiniana condotta sugli originali classici o, come noi preferiamo ritenere, sui predigesti.

Dello stesso autore della parafrasi sembra essere stata una raccolta delle contraddizioni che si rilevano nei *Digesta*. Anche in questo caso l'autore, per comodità di citazione, è stato personalizzato: dal titolo della raccolta, che era *περί ἐναντιοφανών*, è derivata la denominazione dell'autore come Enantiofane.

(d) Una parafrasi delle *Institutiones* pubblicò anche Teofilo, che della compilazione fu coautore. L'ampiezza dell'opera è tre volte maggiore dell'originale; quanto alla fedeltà, essa è minima verso le *Istitutiones* giustiniane, molto più accentuata verso il manuale di Gaio. Di fronte a queste constatazioni, e sempre tenendo presente che Teofilo probabilmente morì nel corso del 534, le ipotesi da farsi sono due: o la parafrasi non è in realtà di Teofilo, oppure, come noi preferiamo credere, il maestro costantinopolitano imbastì, per l'insegnamento del primo anno accademico successivo alla compilazione, un rimaneggiamento sommario della parafrasi che egli precedentemente aveva fatta ed utilizzata nella scuola del manuale di Gaio.

(e) A partire dal sec. VIII, essendo ormai invecchiata la compilazione e praticamente fuori uso in Oriente la lingua latina, si avvertì l'opportunità di procedere a nuove compilazioni in lingua greca, sia a carattere generale e sia a carattere monografico. Sono appunto del sec. VIII l'*Ecloga* (*ἐκλογή τῶν νόμων*) di Leone Isaurico e di suo figlio Costantino Copronimo, una libera rielaborazione in 18 libri del materiale giustiniano e postgiustiniano, nonché tre raccolte speciali: una in tema di diritto fondiario (*νόμος γαιοδικός*), una in tema di diritto militare (*νόμος στρατιωτικός*) ed una in tema di diritto marittimo (*νόμος ῥοδίων ναυτικός*).

Verso la fine del sec. IX Basilio il Macedone (867-886) fece poi compilare due brevi manuali di carattere generale: il *Prochiron* (*ἡ πρόχειρος νόμος*) e l'*Epanagoge* (*ἐπαναγωγή τῶν νόμων*), di cui fu pubblicata nel secolo seguente anche una edizione ampliata, la *Epanagoge aucta*.

(f) Sullo scadere del sec. IX, Leone il filosofo (866-911), realizzando un disegno di suo padre Basilio il Macedone, fece compilare da una commissione presieduta dal protospatrio Symbatio una grandiosa compilazione in lingua greca, nella quale fu rifuso unitariamente, secondo l'ordine sistematico del *Codex*, tutto il materiale del *Corpus iuris civilis*.

L'opera è nota come *Libri Basilicorum* (*τὰ βασιλικά νόμια, οἱ τὰ ἐξήκοντα βιβλία*) ed è divisa in 60 libri, suddivisi in titoli. Il materiale giustiniano non sembra desunto direttamente dal *Corpus iuris*, ma dalle parafrasi, dagli *indices* e dalle epitomi greche; sopra tutto dalla parafrasi dell'Anonimo, dall'*index* di Taleleo e dall'*epitome novellarum* di Teodoro (n. 278).

Tra il sec. X e il sec. XII i Basilici furono corredati da una ricca messe di commenti, detti *scholia*, tratti dalle parafrasi e dagli indici dei maestri bizantini sopra ricordati. Se ne possono distinguere due serie: gli *scholia antiqua* (παραραφαί τῶν παλαιῶν) del sec. X e gli *scholia recentiora* (νέαι παραραφαί) dell'età successiva.

(g) Per rendere più accessibili i troppo ampi *Libri Basilicorum*, ne furono fatti, tra il sec. X ed il sec. XI, degli indici e dei repertori. Tra gli indici ricorderemo la *Synopsis (magna) Basilicorum* del sec. X (da cui fu ricavato nel sec. XIII la più succinta *Synopsis minor* o *Liber iuridicus alphabeticus*). Tra i repertori va segnalato il *Tipucitus* (da τὶ ποῦ κείται; = dove si trova?) del giudice Patzes.

L'estremo tentativo dottrinale della giurisprudenza tardobizantina di riallacciarsi in qualche modo alla compilazione giustiniana fu compiuto nel sec. XIV da Costantino Armenopulo, autore di una sintesi dei Basilici in 6 libri nota come *Manuale legum* (ἐξαρῆλος).

## CAPITOLO V

### LA COGNIZIONE E LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO

#### § 41. — I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 280. Quadro generale. — 281. Le fonti primarie di cognizione. — 282. Segue. Le iscrizioni. — 283. Segue. Il materiale documentario. — 284. Le fonti secondarie in senso atecnico. — 285. Segue. Cicerone. — 286. Segue. La storiografia pre-augustea. — 287. Segue. La storiografia augustea e post-augustea. — 288. Segue. I grammatici, gli eruditi, i tecnologi. — 289. Segue. I retori. — 290. Segue. I padri della Chiesa.

**280.** Con riferimento a quanto già si è detto a suo tempo (n. 13) circa le fonti di conoscenza del diritto romano ed i relativi criteri di classificazione, sarà opportuno tracciare ora un quadro sommario delle cd. fonti primarie (con particolare riguardo a quelle tecniche: n. 281-283) e delle fonti secondarie in senso atecnico (n. 284-290). Il quadro è diretto a dare un'idea approssimativa (molto approssimativa) della loro consistenza e del loro variabile valore probatorio o indiziario. Esso sarà poi ampliato (ma tutt'altro che reso completo e esauriente) dai cenni che seguiranno circa i mezzi di cognizione dei singoli periodi in cui abbiamo ripartito la presente esposizione (n. 291-309).

Due avvertenze, per quanto ovvie, non vanno qui tralasciate.

La prima avvertenza è che le notizie che seguiranno sono destinate ad informare (si ripete: ad informare solo approssimativamente) circa i mezzi su cui i 'romanisti' si basano per fare storia del diritto romano, non anche circa i modi che essi adottano, i 'metodi' che essi applicano, in questo loro lavoro. Qualche cenno sulla metodologia, con particolare riguardo all'esegesi critica delle fonti, si troverà nel nostro manuale di esegesi delle fonti del diritto romano (n. 314) e nella bibliografia ivi citata. Si tenga presente peraltro che, al di là dei primi e rudimentali impianti di ogni lavoro di ricerca storica, non esiste un metodo unico e omnivalente, e tanto meno è pensabile che il metodo della ricerca possa essere esposto su pagina o impartito *ex cathedra*. Nel quadro di orientamenti generali da lui esplicitamente o implicitamente accettati, ogni storiografo, se veramente è tale, ha il 'suo' metodo, nato dai suoi propri interessi, dalle sue proprie attitudini, dalle sue proprie

esperienze e, naturalmente, dalle sue proprie capacità. Il metodo, insomma, è qualcosa di troppo personale per poter essere trasmesso ad altri. Al più (ed è comunque un bene), lo si può far conoscere, nelle sue esplicazioni concrete, agli altri studiosi (e in particolare ai discenti): i quali, se ed in quanto lo valuteranno criticamente (e non giureranno, pigramente o servilmente, 'in verba magistri'), troveranno in se stessi i germi di quello che sarà per ciascuno il 'suo' metodo.

La seconda avvertenza da fare è strettamente connessa a quella ora fatta. Un lavoro storiografico degno di questo nome non può essere svolto dal 'romanista' interrogando solo le fonti coeve (o comunque antiche) di conoscenza della materia del diritto romano. Il romanista (così come ogni storiografo) deve conoscere e far propria, convenientemente assimilandola, l'esperienza di coloro che lo hanno preceduto nella ricerca. I cenni da noi dati a suo tempo in proposito (n. 11-12) sono estremamente vaghi, forse anche involontariamente fuorvianti; d'altra parte sia di fatto che, a prescindere da poche e ridotte eccezioni (n. 325), ancora non esistono, purtroppo, delle storie affidanti della storiografia romanistica. A maggior ragione si impone pertanto al romanista l'obbligo di considerare quali mezzi di conoscenza del diritto romano anche, e non meno, gli scritti (pressoché innumerevoli) che al diritto romano sono stati dedicati nei secoli, se non addirittura le reazioni di ordine politico e sociale (quindi le interpretazioni) che il diritto romano possa avere nei secoli determinato od occasionato. Per il che rinviamo alle opere indicate più in là (n. 310 ss.) ed alla ulteriore bibliografia citata in quelle opere.

281. Giusta la definizione generale già data (n. 13), debbono intendersi per fonti primarie di cognizione del diritto romano i documenti e le testimonianze dirette di esso, sia nelle sue norme che nelle sue applicazioni. Le testimonianze possono trovarsi un po' dovunque, come trascrizioni fedeli di norme o rappresentazioni obbiettive di situazioni. I documenti, quale che sia il loro contenuto, rivestono la forma di iscrizioni, di papiri o di ritrovati archeologici in genere.

I 'ritrovati archeologici' in genere, nella loro straordinaria varietà (avanzi di cose, di raffigurazioni pittoriche o scultoree, suppellettili, monili, monete ecc.) meriterebbero un discorso assai lungo, che qui peraltro deve essere necessariamente trascurato. Quella di 'archeologia' è ormai una denominazione amplissima che, sorta con una accezione approssimativa nel sec. XVII, per il moltiplicarsi delle scoperte ed il loro estendersi a sempre più vaste zone della terra nota

agli antichi, per il variare della loro natura e per l'affinarsi dei metodi di studio, ha portato a svariate specializzazioni. Si parla infatti di Archeologia preistorica (anche detta Paleontologia), Egittologia, Archeologia della regione mesopotamica (anche detta Assiriologia), Archeologia del vicino Oriente (Siria, Anatolia), Archeologia greca, Etruscologia, Archeologia romana, Archeologia cristiana, Archeologia bizantina, Geografia e topografia antica, Numismatica e Metrologia.

Qui sia detto soltanto questo: che per certi periodi o per certe zone non si dispone di testimonianze scritte (dirette o indirette) delle istituzioni giuridiche di Roma antica, per cui bisogna particolarmente fidare nell'ausilio dell'archeologo, il quale con la osservazione, l'analisi e l'ordinamento dei ritrovamenti supplisce agli inevitabili limiti della filologia. L'archeologia ha il merito, ad esempio, di aiutare validamente il romanista nella ricostruzione del periodo arcaico del diritto romano (VIII-IV sec. a.C.) e nella ricostruzione della vita romana nelle province dell'Impero.

Tra i ritrovati archeologici vanno annoverate le monete, le quali, sia per le scritte che per le figurazioni (anche allegoriche) in esse contenute, fanno testimonianza delle condizioni socio-economiche del tempo in cui furono emesse. I risultati della numismatica sono dunque preziosi per l'opera dello storiografo, che a quella disciplina attinge dati per la ricostruzione dell'evò antico. Le più importanti raccolte statali di monete antiche sono quelle di Londra (*British Museum*), Parigi (*Cabinet des Medailles* presso la *Bibliothèque Nationale*), Berlino (*Staatliches Museum*), Budapest (*Magyar Nemzeti Múzeum*), Vienna (*Münzenkabinett*), Modena (*Gabinetto Estense*), Firenze (*Museo Archeologico*), Roma (*Museo Vaticano e Museo Nazionale*) e Napoli (*Museo Nazionale*).

282. Le 'iscrizioni' sono rappresentazioni grafiche effettuate, in latino o in altra lingua, su materiali durevoli (pietra, marmo, bronzo ecc.). L'uso di esse, oggi frequente, fu ancor più esteso nell'antichità. Ed attraverso i molti resti che tuttora rimangono delle antiche iscrizioni (o, quanto meno, attraverso gli 'apografi', le riproduzioni figurate che restano di iscrizioni scomparse) è dato riunire molte ed interessanti notizie sul diritto vigente nei vari periodi della storia romana.

Quando sono relative ad argomenti giuridici, le epigrafi possono normalmente considerarsi fonti in senso tecnico. Ma non sempre è lecito partire da questo presupposto: gli elogi sepolcrali, ad esempio, possono ben dare notizie inesatte, od usare una terminologia giuridicamente inesatta o non rigorosa, e via dicendo. Vi è, inoltre, a proposito delle iscrizioni, il pericolo, da tener sempre presente, che il lapicida (così come lo scriba, per quanto riguarda i manoscritti) sia incorso in errori di trascrizione o in omissioni, o che, peggio, abbia cercato di riparare un errore esistente nel-

l'originale da cui trascriveva con parole o frasi di suo proprio conio. Né va dimenticato che, quanto alle iscrizioni oggi non più esistenti, può anche darsi che ne sia inesatto l'apografo e, persino, che esse siano state oggetto, per motivi campanilistici o altro, di una parziale o totale falsificazione.

Solo nel sec. XIX è stata pubblicata una raccolta completa ed esatta delle iscrizioni latine (*Corpus inscriptionum Latinarum* = *CIL.*), cui si è poi aggiunta una raccolta delle iscrizioni in lingua greca (*Corpus Inscriptionum Graecarum* = *CIG.*).

(a) Il *CIL.*, ora in 16 volumi, è articolato, per quanto riguarda la distribuzione del materiale, secondo un criterio geografico. Le iscrizioni, concernenti a) Pompei, Ercolano e Stabia, sono riunite nel vol. IV; b) la Gallia Cisalpina, nel V; c) Roma, nel VI e XV; d) il Lazio, nel XIV; e) Calabria, Apulia, Samnium, Sabina, Picenum, nel IX; f) Bruttium, Lucania, Campania, Sicilia, Sardinia, nel X; g) Aemilia, Etruria, Umbria, nell'XI; h) la Spagna, nel II; i) le province orientali e l'Ilirico, nel III; j) la Britannia, nel VII; m) l'Africa, nell'VIII; n) la Gallia Narbonense, nel XII; o) le altre Gallie e la Germania, nel XIII. Sono stati pubblicati (e possono ancora esser pubblicati) fascicoli di supplemento con le nuove scoperte, sì che il *CIL.* viene continuamente aggiornato. Si sottraggono al criterio geografico: il vol. I, del 1863, che contiene le iscrizioni più antiche (sino al 44 a.C.), edite dal Mommsen, e i calendari e i fasti, editi dallo Henzen; il vol. XVI, in cui sono raccolti i diplomi militari; il vol. XVII, non ancora apparso, che sarà dedicato alle pietre miliari.

Possono considerarsi supplementi al *CIL.*: i nove volumi della *Ephemeris epigrafica* (1872-1913), contenente però anche articoli e dissertazioni di epigrafia romana; il fascicolo *Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica* edito dal Pais (1888), contenente addenda al vol. V del *CIL.*; le *Inscriptions latines de Gaule (Narbonnaise)*, a cura di Espérandieu (1929); le *Antike Inschriften aus Jugoslavien. I. Noricum und Pannonia superior*, a cura di Hoffiler e Saria (1938), aggiornate ora da A. e J. Sasel, *Inscriptiones Latinae quae in Jugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt* (1963); le *Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc)*, a cura di Cagnat, Merlin, Chatelain (1923); *The Inscriptions of Roman Tripolitania*, a cura di Reynolds e Ward Perkins (1952; un supplemento, a cura sempre di Reynolds, è in *Papers Brit. School Rome* 1955); le *Inscriptions latines du Maroc*, a cura di Chatelain (1942); le *Inscriptions latines de la Tunisie*, a cura di Merlin (1944); *The Roman Brick-stamps not published in vol. XV-1 of the « Corpus Inscriptionum Latinarum »*, a cura di Bloch, in *Harvard Studies in Class. Phil.* 1947 (= rist. 1967); le *Inscriptions du port d'Ostie*, a cura di Thylander (1952); l'*Epigrafia jurídica de la España romana*, a cura di D'Ors (1953); le *Inscriptiones nonnullae nondum editae in Italia repertae*, a cura di Ciprotti, in *Helikon*

1964; il vol. *CIL. Auctarium. Inscriptiones Latinae Liberae rei publicae. Imagines*, a cura di Degrassi (1965).

(b) Il *Corpus Inscriptionum Graecarum* (*CIG.*), s'iniziò nel 1815 e consta di quattro volumi (pubblicati tra il 1828 e il 1859) cui si aggiunse nel 1877 un indice. Le iscrizioni contenute nel *CIG.* si trovano raggruppate secondo un criterio geografico e ciascuna è illustrata da un ampio commento.

Non era ancora terminata la pubblicazione del *CIG.*, che nuovi studi e nuove scoperte sollecitarono la pubblicazione (avvenuta tra il 1873 e il 1888) di un nuovo corpus, il *Corpus Inscriptionum Atticarum* (*CIA.*). Ma anche la nuova opera apparve inadeguata all'incalzare dei ritrovamenti ed alle nuove esigenze scientifiche. Fu perciò che nel 1902 il Wilamowitz-Moellendorf diede il via ad una raccolta in cui confluirono le parti già elaborate nelle edizioni precedenti: le *Inscriptiones Graecae* (*IG.*). In questo corpus le iscrizioni sono accompagnate da un brevissimo commento e sopra tutto da uno scrupoloso apparato critico, da ampie introduzioni ai singoli volumi, ricche di notizie topografiche, storiche ed archeologiche, utili all'inquadramento delle iscrizioni delle singole città o delle singole regioni.

Delle *Inscriptiones Graecae* è in corso la pubblicazione di una più agile *editio minor*, anch'essa in vari volumi.

(c) Sono stati, inoltre, redatti degli utilissimi florilegi di epigrafi latine. Tra questi il più importante è quello del DESSAU, *Inscriptiones Latinae selectae* (*I.L.S.*: 3 voll., 1892-1916). Le epigrafi sono raccolte per argomento e nell'ambito di ciascun argomento sono disposte cronologicamente.

Altre sillogi utili sono il *Recueil de textes latins archaïques*, curata da Ernout (s.d.); i *Remains of old Latin. IV. Archaic Inscriptions*, di Warmington (1940); le *Vulgarlateinische Inschriften*, del Diehl (1910); le *Inscriptiones Latinae Christianae veterae*, a cura del Diehl, in tre volumi (1925-1931); le *Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes*, a cura di Cagnat e altri, in 4 voll. (1901-1927; rist. 1967); le *Pompeianische Inschriften*, a cura di Krenkel (1961).

Delle altre raccolte epigrafiche, particolarmente giovevoli allo storiografo del diritto sono: le *Inscriptiones Italiae*, in cui il materiale, di norma, è raggruppato per *regiones* (l'opera, a cura di vari autori, si pubblica dal 1931); le *Inscriptions latines de l'Algerie*, a cura di St. Gsell e altri, vol. I (1922 = rist. 1965), vol. II (1957); le *Inscriptions grecques et latines de la Syrie*, ora in 5 voll. (1929-1962); le *Inscriptiones Bavaricae Romanae sive inscriptiones provinciae Raetiae adiectis aliquot Noricis Italicisque*, a cura di Vollmer (1915); il *Corpus inscriptionum Etruscarum*, a cura di Pauli, vol. 22 (1893-1907; rist. 1964); le *Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res eandem provinciarum pertinentes*, a cura di Dobó (1940); *Lindos, Fouilles de l'Acropole*, a cura di Blinkenberg e Kinch, 2 voll. (1941); le *Inscriptiones Creticae*, di M. Guarducci, in 4 voll. (1935-1950); i 12 voll. (per ora) di *Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, a cura di L. Robert e J. Robert (1910-1961); le *Inscriptiones*

*Christianae urbis Romae saec. VII*, a cura di de Rossi, in 2 voll. (1915-1935); le *Inscriptiones romanas de Galicia. I. Santiago de Compostela*, edite da A. D'Ors e F. Bonza (1949); *Les inscriptions antiques de Paris. I. Texte; II. Planches*, edite da P. M. Duval (1960); le *Griechische und lateinische Inschriften der Wiener Antikensammlung*, a cura di R. Noll (1962); le *Inscriptiones Latinae liberae Rei Publicae*, a cura di A. Degraisi, vol. I (1965), vol. II (1963).

283. Il materiale documentario è costituito da documenti scrittori antichi, usualmente distinti in papiri e *ostraka*. Col termine generico, o meglio parziale, di 'papiri' si sogliono indicare tutte le rappresentazioni grafiche operate su materiali di corrente scrittura nell'antichità: non solo rotoli di papiro, ma anche fogli di pergamena, tavolette cerate. Gli 'ostraka' sono, in particolare, i cocci di anfore e di vasi di terracotta graffiti nella parte convessa. Ma si avverte che sono giunti sino a noi anche altri materiali utilizzati nell'antichità per scrivere: dall'Egitto, ad esempio, ci sono pervenuti documenti scritti su stoffe, sulle bende delle mummie e simili.

Se poco numerose sono le tavolette cerate oggi disponibili, in maggior numero, causa la maggior durezza loro, sono i papiri e le pergamene, che ci permettono di conoscere testi di provvedimenti, brani di opere giuridiche, e, quel che qui più interessa, atti giuridici di ogni sorta. Di papiri è immensamente ricco l'Egitto, che fu per gran tempo provincia romana (dal 30 a. C.), ed ivi sono state iniziate, a partire dalla fine del sec. XVIII, ricerche sistematiche da istituzioni culturali di vari paesi del mondo, che curano, ciascuna in una propria raccolta, la pubblicazione degli apografi relativi per uso degli studiosi.

Quanto alle pergamene, molte sono giunte sino a noi attraverso le biblioteche medioevali, in virtù della circostanza che si ritenne di poterle utilizzare per ulteriori scritture, cancellando sommariamente le tracce delle scritture originali (palinsesti o *codices rescripti*). L'interesse dei moderni per l'antichità classica ha fatto sì che, con acconci sistemi, si sia fatta rivivere in questi palinsesti la *scriptura prior*.

(a) Le edizioni di papiri greci e latini ci citano indicando di solito o la località di provenienza dei papiri o quella in cui sono attualmente conservati o il nome del personaggio antico cui si riferiscono, o lo studioso o l'istituzione culturale da cui sono state curate le edizioni o combinando variamente le dette caratteristiche. Per citarle più facilmente si è introdotto l'uso di sigle. Le più importanti per lo studio del diritto romano e degli altri diritti dell'antichità sono le seguenti:

P. AMER. = *Catalogue of Greek and Latin Papyri and Ostraca in*

*the possession of the University of Aberdeen*, a cura di E. G. Turner, Aberdeen 1939;

P. ACHM. = *Les papyrus grecs d'Achmim, à la Bibliothèque Nationale de Paris*, a cura di P. Collart, Cairo 1931;

P. ADL. = *The Adler Papyri: The greek texts*, a cura di E. N. Adler, J. G. Tait e F. M. Heichelheim, i testi demotici a cura di F. L. Griffith, Oxford-London 1939;

P. AMH. = *The Amherst Papyri... of... Lord Amherst...*, a cura di P. B. Grenfell e A. S. Hunt, I, London 1900; II, London 1901;

P. ANI. = v. *infra* P. GRON.

P. ANT. I. = *The Antinoopolis Papyri, Part. I*, a cura di C. H. Roberts, London 1950;

P. ANT. II. = *The Antinoopolis Papyri, Part. II*, a cura di J. W. B. Barns e H. Zilliacus, London 1960;

APOKRIMATA = *Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters*, testo e commento a cura di Westermann e Schiller, New York 1953;

P. ATH. = v. *infra* P.S.A. ATHEN.

P. BAD. = *Veröffentlichungen aus den Badischen Papyrus-Sammlungen*, testi demotici, copti e greci a cura di W. Spiegelberg, F. Bilabel e G. A. Gerhard, attualmente in 6 voll., Heidelberg 1923-38;

P. BAS. = *Papyrusurkunden der öffentlichen Bibliothek der Universität zu Basel*, a cura di E. Rabel, e contratto copto a cura di W. Spiegelberg, Göttingen 1917;

P. BERL. FRISK = *Bankakten aus dem Faijûm nebst anderen Berliner Papyri*, a cura di H. Frisk, Göteborg 1931;

P. BERL. LEIHG. = *Berliner Leihgabe griechischer Papyri*, a cura di T. Kalen, Uppsala 1932;

P. BERL. MÖLLER = *Griechische Papyri aus dem Berliner Museum*, a cura di S. Möller, Göteborg 1929;

P. BERL. ZILL. = *Vierzehn Berliner Griechische Papyri*, a cura di H. Zilliacus, Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum XI, 4, Helsingfors 1941; *Late Byzantine Land - Leases from Hermopolis*, XIV 3, 1947;

B.G.U. = *Aegyptische Urkunden aus den kgl. (staatl.) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, 4 voll. litogr. in fol., 1895-1812; voll. V-IX a stampa, in 8°, 1919-37 (collaboratori princ. U. Wilcken, P. Viereck, F. Krebs, W. Schubart). Il vol. V contiene il *Πρόγραμμα ἰσίου λόγου* (citato GNOM.). Esistono anche i B.K.U. = *Berliner Koptische Urkunden*, Berlin 1904;

P. BON. = *Papyri Bononienses I*, a cura di O. Montevocchi, Milano 1953;

P. BOUR. = *Les papyrus Bouriant*, a cura di P. Collart, Paris 1926;

P. BREM. = *Die Bremer Papyri* (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften), a cura di U. Wilcken, Berlin 1936;

P. CAIR. ISIDOR. = *The Archive of Aurelius Isidorus in the Egyptian Museum, Cairo, and University of Michigan*, a cura di A. E. Boak e H. Ch. Youtie, Ann Arbor 1960;

P. CAIR. MASP. = *Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire; Papyrus grecs d'époque byzantine*, a cura di J. Maspero, in 3 voll., Cairo 1911-19;

P. CAIR. PREIS. = *Griechische Urkunden des ägyptischen Museums zu Kairo*, a cura di F. Preisigke, Strassburg 1911;

P. CAIR. ZEN. = *Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire: Zenon Papyri*, a cura di C. C. Edgar, Cairo 1925-40, 5 voll. La serie è stata completata con un V volume a cura della « Société Fouad I de Papyrologie », editori G. Guéraud e P. Jouguet, Cairo 1940; nel 1951 è stato pubblicato un fascicolo di *Planches*;

P. COL. I = P. COL. INV. 480 = *Upon Slavery in Ptolemaic Egypt*, a cura di W. L. Westermann, New York 1929;

P. COL. II = *Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia*, a cura di W. L. Westermann e Cl. W. Keyes, New York 1932;

P. COL. ZEN. = *Zenon Papyri. Business papers of the Third Century B. C. dealing with Palestine and Egypt*, vol. I, a cura di W. L. Westermann e E. S. Hasenoechl, New York 1934; vol. II, a cura di W. L. Westermann, Cl. W. Keyes e H. Liebsny, New York 1940;

C.P.J. = *Corpus Papyrorum Judaicarum*, vol. I a cura di A. Tcherikover e A. Fuks, Cambridge 1957; vol. II a cura degli stessi, Cambridge 1960; vol. III a cura degli stessi e M. Stern, Cambridge 1964.

C.P.L. = *Corpus Papyrorum Latinarum*, a cura di R. Cavenaille, Wiesbaden 1956-59, in 4 voll.;

C.P.R. = *Corpus Papyronum Raineri archiducis Austriae (Vindobonae)*: vol. I: *Griechische Texte*, a cura di C. Wessely con la coll. giuridica di L. Mitteis, 1895; vol. II: *Koptische Texte*, a cura di J. Krall, 1895; vol. III: *Arabische Texte*, a cura di A. Grohmann, 1923-24; vol. IV: *Die koptischen Rechtsurkunden der Papyrussammlung der Oesterreichischen Nationalbibliothek*, a cura di W. Till, 1958;

P. CORNELL = *Greek Papyri in the Library of Cornell University*, a cura di W. L. Westermann e C. J. Kraemer, New York 1926;

P. DURA = *The Excavations at Dura Europos*, a cura di M. Rostovzeff e C. B. Welles, l'ultimo volume pubblicato è il V, Part I (Final Report): *The Parchments and Papyri*, a cura di C. B. Welles, R. O. Fink e J. F. Gilliam, New Haven 1959;

P. EDFOU = *Les papyrus et les ostraca grecs, in Tell-Edfou. Fouilles Franco-Polonoises. Rapport*, voll. I-III, a cura di J. Manteuffel, Cairo 1937-50;

P. EHV. = *Ägyptische Eheverträge (Aegyptologische Abhandl. Bd. I)* a cura di Lüddeckens, Wiesbaden 1960;

P. ELEPH. = *Elephantine Papyri*, a cura di O. Rubensohn, Berlin 1907;

P. ENTEUX. = *Public. de la Soc. Roy. Egyptienne de papyrologie. Textes et documents: I 'Εντεούεις. Requêtes et plaintes adressées au roi d'Égypte au III<sup>e</sup> siècle av. J. C.*, a cura di O. Guéraud, Cairo 1931-32;

P. ERLANGEN = *Die Papyri der Universitätsbibliothek Erlangen*, a cura di W. Schubart, Leipzig 1942;

P. FAM. TERT. = *A Family-archive from Tebtunis (Papyrologica Lugduno-Batava, vol. VI)*, Lugduni Batavorum 1950, a cura di B. A. van Groningen;

P. FAY. = *Fayûm twons and their Papyri*, a cura di B. A. Grenfell, A. S. Hunt e D. G. Hogarth, London 1900;

P. FLOR. = *Papiri fiorentini, documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina* (in 'Mon. ant. R. Accad. Lincei'): I (ed. G. Vitelli), 1906; II (ed. D. Comparetti), 1908-11; III (ed. G. Vitelli), 1915;

P. FOUAD = *Les Papyrus Fouad I* (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents III), a cura di A. Bataille, O. Guéraud, P. Jouguet e altri, Cairo 1929;

P. FOUAD I UNIV. = *Fouad I University Papyri*, a cura di D. S. Crawford (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents VIII), Alessandria 1949;

P. FRANKF. = *Griechische Papyri aus dem Besitz des Rechtswissenschaftlichen Seminars der Universität Frankfurt*, a cura di H. Lewald, Heidelberg 1920;

P. FREIB. = *Mitteilungen aus den Freiburger Papyrussammlungen*, a cura di W. Aly, M. Gelzer, J. Partsch e U. Wilcken, Heidelberg 1914-27, in 3 parti;

P. GEN. I = *Les papyrus de Genève. I. Papyrus grecs*, a cura di J. Nicole, Genève 1896-1900;

P. GEN. II = *Textes grecs inédits de la collection papyrologique de Genève*, a cura di J. Nicole, Genève 1909;

P. GEN. LAT. = *Archives militaires du I<sup>er</sup> siècle*, a cura di J. Nicole e C. Morel, Genève 1900;

P. GIESS. = *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen I*, a cura di O. Eger, E. Kornemann e P. M. Meyer, Leipzig-Berlin 1910-12;

P. GIESS. UNIV. BIBL. = *Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giessener Universitätsbibliothek*, a cura di H. Kling ed altri, Giessen 1924-39, in 6 voll.;

P. GOODSP. = *Greek Papyri from the Cairo Museum*, a cura di E. Goodspeed, Chicago 1902;

P. GÖT. = *Papyrus grecs de la Bibliothèque Municipale de Gothenbourg*, a cura di H. Frisk, Göteborg 1929;

P. GRAD. = *Griechische Papyri des Sammlung Gradenwitz*, a cura di G. Plaumann, Heidelberg 1914;

P. GRENF. I = *An Alexandrian Erotic Fragment and other Greek Papyri chiefly Ptolemaic*, a cura di B. P. Grenfell, Oxford 1896;

P. GRENF. II = *New Classical Fragments and other Greek and Latin Papyri*, a cura di B. P. Grenfell e A. S. Hunt, Oxford 1897;

P. GRON. = *Papyri Groninganae: Griechische Papyri der Universitätsbibliothek zu Amsterdam*, a cura di A. G. Roos, Amsterdam 1933;

P. GR. SOC. IT. = *Papiri greci delle collezioni italiane. Scrittura documentaria*, a cura di M. Norsa, Roma, fasc. 1 (1928), 2 (1939), 3 (1946);

P. GURUB. = *Greek Papyri from Gurub*, a cura di J. G. Smyly, Dublin 1921;

P. HAL. = *Dikaionmata. Auszüge aus alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philol. Seminars der Universität Halle mit einem Anhang weiterer Papyri derselben Sammlung*, ed. a cura della 'Graeca Halensis', Berlin 1913;

P. HAMB. = *Griechische Papyrus-Urkunden der Hamburger Staats- u. Universitätsbibliothek* I, a cura di P. M. Meyer, Leipzig-Berlin 1911-24; II, a cura di B. Snell, Hamburg 1954;

P. HARRIS = *The Rendel Harris Papyrus of Woodbrooke College Birmingham*, a cura di J. E. Powell, Cambridge 1936;

P. HAUN. = *Papyri Graecae Haunienses*, fasc. I, a cura di T. Larsen, Copenhagen 1942;

P. HERM. = Parte V degli *STUD. PAL.* (v. *infra*) = *Corpus Papyrorum Hermopolitanorum*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1905;

P. HERM. REES = *Papyri from Hermopolis and other documents of the Byzantine Period*, a cura di B. R. Rees, London 1964;

P. HIBEH = *The Hibeh Papyri*, parte I, a cura di B. P. Grenfell e A. S. Hunt, London 1906; parte II, a cura di E. G. Turner e M. Th. Lenger, London 1955;

P. JAND. = *Papyri Jandanae*, a cura di C. Kalbfleisch e altri, Leipzig 1913-38, in 8 parti;

P. JENA = *Jenaer Papyrusurkunden*, a cura di Fr. Zucker e Fr. Schneider, Jena 1926;

P. JEWS = *Jews and Christians in Egypt*, a cura di H. I. Bell, London 1924;

P. KL. FORM. = Parti III e VIII degli *STUD. PAL.* (v. *infra*) = *Griechische Papyrusurkunden kleineren Formats*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1904-08;

P. KÖLN AEGYPT. = *Kölner ägyptische Papyri*, a cura di D. Kurt, H. I. Thissen e M. Weber, Köln 1980;

P. LILLE = *Papyrus grecs* (Inst. Papyrologique de l'Univ. de Lille), a cura di P. Jouguet, P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual, Paris 1907-28, 2 voll. (il II vol. contiene papiri da Magdòla nel Fayòm, piú tardi riediti a cura del Guéraud in P. ENT.);

P. LIPS. = *Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig*, vol. I, a cura di L. Mitteis, Leipzig 1906;

P. LOND. = *Greek Papyri in the British Museum: catalogue with texts*, I (1893), II (1898), a cura di F. G. Kenyon; III (1907), a cura di F. G. Kenyon e H. L. Bell; IV (1910), V (1917), a cura di H. I. Bell, London;

P. LOND. INV. 131 Ro = *La propriété foncière privée dans l'Égypte de Vespasien et sa technique agricole d'après P. Lond. 131 Recto*, a cura di A. Swiderek, Wrocław 1960;

P. LUDG. BAT. = *Papyri Graeci Musei Antiquarii publici Lugduni-Batavorum*, a cura di C. Leemans, in 2 voll., Leyden 1843-85;

P. LUND = *Aus der Papyrussammlung der Universitätsbibliothek in Lund*, a cura di A. Wifstrand, K. Knudtzon e altri, 5 voll. con indice, Lund 1935-1947;

P. MAGD. = P. LILLE II;

P. MARMARICA = *Il papiro Vaticano greco II*, a cura di M. Norsa e G. Vitelli, Città del Vaticano 1931;

P. MERTON I = *A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the collection of W. Merton*, vol. I, a cura di H. I. Bell e C. H. Roberts, London 1948;

P. MERTON II = *A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the collection of W. Merton*, vol. II, a cura di B. R. Rees, H. J. Bell e J. W. Barns, Dublin 1959;

P. MEYER = *Griechische Texte aus Aegypten*: I, *Papyri des Neuestantlichen Seminars der Univ. Berlin*; II, *Ostraka der Sammlung Deissmann*, a cura di P. M. Meyer, Berlin 1916;

P. MICH. = *Papyri in the University of Michigan collection*, I-VIII, 1931-51 — [I piú interessanti per lo studio del diritto: II, A. E. R. Boak, *Papyri from Tebtynis*, 1933; III, J. G. Winter, *Miscellaneous Papyri*, 1936; V, Cl. M. Husselmann, A. E. R. Boak, W. F. Egerton, *Papyri from Tebtynis*, Part. II, 1944; VI, H. Ch. Youtie, O. M. Pearl, *Papyri and Ostraka from Karanis*, 1946; VII, H. A. Sanders, J. E. Dunlap, *Latin Papyri*, 1947; VIII, H. Ch. Youtie, J. G. Winter, *Papyri and Ostraka from Karanis*. Series II. 1951];

P. MICH-ZEN = *Zenon Papyri*, vol. I della collezione Michigan cit. innanzi, a cura di C. Edgar, 1931;

P. MIL. = *Papyri Milanese*, vol. I, fasc. I, a cura di A. Calderini, Milano 1928; altri papiri vengono editi a cura di vari autori nella rivista *Aegyptus* dal 1935 in poi;

P. MIL. VOGLIANO = *Papiri della Regia Università di Milano*, vol. I, a cura di A. Vogliano, Milano 1937; vol. II (ora *Pap. dell'Università degli studi di Milano*), a cura di I. Cazzaniga, G. Pugliese-Carratelli, V. Arancio-Ruiz, G. Flore, M. Talamanca, M. Vandoni e altri, Milano 1961; vol. III, a cura di I. Cazzaniga, M. Vandoni, E. Cantarella, E. Bresciani e altri, Milano 1965;

P. MON. = *Veröffentlichungen aus der Papyrussammlung der Kgl. Hof- u. Staatsbibl. zu München*. I. *Byzantinische Papyri*, a cura di A. Heisenberg e L. Wenger, Leipzig-Berlin 1914;

M. CHREST. = Mitteis, *Chrestomathie* (v. *infra*);

P. MOR. = *Les grottes de Murabba'at*, a cura di P. Benoit, O. P. J., T. Milik e R. De Vaux, Oxford 1961;

P. OSL. = *Papyri Osloenses*, a cura di S. Eitrem e L. Amundsen, 3 voll., Oslo 1925-36;

P. OXFORD = *Some Oxford Papyri*, a cura di E. P. Wegener, Leyden 1942 (vol. III della serie Papyrologica Ludgumo-Batava); *Plates*, Leyden 1948;

P. ONY. = *The Oxyrhynchus Papyri*, voll. 1-17 a cura di B. P. Grenfell, A. S. Hunt e altri, 1898-1927; voll. 18-29 a cura di E. Lobel, Ch. Roberts e altri, 1941-63;

P. PAR. = *Notices et textes des papyrus grecs du Musée du Louvre et de la Bibliothèque Impériale*, a cura di Letronne e Brunet de Presle, Paris 1865;

P. PETRIE = *The Flinders Petrie Papyri*, con traduzioni, commenti

e indici (Roy. Irish Acad., Cunningham Memoires) I, 1891; II, 1893, a cura di J. P. Mahaffy; III, a cura di J. P. Mahaffy e J. G. Smyly, Dublin 1905;

P. PEYRON = v. P. TOR.;

P. PITHAG. = *Papyrus de Philadelphie*, a cura di J. Scherer (Publ. de la Soc. Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents VII), Le Caire 1947;

P. PRINC. = *Papyri in the Princeton University Collections*, a cura di A. G. Johnson, H. B. Hoesen, E. H. Kase jr., S. P. Goodrich, in 3 voll., Baltimore e Princeton 1931-1942;

P. REIN. I = *Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte*, a cura di Th. Reinach, W. Spiegelberg e S. De Ricci, Paris 1905;

P. REIN. II = *Papyrus Théodore Reinach II*, a cura di P. Collart, pubbl. in *Bull. de l'Inst. Franç. d'Arch. orientale* 1940;

P. REV. = *Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus*, a cura di B. P. Grenfell, Oxford 1896; nuova edizione a cura di J. Bingen, Göttingen 1952 [= P. REV.<sup>2</sup>];

P. RESS. GEORG. = *Papyri russischer u. georgischer Sammlungen*, a cura di G. Zeretelli, O. Krueger e P. Jernstert, in 5 voll., Tiflis 1925-35;

P. RYL. = *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library Manchester*, a cura di A. S. Hunt, J. De M. Johnson, V. Martin e C. H. Roberts, E. G. Turner, in 4 voll., Manchester 1911-52;

PRIMI = P. MIL. R. UNIV.;

STUD. PAL. = *Studien zur Paläographie und Papyruskunde*, I-XXII, a cura di C. Wessely, Leipzig 1920-22 (v. supra: P. HERM. e P. KL. FORM.);

P.S.A. ATHEN. = *Papyri Societatis Archaeologicae Atheniensis I*, a cura di G. A. Petropoulos, Atene 1939;

P.S.I. = *Papiri greci e latini* (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto), a cura di G. Vitelli, M. Norsa, V. Bartoletti ed altri, Firenze 1912 ss., attualmente in 14 voll., più un vol. *Omaggio all'XI Congr. Intern. di Papirologia* (1965);

P. SITOL. = *Sitologen-Papyri aus dem Berliner Museum*, a cura di K. Thunell, Uppsala 1924;

P. STRASSB. = *Griechische Papyrus der Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg*, a cura di F. Preisigke, Leipzig 1912 e 1920, 2 voll.; continuato da P. Collomp e dai suoi allievi in *Bull. Fac. Lettres de Strashourg* dal 1935 e poi, nello stesso *Bulletin* da J. Schwartz e dai suoi allievi, periodicamente. — Il Preisigke pubblicò i primi 125 papiri; quelli editi dal Collomp (n. 126-168) furono ripubblicati nel fasc. 97 delle *Publications* della Fac. di Strassbourg nel 1948; i pap. n. 169-300 pubblicati dallo Schwartz (1950 ss.) sono stati riediti nel vol. *Papyrus grecs de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strassburg* a cura di J. Schwartz e altri (1963). — La pubblicazione continua nel *Bulletin* citato (in due fasc. del 1963 sono stati editi i pap. n. 301-310 e 311-320);

PTOL. PAP. OSTR. = *Ptolemäische Papyri u. Ostraka (L'Antiquité Classique, Archeologica in honorem Huberti van de Weerd)*, a cura di W. Peremans, W. J. Lamens e Van Dack;

P. TERT. = *The Tebtunis Papyri*, a cura di B. P. Grenfell, A. S. Hunt, J. G. Smyly, E. J. Goodspeed e C. C. Edgar, 3 voll., London 1902-38;

P. THEAD. = *Papyrus de Théadelphie*, a cura di P. Jouquet, Paris 1911;

P. THEB. BANK. = *Aktenstücke aus d. Kgl. Bank zu Theben in den Museen von Berlin*, London, Paris (Abh. Preuss. Ak. 1886), a cura di U. Wilcken;

P. TOR. = *Papyri Graeci R. Musaei Aegypti Taurinensis* (Mem. R. Acc. Torino, 31 [1926] 9 ss., 33 [1927] 1 ss.), a cura di A. Peyron. Cfr. A. Traversa, *I Papyri Peyron del Museo Egiziano di Torino. Complementi e nuove letture*, in *Aegyptus* 1951 p. 235 ss. [= P. PEYRON];

PUG = *Papiri dell'Università di Genova*, I - a cura di M. AMELLOTTI e L. ZINGALE MIGLIARDI, Milano 1974;

U.P.Z. = *Urkunden der Ptolemäerzeit (ältere Funde)*, a cura di U. Wilcken, I, Berlin, 1927; II, fascicoli 1 e 2, 1935-37; fasc. 3, 1957 (rev. W. Schubart). I decreti (πρωτάγματα) dei Tolomei sono stati ora raccolti nel *Corpus des Ordonnances des Ptolémées* [= C. ORD. PTOL.], da M. Th. Lenger, in *Mémoires de l'Acad. Royale de Belgique*, 1964;

P. VARS. = *Papyri Varsovienses*, a cura di G. Manteuffel, Warszawa 1935;

P. VARS. II = *Papyri e collectione Varsoviensi, Series nova*, a cura di G. Manteuffel, in *JJP.* 1948;

P. VAT. = *Classicorum Auctorum e Vaticanis codicibus editorum*, t. IV, V, a cura di A. Mai, 1931-33;

P. VAT. GR. II = P. MARMARICA;

P. VINDOB. BOSWINKEL = *Einige Wiener Papyri* (Papyrologica Lugduni-Batavia II), a cura di E. Boswinkel, Leyden 1942;

P. WARREN = *The Warren Papyri* (Pap. Lugd.-Bat. I), a cura di M. David, B. A. Van Groningen e J. C. Van Oven, Leyden 1941;

WESS. SPEC. TAB. = *Papyrorum Scripturae Graecae Specimina Isagogica*, a cura di C. Wessely, Leipzig 1900;

P. WÜRZB. = *Mitteilungen aus der Würzburger Papyrussammlung*, a cura di U. Wilcken, Berlin 1934;

P. ZOIS. = A. Peyron, *Papiri Greco-Egizi di Zoide dell'Imp. R. Museo di Vienna*, 1828, nuova edizione a cura di Wessely, in *XI Jahresh. K. G. Franz Joseph Gymn.*, 1885.

(b) Tra le edizioni dei papiri demotici, scritti cioè nell'antica lingua e grafia delle popolazioni egiziane (scrittura egizia tipica del periodo greco-romano), si segnalano le seguenti:

ADLER DEM. = *The Adler Papyri: The Demotic Texts from Gebelûr*, a cura di F. L. Griffith, London 1939;

B. M. Eg. Io. 591 = *A Family Archive from Siut*, a cura di H. Thompson, Oxford 1934;

GLANVILLE = *Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum, I. A Theban Archive of the Reign of Ptolemy I Soter*, London 1929;

P. HAUSWALDT = *Die demotischen Papyri Hauswaldt*, a cura di W. Spiegelberg, Leipzig 1913;

P. HEIDELBERG DEM. = *Die demotischen Gebelûr-Urkunden der Hei-*

*delberger Papyrus-Sammlung*, a cura di Kaploni e Heckel, Heidelberg 1964;

P. LOEB = *Die demotischen Papyri Loeb*, a cura di W. Spiegelberg, München 1931;

P. PHIL. DEM. = *A Family Archive from Thebes*, voll. I, II, a cura di M. El-Amir, Cairo 1959;

P. REIN. DEM. = *Papyrus grecs et démotiques*, a cura di Th. Reinach, Paris 1905 (v. *supra* 60.2: P. REIN. I);

P. RYL. DEM. = *Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library Manchester*, a cura di G. L. I. Griffith, vol. III dei P. RYL. cit., London 1909;

P. SETHE-PARTSCH = *Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgerschaftsrechte*, a cura di Sethe e J. Partsch, Leipzig 1920;

P. SOT. DEM. = *Papyrus démotique de Lille I*, a cura di W. Spiegelberg, Berlin 1932;

P. STRASSB. DEM. = *Die demotischen Papyri II*, a cura di W. Spiegelberg, Strassburg 1908;

P. ZEK. DEM. = *Die demotischen Urkunden des Zenon Archivs*, a cura di W. Spiegelberg, Leipzig 1929.

(c) Le più importanti edizioni di ostraka sono le seguenti:

O. AMER. = *Greek Ostraca in America*, a cura di E. J. Goodspeed, in *Amer. Journ. Phil.* 1904;

O. BRUSS.-BERL. = *Ostraka aus Brüssel und Berlin*, a cura di P. Viereck, Berlin-Leipzig 1922;

O. DAKKA = *Graeco-Roman Ostraca from Dakka (Nubia)*, a cura di H. G. Evelyn White, in *CR.* 1919;

O. ELEPH. = *Ostraca grecs d'Elephantine*, a cura di P. Jouguet e O. Guéraud, in *Aegyptus* 1933;

O. EREMITAGE = *Griechische Ostraka in der kaiserlichen Eremitage in St. Petersburg*, a cura di G. Zereteli, in *AP.* 1913;

O. FAY. = *Ostraca du Fayoum*, a cura di P. Jouguet, in *Bull. Inst. Franç. d'Arch. Orient.* 1902 (cfr. F. Preisigke, in *AP.* 1906);

O. GISSEN. = *Vorbemerkungen zum Inventar der Ostraca Gissensia*, a cura di H. G. Gundel e F. Heichelheim, Giessen 1959;

O. HALL. = *Coptic and greek texts of the christian period from ostraca, stelae...*, in the British Museum, a cura di H. R. Hall, London 1905;

O. MICHAEL. = *Ostraka Michaelides*, a cura di H. Goedicke e F. Wente, Wiesbaden 1962;

O. MICH. = *Greek Ostraca in the University of Michigan Collection*, a cura di L. Amundsen, Ann Arbor 1935 (v. *supra* P. MICH. voll. VI e VIII);

O. OST. = *Ostraca Osloënsia. Greek Ostraca in Norwegian Collections*, a cura di L. Amundsen, Oslo 1933;

O. PR. JOACHIM. = *Die Prinz-Joachim Ostraka*, a cura di F. Preisigke e W. Spiegelberg, Strassburg 1914;

O. STRASSB. = *Griechische u. griechisch-demotische Ostraka d. Uni-*

*versitäts- u. Landesbibliothek zu Strassburg im Elsass*, vol. I, a cura di P. Viereck, Berlin 1923;

O. TAIT = *Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford and various other collections*, vol. I, a cura di J. G. Tait, London 1930;

O. TAIT PRÉAUX = *Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford. Ostraca of the Roman and Byzantine Periods*, a cura di J. G. Tait e Cl. Préaux, London 1955;

O. THEB. = *Theban Ostraca*, a cura di J. G. Milne, Toronto 1913;

O. TILL = *Die koptischen Ostraka der Papyrussammlung der Oesterreichischen Nationalbibliothek. Texte, Uebersetzungen, Indices*, a cura di W. C. Till, Wien 1960;

O. WILB. = *Les Ostraca grecs de la collection Charles-Edwin Wilbour au Musée de Brooklyn*, a cura di Cl. Préaux, New York, 1935;

O. WILCKEN = *Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien*, a cura di U. Wilcken, in 2 voll., Berlin-Leipzig 1899.

(d) Parecchi papiri giuridici sono pubblicati in riviste specializzate, quali: *Aegyptus. Rivista italiana di Egittologia e di Papirologia* (Milano, dal 1920; cit. anche *AE.*); *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete* (Leipzig, dal 1901; cit. *AP.*); *Byzantion. Revue Internationale des études byzantines* (Paris, dal 1924; cit. *Byzantion*); *Byzantinische Zeitschrift* (Leipzig, dal 1892; cit. *Biz. Zeitschr.*); *Chronique d'Égypte. Bulletin périodique de la Fondation Reine Elisabeth* (Bruxelles, dal 1925; cit. *Chron. d'Ég.*); *Études de papirologie* (Le Caire, dal 1932; cit. *Et. Pap.*); *Journal of Juridic Papyrology* (Warszawa, dal 1946; cit. *JJP.*).

I papiri dispersi in queste ed altre riviste sono raccolti in: F. Preisigke, *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten*, la cui pubblicazione, iniziata a Strasburgo nel 1915, continua ad Heidelberg (da ultimo vol. VIII fasc. I, edito da Kiessling, 1965). In una *Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten*, di cui sono stati pubblicati sinora 4 voll. (I, a cura di F. Preisigke, Berlin-Leipzig 1922; II 1-2, a cura di F. Bilabel, Heidelberg 1931-35; III 1-2, a cura di M. David, B. A. Van Groningen, E. Kiessling, Leyden 1956-58; IV, a cura degli stessi, Leyden 1964), è seguita, documento per documento, l'attività spiegata da ogni parte per migliorarne la lezione.

Nel *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, mit Einschluss der griechischen Inschriften, Ausschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Aegypten*, a cura di Preisigke e Kiessling, voll. I, II (*Wörterbuch*); vol. III (*Besondere Wörterliste*), Heidelberg Berlin 1924-1931, si citano, per ciascuna parola, tutti i luoghi che la contengono.

Va pure ricordato l'*Heidelberger Konträrindex der griechischen Papyrusurkunden*, a cura di O. Gradenwitz, F. Bilabel e altri (Berlin, 1931) dove, allo scopo di facilitare l'integrazione dei termini monchi nella parte iniziale, le parole sono ordinate alfabeticamente movendo non dal principio di ciascuna ma dalla fine. A questo fa da completamento, per i termini giuridici greci, il *Rüchtläufiges Wörterbuch der griechischer Sprache*, a cura del Kretschmer (Göttingen 1944).

Particolarmente utile, infine, è il *Namenbuch enthaltend alle grie-*

chischen, lateinischen, ägyptischen, hebräischen, arabischen und sonstigen semitischen und nichtsemitischen Menschennamen, soweit sie in griechischen Urkunden Aegyptens sich vorfinden, a cura di F. Preisigke (Heidelberg 1922).

(e) Occorre, infine, ricordare alcune cretomazie papirologiche di notevole utilità per gli studiosi dei diritti antichi. La più importante è quella contenuta in L. Mitteis ed U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* (parte I, *Historischer Teil*, a cura di W.; parte II, *Juristischer Teil*, a cura di M.), Lipsia 1910-12 (rist. a. 1963 ss.). Vanno peraltro segnalate anche le seguenti:

P. M. Meyer, *Juristische Papyri. Erklärung von Urkunden zur Einführung in die jurist. Pap.-Kunde*, Berlin 1920;

A. S. Hunt, e C. C. Edgar, *Selected pap.*, I: *Private affairs*, London-New York 1932; II: *Official documents*, ivi 1934;

M. David e B. A. van Groningen, *Papyrological Primer*<sup>4</sup>, Leyden 1965.

Una scelta di papiri è contenuta anche nei *Fontes iuris romani anteiustiniani (FIRA.)*, vol. III: *Negotia*, pubblicati dall'Arangio-Ruiz (n. 310).

284. Le fonti secondarie in senso atecnico del diritto romano, delle quali abbiamo a suo tempo fornito la nozione e sottolineato l'elasticità del concetto (n. 13), costituiscono il bagaglio di gran lunga più voluminoso di notizie con cui il romanista è tenuto a fare i conti. Si tratta di una massa ingente di scritti, sopra tutto in lingua latina e greca, che, si ricordi, del diritto romano non intendono riferire in senso tecnico, ma che fanno comunque cenno di esso esplicitamente o implicitamente o che, in ogni caso, anche se ad esso non si riferiscono nemmeno per implicito, esprimono pur sempre, più o meno vivacemente, le caratteristiche di un ambiente del quale il diritto romano era elemento costitutivo.

Trascurare le fonti secondarie atecniche nel lavoro di ricerca romanistica sarebbe, ciò posto, colpevole ed esporrebbe la ricostruzione storica al pericolo di gravi inesattezze (n. 14). Ma è umano che il romanista, preso com'è dai già molti problemi delle altre fonti cui deve far capo, spesso si trovi ad incorrere proprio in questa colpa, anche (sia detto a sua parziale giustificazione) per effetto delle peculiari difficoltà di analisi che le fonti non tecniche, ciascuna a suo modo, comportano. Di qui l'esigenza, oggigiorno sempre più sentita, di studiare il diritto romano su basi interdisciplinari, cioè con l'ausilio vivo di tutti gli specialisti che occorrono per individuarlo nel quadro poliedrico della civiltà storica di cui esso è espressione. Il che, peraltro, è assai più facile a dirsi che non a farsi, stante anche la riluttanza che alla cooperazione manifestano le personalità individualistiche degli studiosi.

In attesa che questo auspicabile avvenire si concreti, i romanisti, chi più chi meno, fanno quel che possono, cioè, in verità, piuttosto poco. Anche se non mancano alcune panoramiche generali (ma alquanto epidermiche) e alcuni studi più approfonditi (ma ristretti), la letteratura non giuridica è lasciata sostanzialmente da parte. La bibliografia in proposito è raccolta nella *Collectio* di CAES e HENRIOT (n. 312) e ci evitiamo perciò di riassumerla. Sarà opportuno invece passare a far cenno dell'apporto che, per comune riconoscimento, sono in grado di darci (e solo in piccola parte ci hanno forse finora fornito) taluni generi letterari ed autori latini e greci, a cominciare da Cicerone.

285. M. Tullio Cicerone (106-43 a. C.) occupa, per verità, un posto intermedio tra le fonti tecniche e quelle fondamentalmente atecniche del diritto romano. Egli, infatti, se non fu un giurista, fu però un eminente avvocato, uomo politico, studioso di filosofia greca, ampiamente nutrito di cultura giuridica.

Della immensa produzione ciceroniana, in gran parte giunta fino a noi, vanno anzitutto ricordate le numerose orazioni che interessano particolarmente lo storico del diritto romano per l'impareggiabile testimonianza che recano della prassi sociale nel campo del diritto. Alcune di queste orazioni riguardano questioni di diritto privato (*Pro Quinctio*; *Pro M. Tullio*; *Pro Roscio comoedo*; *Pro Caecina*); altre, questioni di diritto criminale (*Pro Roscio Amerino*; *Pro Fonteio*; *Pro Plancio*; *Pro Cluentio*; *Pro Caelio*; *Pro Scauro*; *Pro Milone*; *Pro Rabirio perduellionis reo*; *Pro Murena*; *Pro Archia*; *Pro L. Flacco*; *Pro Sestio*; *Pro Balbo*); altre, infine, sono di argomento prevalentemente politico (*In Verrem*; *De imperio Cn. Pompei*; *De lege agraria*; *In Catilinam*; *Pro Sulla*; *Post reditum ad Quirites*; *Post reditum in senatu*; *De domo sua*; *De harti-picum responso*; *De provinciis consularibus*; *In Pisonem*; *Pro Marcello*; *Pro Ligario*; *Pro rege Deiotaro*; *Philippicae*).

Numerosi riferimenti al diritto arcaico ed a quello preclassico si trovano nelle opere retoriche e, in particolare, nei due libri giovanili 'De inventione' (risalenti, press'a poco, alla stessa epoca in cui venne scritta, probabilmente da Cornificio, la *Rhetorica ad Herennium*) e nei libri dei 'Topica'. Tali riferimenti per lo storico del diritto romano sono preziosi sopra tutto per i nessi con opere giuridiche dell'età repubblicana: si pensi, ad esempio, alla probabile derivazione del materiale contenuto nei *Topica* da Quinto Mucio Scevola o da Trebazio Testa. In queste e nelle altre opere retoriche (*Partitiones oratoriae*, *De oratore*, *Brutus*, *Orator*, *De optimo genere oratorum*) Cicerone sostiene che l'oratore deve essere un profondo conoscitore di filosofia, storia, diritto e psicologia per poter parlare di ogni argomento con autorità e consapevolezza.

Delle opere filosofiche ciceroniane, oltre a quelle (*Paradoxa stoicorum*, *Academica*, *De finibus bonorum et malorum*, *Tusculanae disputationes*, *De natura deorum*, *De senectute*, *De divinatione*, *De fato*, *De*

*amicitia, De officiis*) di argomento gnoseologico, etico e teologico (ma non per questo prive di interesse per lo storico del diritto: si pensi qui alle discussioni, nei due libri *de officiis*, sull'utile e l'onesto), meritano particolare menzione il *De re publica* e il *De legibus*. Nel primo, in forma di dialogo, viene trattato il problema del miglior assetto di governo, che secondo l'autore è quello di Roma, ove le tre forme (monarchica, aristocratica e democratica) non si succedono l'una all'altra perpetuamente per una serie di reazioni a catena (secondo la concezione polibiana), ma sono sapientemente contemperate nei tre poteri, rispettivamente, dei consoli, del senato e delle assemblee popolari. Guardando al futuro, poi, Cicerone auspica l'avvento di un *princeps* illuminato, di un sommo moderatore (*tutor et procurator rei publicae*) che salvi le istituzioni repubblicane ormai vacillanti. Nel *De legibus* (dialogo connesso col *De re publica*, proprio come i Νόμοι di Platone riprendevano e completavano il discorso della Πολιτεία) Cicerone, dimostrato che il diritto non si fonda sulle opinioni degli uomini ma su una legge naturale innata negli uomini e identificabile con la mente divina ordinatrice di tutto l'universo, presenta un vasto schema di leggi religiose, imitando lo stile arcaico delle XII Tavole, ed infine discute dell'antichità delle magistrature e dei doveri dei cittadini.

Utili per lo storico del diritto di Roma sono pure gli innumerevoli ragguagli sugli avvenimenti politici e i giudizi su uomini e vicende del suo tempo, contenuti nel vastissimo epistolario che Cicerone indirizzò ad *Atticum, ad familiares, ad Quintum fratrem, ad M. Brutum*.

Annessa alle lettere a Quinto si trova, in alcuni manoscritti, la famosa lettera di Quinto a Marco, nota come *Commentariolum petitionis*, nella quale Quinto (sempre che la lettera non sia, come alcuni sostengono, apocrifia) suggerisce al fratello, nell'imminenza delle elezioni al consolato per il 64 a. C., tutta una serie di espedienti non precisamente corretti per inflaire sugli elettori.

**286.** L'utilità degli scritti degli antichi storiografi di Roma è sopra tutto notevole per la ricostruzione del 'diritto pubblico' romano, le cui vicende sono intimamente connesse con quelle della cd. 'storia politica'.

Tale utilità è per noi tanto maggiore, in quanto singolarmente scarse e scarnie sono, in materia di assetto costituzionale e amministrativo, le fonti di cognizione in senso tecnico di cui disponiamo. Da un lato può avere influito su ciò il fatto che i giuriconsulti romani, uomini tendenti essenzialmente al pratico ed al concreto, non molto si occuparono, a quanto risulta, degli alti problemi della struttura dello stato. Dall'altro lato, deve riconoscersi il suo peso alla circostanza che Giustiniano I non ebbe eccessivo interesse a tramandare, attraverso la compilazione dei *Digesta* (la quale costituisce i quattro quinti di quanto ci è pervenuto delle opere giurisprudenziali romane), gli scritti relativi al

vecchio e superato diritto pubblico dei tempi della repubblica nazionale e di quella universale.

Purtroppo non è nemmeno possibile riporre cieca fiducia nelle opere antiche di storiografia politica. Non può non tenersi presente, difatti, che gli antichi concepirono gli scritti storiografici essenzialmente come lavori di retorica e di stilistica e che, pertanto, anche a prescindere da casi accertati di tendenziosità, è sempre necessaria molta cautela nell'utilizzare notizie, che quasi mai furono, a loro tempo, accuratamente e sufficientemente vagliate da chi le raccolse e si preoccupò di tramandarle. Cfr. *Historiarum Romanorum Reliquiae*, a cura di H. PETER I<sup>2</sup> (1914), 2 (1906), ried. con bibl. aggiornata a cura di KROYMANN (1967).

Prima del III sec. a. C., se non è ancora possibile parlare in Roma di storiografia, bisogna tuttavia osservare che già si raccoglievano i materiali che gli annalisti prima e gli storiografi poi avrebbero ampiamente utilizzati. Gli inizi della registrazione scritta dei principali avvenimenti interessanti la comunità si fanno risalire ad una consuetudine sacerdotale per cui, ogni anno, almeno dal 400 a. C., il *pontifex maximus* faceva esporre una *tabula dealbata* su cui erano segnati i nomi dei consoli e degli altri magistrati dell'anno, gli avvenimenti memorabili, oltre all'indicazione dei giorni fasti e nefasti. La tradizione vuole che queste tavole siano andate distrutte nell'incendio gallico (387 a. C.?) e siano state ricomilate a cura dello stesso collegio pontificale: furono utilizzati anche documenti di provenienza diversa, quali i *libri lintei* (cioè scritti su lino) e i registri di altri collegi sacerdotali (*commentarii*), oltre alle cronache in cui i patrizi tramandavano le gesta degli antenati. Questo materiale, unito alla tradizione orale delle leggende relative all'origine di Roma ed alla sua storia, fu riluso negli *Annales maximi*, redatti sotto il pontificato massimo di P. Mucio Scevola, durato dal 130 al 115 a. C. (n. 80, 153). Sul punto v. anche *infra* n. 294.

Solo pochi frammenti ci sono pervenuti delle opere degli annalisti del sec. III-I a. C., che esposero le vicende di Roma dalle origini, inizialmente adottando come lingua il greco, con l'intento di far conoscere le glorie patrie anche al di là dell'ambito del romanesimo. Essi non disposero di alcuna fonte degna di fede per il periodo più antico, il che li portò ad abusare della leggenda. La mancanza di senso critico che è stata sempre ascritta agli annalisti si spiega col fatto che non ci troviamo ancora di fronte ad una scienza autonoma, ma piuttosto ad un mezzo di propaganda politica. Non può pertanto considerarsi una coincidenza pura e semplice la circostanza che i primi annalisti, Fabio Pittore e Cincio Alimento, parteciparono attivamente alla vita politica (Cincio fu pretore nel 210 a. C.). Console (nel 133) fu Lucio Calpurnio Pisone Frugi. A questi nomi vanno aggiunti quelli di Celio Antipatro (cui si deve la narrazione ben documentata, anche se enfatica, della seconda guerra punica) e di Valerio Anziato (le cui storie, in 75 libri, sono caratterizzate da un esagerato campanilismo). Le loro cronache furono largamente sfruttate dagli storiografi posteriori.

Opera assai più obiettiva, sebbene condotta in maniera schematica (*capitulatum*), scrisse Marco Porcio Catone, il Censore (234-149 a. C.). Le sue *Origines*, in sette libri, sono notevoli per l'allargamento delle notizie storiche: Catone, infatti, fu il primo a trattare dell'origine di tutte le città d'Italia, comprese quelle della Gallia Cisalpina. Da uno dei pochi frammenti pervenutici appare il suo metodo, che rifiuta il cronachismo degli *Annales maximi* ed è volto a scegliere gli eventi più significativi e storicamente esemplari. Nelle *Origines* mancavano gli stessi nomi di persone eminenti nel campo politico e militare, poiché l'autore si proponeva soltanto di tramandare ai posteri il ricordo delle gesta degli antichi.

L'agitato periodo di crisi della repubblica democratica è ritratto dal vivo nei *Commentarii de bello Gallico*, in sette libri, e in quelli *de bello civili*, in tre libri, di uno dei protagonisti, C. Giulio Cesare (100-44 a. C.): il titolo '*Commentarii*' sembrerebbe annunciare dei rapporti appena elaborati. In realtà poi ci si trova di fronte alla costruzione, minuziosamente calcolata, di un'apologia personale in cui la verità e il falso sono sapientemente mescolati.

Contemporaneo di Cesare fu C. Sallustio Crispo (86-35? a. C.), autore del *Bellum Catilinae*, del *Bellum Jugurthinum* e delle *Historiae*. Il suo valore di storico è grande, nonostante egli non faccia mistero delle tendenze antisensorie e malgrado la sua concezione pessimistica della storia.

Con Cesare e Sallustio ebbe inizio la vera storiografia latina, ma, già un secolo prima di loro, della storia romana si era occupato con rimarchevole profondità Polibio di Megalopoli, il fondatore della storiografia pragmatica. Nato alla fine del sec. III e deportato nel 168 (o nel 167) come ostaggio a Roma, divenne amico di Scipione Emiliano e di altri illustri personaggi del tempo. Dei suoi 40 libri di *ἱστορίαι* ci sono pervenuti solo i primi cinque ed alcuni frammenti degli altri. L'opera di Polibio si propone il grandioso disegno di rappresentare l'ascesa di Roma alla signoria mondiale, nel quadro di un'esposizione storico-universale, che trova la sua spiegazione nel fatto che all'epoca di Polibio i Romani avevano riunito con la forza delle armi l'intero mondo mediterraneo. Dopo la narrazione degli avvenimenti romani e greci dal 264 al 220, il racconto polibiano si spingeva sino al 144 a. C. L'opera non è ispirata né dal rimpianto per l'indipendenza della sua patria né dall'odio per i vincitori: Polibio narra senza indignazione e senza dolore la storia dell'asservimento del suo paese, non perché sia indifferente e neppure perché sia imparziale; anzi egli sembra sinceramente parteggiare per i vincitori.

Tra gli autori del I sec. a. C. va, infine, ricordato Cornelio Nepote per le sue brevi monografie *De viris illustribus*, in almeno sedici libri, di cui rimane soltanto il *liber de excellentibus duobus exterarum gentium* (utilizzabile per le biografie di Amilcare e di Annibale), più le vite di Catone maggiore e di T. Pomponio Attico, l'amico di Cicerone. Primo modello d'un genere destinato a grande fortuna, il genere biografico,

Cornelio non si propose di scrivere della storia: intese esporre, con impegno moralistico e pedagogico, le *virtutes* dei personaggi. Tuttavia le notizie che egli ci fornisce sono notevoli, per la gran copia di fonti che egli ha utilizzato, pur senza preoccuparsi di armonizzarle tra loro e di impiegarle criticamente.

287. Ricca di opere storiografiche insigni fu l'età augustea. In Roma fiorì il patavino Tito Livio (59 a. C. - 17 d. C.), giustamente ritenuto il massimo storiografo della romanità, dal momento che seppe fondere i due precedenti generi (degli *Annales* e delle *Historiae*) nel disegno di un trattato di storia che abbracciasse l'intera vita dello stato romano dalla fondazione della città ai tempi del principato augusteo.

I libri *ab urbe condita*, 142 di numero, incominciavano dalla mitica venuta di Enea in Italia e giungevano fino al 9 a. C., narrando gli avvenimenti anno per anno. Dell'opera non restano però che 35 libri (i primi dieci e quelli dal XXI al XLV), mentre il resto può essere sommariamente ricostruito attraverso le posteriori *periochae*. La storia di Livio, nazionalistica e patriottica, volle corrispondere all'ideale di rinnovamento propugnato da Augusto. Livio non si assunse il compito di vagliare criticamente il materiale immenso che ebbe a disposizione, ma si limitò ad attingere con parsimonia alle narrazioni degli annalisti e piuttosto preferì utilizzare con diligenza Polibio. Sarebbe ingiusto, peraltro, negargli una certa tendenza ad evidenziare la discutibilità di avvenimenti leggendari o anche di fatti contraddittoriamente documentati.

Contemporaneo di Livio fu Dionigi di Alicarnasso, che scrisse in greco una *Ῥωμαϊκή Ἀρχαιολογία*, dalle origini all'inizio della prima guerra punica, di cui non restano che gli undici libri iniziali (che si spingono fino al 264 a. C.) ed un'epitome dei rimanenti nove. L'opera di Dionigi è una preziosa raccolta di estratti dagli annali ufficiali e dagli antichi autori latini sulle istituzioni, i costumi e la religione di Roma antica. Ma il difetto fondamentale sta nella preferenza accordata alla quantità delle notizie, spesso affastellate in modo totalmente acritico, ed in una stucchevole verbosità.

Pure molto importante è la storia universale, *Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη*, di Diodoro Siculo, pubblicata nel 30 a. C. Dei suoi 40 libri, che narravano la storia romana dalle origini alle campagne di Cesare in Gallia, sono conservati solo i primi cinque e quelli dall'undicesimo al ventesimo.

L'opera di Livio fu largamente sfruttata da molti storiografi posteriori, che tornarono a trattare gli argomenti da lui affrontati. Il campano Vellicio Patercolo in due libri di *Historiae* tratteggiò sommaria-

mente gli avvenimenti dalle origini al principato di Tiberio. Il greco Plutarco di Cheronea, autore di vite parallele di illustri personalità greche e romane, non si preoccupò eccessivamente di controllare l'esattezza dei pochi avvenimenti riportati; lo scrittore di Cheronea amò sopra tutto l'introspezione psicologica, il che costituisce un pregio e, ad un tempo, un limite dell'opera sua. Pure a Livio in gran parte attinse un erudito dell'età di Tiberio, Valerio Massimo, il quale scrisse nove libri *factorum et dictorum memorabilium*, che costituiscono una sorta di spezzettamento della storia romana e non romana in rubriche ad uso delle scuole di retorica del tempo.

Non mancarono, sotto il regime di Tiberio, storici anticonformisti. Basti qui ricordare il nome di Cremuzio Cordo, senatore di tendenze liberali, che vide bruciati i suoi *Annales* (dopo un processo intentatogli nel 25 da Seiano) per aver esaltato i cesaricidi.

Sotto il principato più liberale di Traiano la storiografia romana toccò la sua massima vetta con Cornelio Tacito (fine I sec. d. C.), incomparabile storiografo dell'età del principato, cui dedicò i sedici libri di *Annales*, da Tiberio a Nerone, e i quattordici libri (gli uni e gli altri non tutti conservati) di *Historiae*, da Galba a Domiziano. Tacito seppe, a differenza dei contemporanei, vagliare i fatti, discernendo i veri e verosimili dai falsi e inverosimili, e raccontare la verità senza adulazione e senza sdegno. Inoltre merito suo sommo è l'aver tentato di spiegare l'ordine logico (*ratio*) e le cause (*causae*) degli avvenimenti: tentativo, a dire il vero, spesso visibilmente frustrato dalla intransigenza moralistica nei confronti di molti personaggi.

A breve distanza seguì C. Svetonio Tranquillo (I-II sec. d. C.), che scrisse le biografie dei *principes* da Giulio Cesare a Domiziano. Nonostante l'abbondanza di aneddoti e la scarsa analisi delle cause degli avvenimenti, va particolarmente segnalata l'attendibilità di questo scrittore, che ricava gran parte del materiale dagli archivi dell'imperatore (sotto Adriano egli fu titolare dell'ufficio *ab epistulis*).

Nelle epoche successive la storiografia romana decadde. Possono tuttavia essere utilizzati con giovamento, ai fini della ricostruzione storiografica delle istituzioni giuridiche romane, le opere che seguono: a) la storia romana di Appiano Alessandrino (II sec. d. C.), di cui rimangono squarci relativi alla crisi della repubblica: è da notare che Appiano non segue l'ordine cronologico, ma scrive come una serie di storie particolari di vari popoli; b) la storia (*Historiae Romanae*) dello storico greco Cassio Dione Cocceiano (il 'Livio dei Bizantini'), che trattò tutte le vicende di Roma dai tempi mitici di Enea all'anno del suo secondo consolato (229 d. C.): dell'opera, in ottanta libri, ci sono

pervenuti soltanto i libri dal XXXV al LX, che narrano gli avvenimenti dal 68 a. C. al 46 d. C., e gran parte dei libri LXXVIII e LXXIX, che riguardano gli anni 216-219 d. C.; gli altri libri ci sono noti attraverso i compendi di Giovanni Sifilino (sec. XI) e di Zonara (sec. XII); c) le biografie di imperatori, Cesari ed usurpatori da Adriano (117 d. C.) a Carino (285 d. C.), con una lacuna tra la fine di Gordiano III (244 d. C.) e gli inizi di Valeriano (253 d. C.), tradizionalmente attribuite a vari autori, i cd. *Scriptores Historiae Augustae*: Elio Sparziano, Volcacio Gallicano e Trebellio Pollione avrebbero scritto ai tempi di Diocleziano, mentre altri (come Flavio Vopisco, Giulio Capitolino ed Elio Lampridio) appartenerebbero all'età seguente; ma sulla identità degli *Scriptores Historiae Augustae* la critica moderna ha sollevato seri dubbi e discussioni; d) il *Breviarium ab urbe condita* di Eutropio (IV sec.), che narra la storia di Roma dalla fondazione al 364 d. C.: si tratta di un compendio che attinge da varie fonti (epitome liviana, Svetonio, cronache imperiali ecc.), scritto in stile chiarissimo su richiesta dell'imperatore Valente, di cui Eutropio era epistolografo di corte; e) le *Storie (Rerum gestarum libri XXXI)* dell'ultimo grande storico di Roma, Ammiano Marcellino, nato ad Antiochia di Siria il 330 d. C. e morto dopo il 395: narravano le vicende dell'Impero partendo dalla morte di Domiziano (96 d. C.), epoca alla quale si era fermata la trattazione di Tacito (cui Ammiano si ricollega), e giungendo sino al 378 (morte di Valente); ma i primi tredici libri (con gli avvenimenti sino al 352 d. C.) sono andati perduti; f) la storia delle magistrature romane (*Ἡστορία ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας*) di Giovanni Laurenzio il Lidio (Giovanni Lido), vissuto nel VI sec. d. C.: l'opera è preziosa per le fonti che l'autore ha utilizzato, sia pure con scarso senso critico.

**288.** Fonti di grande interesse, ma di assai dubbia precisione, sono le opere dei poeti e dei comici. Ma, se anche è indispensabile, ai fini di ogni seria ricerca, prenderle tutte in attenta considerazione, è piuttosto raro che dalle notizie che esse forniscono si tragga sufficiente fiducia ai fini della ricostruzione storico-giuridica, e ciò anche quando (si pensi alla *Pharsalia* di Lucano) il loro scopo dichiarato è di rendere in poesia precisi avvenimenti o istituti storici. In particolare, per quanto riguarda le opere dei comici romani (Plauto, Terenzio), si pone il grave problema della effettiva rispondenza delle situazioni in esse descritte alla vita sociale e giuridica di Roma antica. Per talune di esse, infatti, è provata la corrispondenza, di massima, alla realtà socio-economica del mondo attico: realtà, in cui erano fioriti i modelli cui gli autori romani (specie Plauto) si rifacevano.

Di gran lunga più attendibili sono le notizie (a volte vere e proprie testimonianze), peraltro poche e frammentarie, che ci pervengono dagli scritti dei grammatici, degli eruditi, dei tecnologi.

(a) L'utilità dei grammatici latini deriva dalle citazioni letterali di leggi e frammenti di giureconsulti, che essi ci offrono.

Possono essere particolarmente ricordati: M. Terenzio Varrone (116-36? a. C.), per i cinque libri rimasti del *De lingua latina*; Valerio Probo (I sec. d. C.), autore di un lessico delle abbreviazioni giuridiche (*Iuris notarum seu de litteris singularibus liber*), di cui rimane traccia attraverso riferimenti altrui e due manoscritti: il ms. 326 di Einsiedeln, del X sec., e il ms. 4841 della Bibl. Naz. di Parigi; Pompeo Festo (II sec. d. C.), che scrisse un'opera *De verborum significatis*, la quale costituì un estratto di altro scritto dello stesso titolo, composto da Verrio Flacco nel I sec. d. C. con materiale varroniano; Paolo Diacono (VIII sec. d. C.), autore di un compendio del lessico di Festo, utile a noi perché del libro di Festo non ci è pervenuta che la seconda metà; Nonio Marcello (II o III sec. d. C.), autore di un'opera intitolata *Compendiosa doctrina per litteras*, Carattere archeologico e filologico ad un tempo vogliono avere i *Libri originum sive etymologiarum* di Isidoro, vescovo di Siviglia (VI-VII sec. d. C.); di essi il quinto è particolarmente dedicato alla materia giuridica, che viene, peraltro, trattata con straordinaria leggerezza. Qualche ausilio possono, infine, apportare i commenti e gli scoli grammaticali di Asconio Pediano (I sec. d. C.) e di altri anonimi (ad esempio, gli *Scholia Bobiensia*) alle opere di Cicerone, gli scoli di Acronio (II sec. d. C.) a Terenzio e ad Orazio, quelli di Porfirio (II sec. d. C.) ad Orazio ed i commenti di Servio (IV sec. d. C.) a Virgilio.

(b) L'attendibilità degli eruditi deriva dallo stesso carattere delle loro opere, volte specificamente al riferimento esatto di dati e notizie.

Vanno segnalati, fra gli altri: Plinio il Vecchio (I sec. d. C.), per la sua *Naturalis historia*, e Aulo Gellio (II sec. d. C.), autore di venti libri di *Noctes Atticae*, che figurano composti in una campagna dell'Attica e riboccano di notizie e di citazioni affastellate insieme.

(c) I tecnologi si occupavano di diritto se ed in quanto questo potesse interessare di scorcio le materie da essi trattate e si sforzavano, occupandosene, di essere chiari e precisi.

Tra gli scrittori di agricoltura vanno citati ancora una volta Catone maggiore (n. 286), per il *Liber de agri cultura*, e Varrone, per i *Libri tres rerum rusticarum*: l'uno e l'altro preziosi per la ricostruzione del diritto agrario romano. Molto utili sono anche gli scrittori di agrimensura, materia strettamente connessa con il diritto agrario: Giulio Frontino (I sec. d. C.), autore anche di un libro *De aquis urbis Romae*, e gli altri autori noti sono la denominazione comune di *Grammatici veteres* (Igino, Siculo Flacco e Balbo, del I sec. d. C.; Agennio Urbico, del V sec. d. C.). Qualche interesse presenta, infine, il noto trattato *De architectura* di Vitruvio Pollione (I sec. d. C.).

289. Notizie giuridiche in copiosa misura si incontrano negli scritti dei retori romani ed in quelli dei padri della Chiesa. Ma

qui i dubbi circa l'attendibilità o l'obiettività dei riferimenti debbono essere particolarmente gravi, sebbene innegabilmente grande sia la tentazione di prestar fede a così numerose e circostanziate attestazioni.

A prescindere da Cicerone, i retori maggiori della latinità furono: L. Anneo Seneca (prima metà I sec. d. C.), autore di dieci libri di *Controversiae*; M. Fabio Quintiliano (seconda metà I sec. d. C.), autore delle *Institutiones oratoriae*, in dodici libri; C. Plinio Cecilio Secondo il giovane (I-II sec. d. C.), del quale sono a noi pervenuti dieci libri di *Epistolae*, tra cui importantissimo l'ultimo, che contiene uno scambio di lettere con Traiano, avvenuto quando Plinio amministrava la Bitinia.

Tra questi autori Plinio è di certo il maggiormente credibile quando parla di diritto. Seneca e Quintiliano portano spesso a sostrato delle loro esercitazioni oratorie complessi casi giudiziari, rifiniti a volte sin nei minimi particolari: tuttavia, sebbene si sia voluto da alcuni sostenere il contrario, è opinione giustamente prevalente che non sia possibile tenerne conto, non solo ai fini della ricostruzione degli istituti giuridici romani (dato che gli elementi di derivazione greca sono dovunque evidenti e sovrabbondanti), ma anche ai fini limitati della più approfondita conoscenza della terminologia tecnico-giuridica romana.

290. Gli scritti dei padri della Chiesa sono anch'essi pieni di riferimenti all'ordinamento giuridico romano e di citazioni di leggi e di scritti dei giureconsulti classici. Ma la prudenza non sarà mai troppa nella loro consultazione, dovendosi considerare non solo che i padri della Chiesa non furono generalmente dei tecnici del diritto, ma anche che l'intento polemico o apologetico può averli spesso traviati, allontanandoli da una pacata ed obbiettiva rappresentazione del diritto del mondo pagano.

Le figure che maggiormente spiccano sono: Tertulliano (II-III sec. d. C.), per l'*Apologeticum*; Arnobio (III sec. d. C.), per l'*Adversus Nationes*; Lattanzio (III sec. d. C.), per le *Institutiones divinae*, ove egli, per convincere i pagani che la miglior soluzione del problema morale è quella cristiana, segue il metodo espositivo dei manuali giuridici (*institutiones*) correnti nelle scuole; Ambrogio (IV sec. d. C.), sopra tutto per il *De officiis ministrorum*; Gerolamo (IV-V sec. d. C.), per le sue molteplici opere ed anche per il suo *Chronicon* dalla nascita di Abramo, conservato in frammenti; Agostino (IV-V sec. d. C.), sia per le *Confessiones*, che per il trattato *De civitate Dei*, che vuol essere una confutazione del *De republica* di Cicerone. Nella patrologia greca emerge il vescovo Eusebio di Cesarea (III-IV sec. d. C.) autore, oltre che di una fondamentale Storia ecclesiastica, di una *Vita Constantini*.

## § 42. — I MEZZI DI COGNIZIONE DEI SINGOLI PERIODI

SOMMARIO: 291. Quadro generale. — 292. I mezzi di cognizione del diritto arcaico. — 293. Segue. Le fonti primarie. — 294. Segue. Le fonti secondarie. — 295. I mezzi di cognizione del diritto preclassico. — 296. Segue. Le fonti primarie: *leges*. — 297. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta*. — 298. Segue. Le fonti secondarie. — 299. I mezzi di cognizione del diritto classico. Il *momentum Ancyranum*. — 300. Segue. Le fonti primarie: *leges*. — 301. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta*. — 302. Segue. Le fonti primarie: *constitutiones principum*. — 303. Segue. Documenti della prassi giuridica. — 304. Segue. Le fonti secondarie. Le *institutiones* di Gaio e il relativo *conspectus rerum*. — 305. Segue. Le fonti secondarie: altri resti degli scritti giurisprudenziali classici. — 306. I mezzi di cognizione del diritto postclassico. — 307. Segue. Il sommario delle *Institutiones* di Giustiniano. — 308. Segue. Il sommario dei *Digesta Iustiniani*. — 309. Segue. Il sommario del *Codex repetitae praelectionis*.

291. I materiali e documenti di età romana, utilizzabili per la ricostruzione storica del diritto romano, sono relativamente abbondanti in ordine al periodo postclassico, mentre sono sempre più scarsi in ordine agli altri periodi, man mano che si risalga verso le origini (n. 13). La cosa non può stupire, ovviamente: è naturale cioè che i resti dei tempi più antichi siano quantitativamente meno di quelli dei tempi più recenti. Deve aggiungersi però (e qui ci troviamo di fronte ad una peculiarità dei nostri studi) che alla rarità delle documentazioni più antiche corrisponde anche una grande povertà di 'riproduzioni' postclassiche delle fonti di età precedente: il che è essenzialmente dipeso dal fenomeno postclassico e giustiniano delle compilazioni, di cui già molto si è parlato a suo tempo (n. 261 ss., 271 ss.).

Cercheremo, ciò posto, di fornire un quadro succinto delle fonti di cognizione provenienti dalle varie epoche o comunque, anche se di confezione posteriore, relative alle varie epoche della storia del diritto romano.

292. Cominciamo dal periodo arcaico (sec. VII-IV a.C. n. 15-72).

Già abbiamo detto (n. 15) che, se il raggruppamento dei primi quattro secoli della storia romana in un periodo unico non fosse già imposto da precise esigenze storiografiche, esso sarebbe, in ogni caso, suggerito da motivi di pratica opportunità di indagine. Il periodo arcaico è infatti un periodo poverissimo di mezzi di sicura cognizione delle sue vicende. Esso abbraccia un'epoca quasi leggendaria, 'protostorica', che pone il ricercatore di fronte a problemi e difficoltà assai diversi da quelli che si presentano per la ricostruzione dei periodi successivi, cioè della cd. 'epoca storica'.

L'esperienza storiografica ha ormai dimostrato che abbondano, nei racconti tradizionali riportati dalle fonti di età successiva: i 'procro-

nismi' (o 'anticipazioni storiche'), cioè i fenomeni di volontaria o involontaria anticipazione di avvenimenti, talvolta per tratti di interi secoli; i 'concentramenti storici', cioè i fenomeni di concentrazione di avvenimenti diversi e significanti intorno a questa o quella figura di personaggio (Romolo, Numa, Servio Tullio, Appio Claudio), o intorno ad un avvenimento centrale; le esagerazioni di fatti, le incomprendimenti della loro portata originaria, le duplicazioni di avvenimenti, la concorrenza di tradizioni diverse ecc. Gli stessi storiografi romani si resero, del resto, parzialmente conto della inattendibilità della tradizione sui primi secoli e cercarono di scusare la scarsezza di notizie addotte con l'affermare che tutto il materiale documentario dei primi tre secoli e mezzo era andato distrutto nell'incendio gallico del 387 a.C. Ma ciò è vero soltanto in parte. In gran parte la scarsità di notizie attendibili sui primi secoli dipese: anzi tutto dal fatto che solo agli inizi del sec. V a.C. si diffuse la scrittura in Roma; secondariamente dalla assai poca cura che i Romani, a differenza dei Greci, seppero dedicare alla registrazione degli avvenimenti coevi.

Le difficoltà sinora accennate sono aumentate dalle incertezze della cronologia romana, davvero notevoli sul periodo arcaico. Una quasi perfetta collimanza di date tra le varie fonti in nostro possesso incomincia, può dirsi, soltanto con il 280 a.C., primo anno della guerra di Pirro, mentre, man mano che si risale verso le origini, la collimanza tra le varie fonti diminuisce, sino a diventare discrepanza costante e talvolta addirittura sorprendente. Così, per quanto riguarda l'anno della fondazione di Roma, la cronologia di Varrone (da noi qui generalmente seguita) dà per risultato il 754 a.C., quella dei *Fasti Capitolini* il 752, quella di Dionigi di Alicarnasso l'anno I della VII Olimpiade (752-751), quella di Polibio e Diodoro l'anno II della VII Olimpiade (751-750), quella di Livio il 750, quella di Fabio Pittore il 748, quella di Cincio Alimento l'anno V della XII Olimpiade (729-728); per non parlare di Timco, che porta la fondazione della *civitas* al 714 a.C. (lo stesso anno della fondazione di Cartagine), e di molti storiografi moderni, che, in critica a tutti i dati ora riferiti, sostengono essere stata Roma fondata il 753 a.C.

La ragione di queste incertezze di cronologia sta principalmente in ciò: che le cronologie romane furono tutte elaborate in tempi 'storici' e che alla data di fondazione di Roma si giunse a ritroso, ricostruendo anno per anno i magistrati eponimi indicati dalle incerte e contraddittorie narrazioni tradizionali, senza tener conto, oltre tutto, del fatto che in certi anni vi furono (o poterono essere) più eponimi, mentre in altri anni vi fu (o poté essere) anarchia, quindi mancanza di eponimi. Né solamente l'incertezza e la contraddittorietà delle indicazioni della leggenda influirono sulle diversità delle cronologie, ma anche un complesso di altri errori di calcolo più o meno scusabili, quali, ad esempio, quelli determinati dalla difficoltà di riportare l'anno romano dei tempi storici (iniziantesi con il 1° gennaio) con quello delle epoche più antiche (che prendeva le mosse dal 15 marzo o, prima ancora, da altre

date) e con le annate olimpiche, in uso nella cronologia greca, le quali incominciavano a metà della stagione estiva.

293. In considerazione di quanto si è detto or ora, non deve stupire che manchino quasi del tutto le fonti primarie di cognizione, sia tecniche che atecniche, dell'ordinamento giuridico quiritario. Persino le monete, di solito piuttosto abbondanti, difettano del tutto, dato che il conio delle prime monete di rame non fu certamente anteriore al 350 a. C. (n. 75).

Unica vera fonte primaria di cognizione in senso tecnico del diritto quiritario è la stele arcaica (*Cippus antiquissimus*) del Foro romano (*FIRA*, I, 19), scoperta nel 1899 sotto il famoso *lapis niger* della piazza ove si adunavano i *comitia curiata* (*comitium*) ed ove, secondo la tradizione, sarebbe stata la tomba di Romolo. L'età di questa stele è incerta, ma non posteriore alla metà del sec. V a. C. Ben poco leggibili le parole dell'iscrizione bustrofedica (a righe alterne sinistrorse e destrorse), la cui ricostruzione forma oggetto delle più disparate congetture dei dotti. Pare sicura, nelle prime due linee, la scritta *'quoī hōne (lapidem o locum violasit) sakros estod'*, la quale commette ai cittadini il compito di esercitare la vendetta contro l'eventuale violatore del cippo. Nel seguito si legge chiaramente, tra l'altro, la parola *'recei'* (= *'regi'*).

Una fonte di cognizione apparentemente ottima circa il periodo arcaico potrebbero sembrare i cd. *Fasti Capitolini*: una lista di magistrati maggiori (consoli, dittatori, *tribuni militum consulari potestate* ecc.) a partire dal 510 a. C., o meglio dal primo anno della repubblica (che per i *Fasti* è il 509 a. C.). La lista è stata trovata incisa su marmo, nel 1536, nella *Regia* del Palatino ed è stata trasferita poi nel Museo Capitolino ove è attualmente (cfr. *CIL*, I<sup>2</sup>, I ss.). Ad essa è aggiunta una lista di trionfi (*Fasti triumphales*), in cui sono segnate le vittorie militari coronate dalla celebrazione del trionfo (cfr. *CIL*, I<sup>2</sup>, 45). Senonché va subito detto che la credibilità dei *Fasti*, almeno per quanto riguarda gli avvenimenti sino al II sec. a. C., è molto scarsa. Si tratta, invero, molto probabilmente, di una epigrafe fatta nella seconda metà del sec. I a. C., forse per incarico di Augusto, da antiquari, che la redassero sulla base delle trattazioni annalistiche del secolo precedente. L'intento encomiastico e propagandistico dei *Fasti* sminuisce ancor più il loro valore probatorio, che è stato del resto già infirmato da molte ricerche della critica storica. Sul punto, comunque, la discussione è vivacissima.

Vi sono infine i ritrovati archeologici. Sono abbastanza numerosi ma altrettanto discussi.

Per dare qualche esempio degli stessi, citeremo quello della 'tomba del littore', trovata nella città etrusca di Vetulonia, in cui si è rinvenuto un fascio di sei verghe in ferro con in cima una doppia ascia, da cui si è ritenuto pertanto (ma non da tutti) di trovar conferma alla

tesi che vuole l'istituto dei *littores* importato a Roma dagli Etruschi. Altro esempio è quello della cd. 'tomba François' di Vulci, ove si vedono i resti di una pittura murale che raffigura episodi di battaglia, indicando in calce ai personaggi i loro nomi: vi si nota, tra l'altro, un *'Macstrna'* che libera *'Caile Vipinas'* e poco più oltre un *'Marce Camitinas'* che uccide *'Cneve Tarz(nies) Rumaz'*. L'assonanza degli ultimi due nominativi con nomi romani è impressionante (*Marcus Camillus*, *Cneus Tarquinius Romanus*). Quanto ai primi due nominativi, la tradizione romana, raccolta dall'imperatore Claudio, assegnava al re Servio Tullio anche il nome di *Mastarna* (*Macstrna*) e lo faceva compagno d'armi di *Celius Vibenna* (*Caile Vipinas*). Non è il caso di riferire le dispute che si sono accese per l'esatta interpretazione della raffigurazione volcente, della quale, comunque, deve dirsi che conferma non solo il predominio etrusco in Roma, ma anche la effettiva esistenza di taluni personaggi della leggenda.

294. Le fonti secondarie di cognizione del periodo arcaico sono relativamente numerose, ma nella gran maggioranza non hanno carattere tecnico ed inoltre sono tutte, quale più quale meno, fortemente sospettabili di imprecisioni, derivanti dal prono accoglimento delle narrazioni della leggenda.

L'unica fonte di cognizione in senso tecnico del periodo arcaico è costituita da squarci del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (n. 227) conservatici in D. 1.2.2. Ivi si contiene un riassunto della primitiva storia costituzionale, che potrebbe essere assai utile, se non apparisse evidentemente influenzato anch'esso dalla tradizione corrente: lo stesso è a dirsi per quanto ivi si narra circa le fonti del diritto arcaico, con particolare riguardo alle *leges XII tabularum*. L'aiuto che questi squarci possono portare alla ricerca storiografica è, insomma, di scarso rilievo. Le difficoltà sono accresciute dal sospetto che il *liber singularis enchiridii* non sia stato redatto da Pomponio, ma sia frutto di una rielaborazione del periodo postclassico.

Tra le fonti di cognizione in senso atecnico spiccano per maggior attendibilità le narrazioni di Diodoro Siculo e di Polibio, condotte in gran parte sui dati forniti dalla più antica annalistica. Assai meno attendibili sono invece i racconti di Livio, Dionigi, Appiano e Plutarco, che utilizzano anche l'immaginosa annalistica delle età graccane e sillana. Molte considerazioni sul diritto arcaico (ma quanto attendibili?) si trovano nel libro II del *De republica* di Cicerone.

La nostra fede nella tradizione sui più antichi tempi aumenterebbe certo notevolmente, se fosse sicuro che sin dal sec. V a. C. furono dettati e tenuti in ordine i cd. *libri magistratuorum*, contenenti le liste dei magistrati annuali, e i più o meno analoghi cd. *libri linteii* (scritti su tela), gli uni e gli altri custoditi nel tempio di Giunone Moneta. Viceversa ogni notizia in proposito è assai malsicura.

Assai malsicura è poi anche la tradizione secondo cui il *pontifex maximus* redigeva anno per anno una nota dei principali avvenimenti, esponendola in pubblico su di una tavola e utilizzandola al fine della composizione dei suoi annali (cd. *Annales maximi*). Questa consuetudine di registrare i 'domi militiaeque terra marique gesta' si formò, infatti, a quanto pare, non prima delle guerre puniche, cioè dell'epoca in cui i Romani si dettero ad imprese militari di mare, oltre che di terra (n. 286).

Non più antichi degli *Annales maximi* dovettero essere i cd. *commentarii* (o *libri pontificum* e quelli di altri sacerdoti e magistrature (*commentarii augurum; acta fratrum Arvalium; commentarii dei XVvirum sacris faciendis* etc.), che costituivano una sorta di registro delle incombenze derivanti dalla carica e degli usi giuridici formati in proposito, il quale era corredato di numerosi *exempla* di situazioni precedentemente verificatesi.

295. I problemi della conoscenza del periodo del diritto romano preclassico (sec. IV-I a. C.: n. 73-154) sono, in linea generale, assai meno gravi di quelli relativi alla conoscenza del periodo arcaico, dato che numerose fonti di cognizione, originarie e derivate, sono a disposizione degli storiografi. Giova, tuttavia, osservare che il materiale di cui si dispone, non è, purtroppo, uniformemente distribuito nel tempo e tra gli argomenti.

È indiscutibile, infatti, che la storia dei secoli IV e III, almeno sino all'età delle guerre puniche, presenta oscurità e incertezze di informazione non molto diverse da quelle presentate dalla storia del periodo arcaico; di modo che, sebbene su scala minore, il ricercatore ha ancora da fare i suoi conti con la tradizione, non sempre veritiera e quasi mai completamente esatta. Quanto alla storia degli anni seguenti, le fonti di cognizione sono invece abbondantissime, ma con stragrande prevalenza delle fonti atecniche sulle tecniche e, conseguentemente, con prevalenza dell'informazione sulla storia politica generale, a tutto discapito della storia del fenomeno giuridico.

È superfluo ricordare che, per quanto attiene alla fase di assestamento della *respublica* nazionale (sec. IV-III a. C.), le difficoltà della ricostruzione storiografica sono accresciute (come già si è avvertito) dalle incertezze della cronologia romana.

296. Le numerose fonti primarie di cognizione del periodo preclassico si trovano raccolte soprattutto in *CIL. I<sup>2</sup> (Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem)*, VI (*Inscr. urbis Romae*), XIV (*Inscr. Latii veteris*).

Non mette il caso di ricordare le fonti primarie in senso

atecnico. Sarà utile invece un elenco delle principali fonti primarie in senso tecnico, cominciando dai resti epigrafici di *leges*.

(a) *Tabula Bantina* (*Lex Osca Tabulae Bantinae* da un lato, *Lex Latina* dall'altro). Frammento di tavola bronzea, scoperto nel 1790 ad Oppido Lucano (anticamente *Bantia*): si trova nel Museo Nazionale di Napoli. La tavola (destinata ad essere infissa su un muro in luogo pubblico) è incisa su ambedue le facce, evidentemente perché, ritenutasi ad un certo punto inutile la pubblicità del testo iscritto sulla prima faccia, si volle tuttavia utilizzare il bronzo incidendo un'altra legge sul verso. Il *recto* riporta una *lex* in lingua osca sulle magistrature ed in genere l'ordinamento della città; il *verso* riporta la *sanctio* di una *lex* romana riguardante l'osservanza della legge da parte dei magistrati. È oscuro il rapporto tra le due leggi. Controversa la natura della *lex Latina*: da alcuni si ipotizza trattarsi di una *lex de foedere cum Bantia*, risalente alla fine del II sec. a. C. (in ogni caso di età non anteriore alla legge agraria di Tiberio Gracco).

(b) *Fragmenta XI tabulae aeneae magnae*. Scoperti in luogo e data ignoti (ma non dopo il 1521): se ne trovano sette a Napoli e due a Vienna; gli ultimi due, da tempo perduti, sono conosciuti attraverso apografi. Anche questa tavola era incisa su ambedue le facce.

La faccia A (riconosciuta da Klenze nel 1821: *FIRA. I, n. 7*) contiene un amplissimo brano della *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. L'identificazione della *lex Acilia* (operata dal Mommsen) è contrastata da alcuni, che hanno creduto di poter invece identificare nel testo della epigrafe la *lex Servilia repetundarum* del 111 a. C.

La faccia B (ricostruita dal Rudorff: *FIRA. I, n. 8*) contiene uno squarcio (molto male ed irregolarmente inciso) di una *lex agraria* (*Baebia?*) del III sec. a. C., in cui si parla del regime dell'*ager publicus* in Italia, in Africa e a Corinto.

(c) *Graeca versio legis Romanae de piratis persequendis*. Scoperta a Delfi (nel 1893-96) sulla base mutila di un monumento a Paolo Emilio (*FIRA. I, n. 9*). Si ritiene generalmente che questa *lex de piratis persequendis* sia stata rogata nel 101 o nel 100 a. C.

(d) *Tabula ex lege Cornelia de XX quaestoribus*. Scoperta nel sec. XVI a Roma, costituisce l'ottava tavola bronzea di una serie di almeno nove, ove era riprodotta una legge rogata da Silla (81 a. C.), che elevava i *quaestores* al numero di 20 e riordinava le norme relative a questa magistratura. Si trova nel Museo di Napoli (*FIRA. I, n. 10*).

(e) *Tabula ex lege Antonia de Termessibus*. Scoperta nel secolo XVI a Roma, presso le rovine del tempio di Saturno, insieme con quella *ex lege Cornelia de XX quaestoribus*. Si tratta della prima di una serie di quattro o cinque tavole bronzee, sulle quali era inciso un plebiscito fatto votare dai *tribuni plebis* del 70 a. C. (primo fra i quali è nominato C. Antonio). Il plebiscito riconosce alla città di *Termessus maior* in Pisidia il carattere di *civitas libera et foederata*. Si trova nel Museo di Napoli (*FIRA. I, n. 11*).

(f) *Tabula ex lege (Rubria?) de Gallia Cisalpina*. Quarta di una serie imprecisabile di tavole bronzee, scoperta nel 1760 a *Veleia* (presso Piacenza); attualmente nel museo di Parma (*FIRA*, I, n. 19).

La legge (probabilmente *rogata*) trattava della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali della Gallia Cisalpina: essa è, dunque, posteriore al 49 a. C. (anno in cui i Cisalpini ebbero la cittadinanza romana) ed anteriore al 42 a. C. (anno in cui la Gallia Cisalpina fu incorporata nel territorio romano).

Anticamente si riteneva che la legge in questione si chiamasse *Rubria*, argomentandosi da una formula in essa riportata; oggi, invece, si dubita fortemente anche di ciò. Il Gradenwitz è riuscito a dimostrare (nel 1915) che il testo della *lex de Gallia Cisalpina* è stato redatto tenendo presenti testi vari di leggi precedenti. Sui molti problemi di questo importante ritrovato: *Lex Rubria*, a cura di BRUKA (1972).

(g) *Fragmentum Atestinum*. Scoperto ad Este nel 1880, ora nel Museo estense (*FIRA*, I, n. 20). Vi si leggono squarci di una legge (*rogata?*) municipale analoga alla precedente, ma che non pare abbia avuto nulla a che fare con essa. Sembra che la legge sia da attribuire al 49 a. C.

(h) *Tabula Heracleensis*. Grande tavola di bronzo, spezzata in due parti, scoperta presso l'antica *Heraclea* in Lucania, nel secolo XVIII: le due parti si trovano nel Museo di Napoli (*FIRA*, I, n. 13).

La tavola è incisa su ambedue le facce, di cui una ('*recto*') scritta in greco riporta contratti di affitto di fondi rustici. Il *verso* della tavola riporta alcune disposizioni di una legge non identificata, relative alle distribuzioni di frumento in Roma, alla polizia stradale e ad altre materie affini.

Molti autori ritengono (vivamente osteggiati dagli studiosi più recenti) che la *lex* sia un frammento di una *lex Julia municipalis* (di Cesare).

(i) *Tabula ex lege municipii Tarentini*. Nonna di una serie di almeno dieci tavole bronzee su cui era riportata una *lex data* da un magistrato romano alla città di *Tarentum* (Taranto) per regolare l'amministrazione municipale. Fu scoperta a Taranto nel 1894 e si trova nel Museo di Napoli (*FIRA*, I, n. 18). Controversa è la data del provvedimento, che si sostiene posteriore a quella della *lex Plautia Papiria* dell'89 a. C.

(l) *Tabulae ex lege coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*. Quattro tavole bronzee, di una serie di almeno nove, scoperte ad *Urso* (oggi Ossuna, in Andalusia) nel secolo XIX: si trovano nel Museo di Madrid (*FIRA*, I, n. 21).

La legge fu *data* alla colonia di *Urso* (*colonia Julia Genetiva*) da Marco Antonio, su ordine di Giulio Cesare, nel 44 a. C., e riguarda l'amministrazione di quella colonia.

297. Ecco ora un elenco dei principali resti di *senatus consulta* del periodo preclassico.

(a) *Tabula SC.i de Bacchanalibus*. Tavola di bronzo scoperta nel 1640 a Tiriolo in Calabria, conservata nel Museo di Vienna (*FIRA*, I, n. 30).

Riporta un SC., ispirato da Catone, per la repressione dell'associazione segreta dei Baccanali (186 a. C.). Segue una *epistula* dei *consules*, diretta ai magistrati dell'*Ager Teuranus* (in Calabria) perché pubblicino ed applichino il provvedimento.

(b) *Tabula SC.orum de Thibensibus*. Tavola di marmo scoperta nell'antica *Thisbae* (oggi Kakosi, in Beozia) nel 1871, conservata nel Museo di Atene (*FIRA*, I, n. 31).

Contiene la versione greca di due SC. (del 170 a. C.) che confermano l'amicizia e la protezione di Roma per la città di *Thisbae*.

(c) *Tabula SC.i de Tiburtibus*. Tavola di bronzo scoperta a Tivoli nel sec. XVI, poi andata perduta (*FIRA*, I, n. 33).

Il senato riconobbe che i Tiburtini erano innocenti di certe colpe che erano state loro attribuite. La tavola riportava una *epistula* del pretore L. Cornelio (159 a. C.), mediante la quale il contenuto del *consultum* era comunicato ai Tiburtini.

(d) *Tabula SC.i de collegiis artificum Graecis*. Scoperta a Delfi nel 1898 (*FIRA*, I, n. 34).

Contiene, in versione greca, il resoconto di una annosa controversia tra la corporazione degli artisti (*τεχνιται διανομοι*) e la corporazione degli artigiani istmici, cui fa seguito il parere di massima del senato e l'incarico ai magistrati locali di definire nei particolari ogni questione. Il provvedimento è del 112 a. C.

(e) *Tabula SC.i de Asclepiade Clazomenio sociisque*. Tavola di bronzo scoperta a Roma nel sec. XVI, ora nel Museo di Napoli (*FIRA*, I, n. 35).

Contiene il testo latino (quasi illeggibile) e la versione greca del SC., che rimonta al 78 a. C. Il SC. concedeva al navarca greco Asclepiade e a due suoi compagni (Polistrato e Menisco) varie immunità e privilegi, come segno dell'amicizia di Roma.

(f) *Tabula SC.i de Amphiarai Oropii agris*. Tavola marmorea scoperta nel 1884 ad Oropo (Beozia): rimane la sola versione greca (*FIRA*, I, n. 36).

Contiene una *epistula* dei consoli del 73 a. C. ai magistrati di Oropo, nella quale si dà notizia del parere espresso dal senato in ordine ad una controversia fra i sacerdoti del tempio di Amphiarao e i *publicani* di Roma.

298. È inutile rifare l'elenco delle non poche fonti secondarie di cognizione in senso atecnico del periodo preclassico, di cui già si è parlato innanzi.

Quanto alle fonti secondarie in senso tecnico, occorre, anzi tutto, ricordare ancora una volta l'*excursus* del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (n. 227), il quale è presumibilmente,

nei suoi cenni sul diritto e sulla giurisprudenza preclassici, assai più attendibile che nei cenni sul periodo arcaico.

Non mancano, riferiti da autori più tardi, frammenti di giureconsulti preclassici, ma si tratta di assai poca cosa. Vedili raccolti e ordinati in BREMER (n. 311).

Piuttosto è da sottolineare che nei *Digesta* di Giustiniano si leggono: a) frammenti del *liber singularis heron* di Q. Mucio e dei *libri digestorum* di Alfeno Varo; b) frammenti di autori classici, che riferiscono nominativamente opinioni dei giureconsulti preclassici, oppure adombrano il pensiero della giurisprudenza preclassica sotto la denominazione generica di *'veteres'*.

Riferimenti al pensiero giuridico preclassico si leggono anche nelle *Institutiones* e nel *Codex* di Giustiniano, ove però il termine *'veteres'* sta anche a designare spesso i giuristi postclassici pregiustiniani.

Sulla base di queste citazioni e di questi riferimenti si è anche operata la palingenesi delle opere dei vari giuristi. Si ricordi, peraltro, che il credito che può darsi agli accennati riferimenti di scritti giurisprudenziali preclassici è assai relativo, perché i frammenti appaiono spesso notevolmente alterati mentre altre volte sorge il dubbio fortissimo che il pensiero preclassico sia stato travisato dagli stessi giureconsulti classici che vi hanno fatto richiamo.

299. La conoscenza da parte nostra del diritto romano classico (sec. I-III d. C.: n. 155-233) è molto migliore della conoscenza dei periodi precedenti a causa del numero relativamente alto di fonti di cognizione, originarie e derivate, di cui disponiamo.

Caratteristica del periodo classico è la relativa deficienza di fonti di cognizione in senso atecnico, e sopra tutto delle opere di storiografia. Nell'ambiente del principato, e particolarmente a partir da Adriano, la storiografia politica non aveva, invero, più il modo di esprimersi con sufficiente libertà di giudizio, di modo che decadde rapidamente l'interesse per questa forma di attività letteraria, mentre anche le altre forme letterarie versavano, come è noto, in decadenza.

Tra le fonti primarie di cognizione in senso atecnico relative al periodo classico, una ve n'è, che merita di essere qui segnalata per il suo altissimo valore storiografico, politico e giuridico.

Si tratta di un documento fondamentale non solo per la ricostruzione della personalità di Augusto e per la conoscenza delle sue attività, ma anche (e sopra tutto) per la comprensione dei motivi ideologici che furono alla base del suo principato. Il testo è noto sotto il nome di *Res gestae divi Augusti* ed è pervenuto a noi quasi integralmente attraverso vari ritrovamenti epigrafici.

Narra Svetonio (*Aug.* 101) che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al senato il suo testamento e tre volumi sigillati, che furono aperti e letti solennemente. Uno dei documenti era l'*Index rerum a se gestarum*, redatto personalmente da Augusto con l'intenzione di farlo riprodurre su due pilastri di bronzo posti davanti al mausoleo; che egli aveva fatto erigere sin dal 28 a.C. per accogliervi le spoglie sue e dei suoi familiari. La volontà di Augusto fu eseguita dal suo successore, Tiberio, il quale permise che numerose copie dell'iscrizione romana fossero fatte nelle province, per essere apposte nei templi o sugli altari eretti per il culto di Augusto. Perduto, durante il medioevo, l'iscrizione originale, non rimase per lungo tempo alcuna traccia dell'*Index*. Solo nel 1555, durante le guerre dell'Austria con i Turchi, avvenne che gli ambasciatori inviati dall'imperatore di Germania Ferdinando I al sultano Solimano il Grande scoprirono in Ancyra (oggi Ankara), già capoluogo della Galazia, una riproduzione mutila dell'iscrizione romana tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma. L'iscrizione latina (in sei pagine) era incisa sulle due pareti del pronao del tempio ed era accompagnata da una versione greca (distribuita in diciannove pagine) incisa sulla parete destra della cella.

Il testo (cd. *monumentum Ancyranum*), sia nella redazione latina che in quella greca (utilissima, dove non è lacunosa anche essa, per colmare le numerose lacune della prima), consta di trentacinque capitoli, preceduti da una *praescriptio* (che nell'esemplare latino risulta incisa sulle prime tre pagine, nel greco, sulle prime diciassette) e seguiti da una breve «appendice» relativa alle *impensae* ed alle elargizioni effettuate da Augusto.

Del *monumentum Ancyranum* fu fatta una prima copia dagli scopritori; ne fu poi pubblicata una seconda, alquanto migliore, nel 1695, dal Gronovius (il filologo J. F. Gronov). Dopo che una serie di altre copie parziali e scarsamente corrette era giunta in Europa ad opera di numerosi studiosi che, attratti dal ritrovamento, si erano recati nel corso del XVIII secolo e nella prima metà del XIX in Ankara, nel 1861 Napoleone III inviò in Anatolia gli archeologi George Perrot e Edmunde Guillaume con l'incarico appunto di effettuare una precisa ricognizione dell'epigrafe. L'ottimo apografo di tutto il testo latino e di gran parte del greco da loro effettuato fu utilizzato dal Mommsen per la sua prima edizione del 1865. Un calco completo della iscrizione di Ancyra operato, per incarico dell'Accademia delle scienze di Berlino, dal Humann nel 1882 permise al Mommsen di pubblicare nel 1883 una seconda, magistrale edizione delle *Res gestae*. Per questa, lo studioso tedesco utilizzò anche i pochi frammenti di versione greca del testo scoperti ad Apollonia di Bitinia ed appartenenti ad un esemplare (greco) inciso su di una base marmorea tra il 14 e il 19 d.C. a cura di un cittadino eminente di quella città (cd. *monumentum Apolloniense*).

Con la seconda edizione mommseniana (che resta ancor oggi fondamentale) poteva dirsi quasi completamente raggiunta la conoscenza del contenuto dell'*Index*. Ulteriori passi in avanti per una più esatta rico-

struzione del documento augusteo permisero di compiere i rinvenimenti di altri frammenti del *monumentum Apolloniense* e, sopra tutto, i risultati di due fortunate campagne archeologiche nella città di Antiochia di Pisidia. Nel corso della prima esplorazione, compiuta nel 1914 dall'inglese Ramsay, vennero alla luce, nell'area delle rovine del tempio di Augusto, quarantanove frammenti di una iscrizione riproducente il testo latino dell'*Index*. Altri duecentoventi frammenti dell'epigrafe furono poi riportati alla luce nel 1924 da una spedizione archeologica della Michigan University, patrocinata ancora dal Ramsay, e composta da David M. Robinson, Enoch E. Peterson e H. S. Feizy. In questo terzo esemplare (ed. *monumentum Antiochenum*) il contenuto dell'*Index* appare distribuito in dieci pagine, sulle cui prime due è incisa la *praescriptio*. Il testo (esclusivamente in latino) coincide con quello del *monumentum Ancyranum*, tranne che per alcune varianti che tuttavia permettono di escludere ogni filiazione tra le due epigrafi: quindi o queste ebbero per archetipo comune un *exemplum* inviato da Roma ad Ancyra e di cui vennero fatte varie copie destinate alle diverse città della regione, ovvero esse furono effettuate indipendentemente, sulla scorta di *exempla* inviati direttamente da Roma alle singole città.

**300.** Non molti sono, ovviamente, i resti di *leges* del periodo classico giunti sino a noi attraverso le epigrafi. Tra i più importanti, possono ricordarsi i seguenti.

(a) *Tabula ex lege quae dicitur de imperio Vespasiani* (CIL. 6. n. 930; cfr. FIRA. 1, n. 15). Grande tavola di bronzo scoperta a Roma nel secolo XIV e conservata nel Museo Capitolino. Contiene parte della *rogatio* e tutta la *sanctio* della *lex de imperio* con cui il popolo acclamò (nell'anno 69-70 d.C.) una disposizione (già ritenuta perfetta in base alla votazione del senato), con cui furono conferiti a Vespasiano i poteri connessi con la posizione di *princeps*.

(b) *Tabula ex lege civitatis Narbonensis de Flaminio provinciae* (CIL. 12 n. 6038; cfr. FIRA. 1, n. 22). Frammento di tavola di bronzo scoperto a Narbona nel 1888 e attualmente conservato nel Museo di Parigi. Contiene parti di una legge data da Augusto alla provincia Narbonense e relativa alle funzioni e ai diritti onorifici del *flamen Augustalis* in quella provincia.

(c) *Tabula ex lege municipii Salpensani* (CIL. 2 n. 1963; cfr. FIRA. 1, n. 23). Tavola bronzea scoperta nel 1851 a Malaga, unitamente a quella della *lex Malacitana*: si conserva attualmente a Madrid. Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* di Salpensa nell'età di Domiziano, e più precisamente fra l'82 e l'84 d.C.

(d) *Tabula ex lege municipii Malacitani* (CIL. 2 n. 1964; FIRA. 1, n. 24). Tavola bronzea scoperta unitamente alla precedente e conservata con quella nel Museo di Madrid. Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* di Malaca, presumibilmente nello stesso periodo della *lex Salpensana*.

(e) *Tabulae legum metalli Vipascensis* (CIL. 2 n. 5181; FIRA. 1, n. 105). Due tavole di bronzo scoperte in anni diversi della fine del secolo XIX in una miniera di rame ad Aljustrel (Portogallo); attualmente conservate nel museo di Lisbona. Contengono frammenti dell'ordinamento dato da una *lex* (o da due successive *leges*?) a quel distretto, con norme particolari relative allo sfruttamento delle miniere di rame.

(f) *Tabula Hebana* (Notizie Scavi 1947, 49-68). Tavola bronzea ritrovata spezzata, ma senza gravi lacune, nel 1947, nel territorio della colonia di Heba, nella Maremma toscana. Contiene l'ultima parte di una *rogatio* ordinante onoranze postume a Germanico (ed. *lex de honoribus Germanico decernendis*, del 19-20 d.C.).

La *lex* prescrive, fra l'altro, la formazione di cinque centurie intestate a Germanico, da aggiungersi alle dieci già esistenti, ai fini della votazione per la *destinatio magistratuum* (*consules* e *praetores*). Cfr. l'edizione di OLIVER e PALMER, in *Am. J. Philol.* 1954.

**301.** A prescindere dai *senatusconsulta* e dalle *orationes principum* il cui testo ci è stato riferito da fonti giuridiche o letterarie, sono degni di segnalazione i seguenti documenti epigrafici o papirologici del periodo del principato.

(a) *Tabula SC.orum de ludis saecularibus* (CIL. 6 n. 877 e 6 Suppl. n. 32323-24; cfr. FIRA. 1, n. 40). Grande colonna di marmo, di cui un frammento fu scoperto nel sec. XVI ed è attualmente conservato nel Museo Vaticano, mentre molti altri frammenti furono scoperti nel 1890 e si trovano nel museo delle terme di Diocleziano in Roma.

La *tabula* riporta la descrizione dei *ludi saeculares* del 17 a.C. e trascrive, a questo proposito, il testo di due senatoconsulti dello stesso anno relativi a quei giochi pubblici.

(b) *Tabula orationis Claudii de iure honorum Gallis dando* (CIL. 13 n. 1668; cfr. FIRA. 1, n. 43). Grande tavola di bronzo scoperta a Lione nel sec. XVI ed ivi attualmente conservata.

Riporta una fiorita *oratio* di Claudio al senato per ottenere l'emancipazione di un *senatusconsultum* che concedesse ai più benemeriti provinciali della Gallia Narbonense il *ius honorum*, cioè il diritto di rivestire le cariche magistratuali romane. È più che probabile che alla *oratio Claudii* abbia corrisposto un conforme *SC. Claudianum*. Interessante è la breve, seppur retorica, sintesi della storia romana primitiva, ivi esposta con tutta una serie di notizie relative al contributo che i Galli della Narbonense avevano offerto alla vita politica romana. Molte di tali notizie sono ignote alle altre fonti.

(c) *Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis* (BGU. 2 n. 611; cfr. FIRA. 1, n. 44). Papiro egiziano conservato nel Museo reale di Berlino, contenente una proposta (certo convertita in *senatusconsultum*) dell'imperatore Claudio, tendente a far stabilire che i *recuperatores* dovessero avere 25 anni compiuti e che dovessero essere puniti gli accusatori che desistessero ingiustificatamente dall'accusa.

Il documento è notevole per il particolare riguardo con cui l'imperatore si rivolge al senato.

(d) *Tabula SC.orum Hosidiani et Volusiani de aedificiis non diruendis* (CIL. 10 n. 1401; cfr. FIRA. 1, n. 45). Tavola bronzea, scoperta in Ercolano nel sec. XVI, attualmente conosciuta solo attraverso apograli, perché da gran tempo perduta.

Il SC. *Hosidianum* (dell'a. 44 d.C.) vieta di comprare edifici per diruocarli e venderne i materiali. L'altro provvedimento è una dichiarazione del senato (dell'a. 56 d.C.) che riconosce non contraria al SC. *Hosidianum* l'alienazione di alcune casupole in rovina fatta da una matrona: esso non ha, dunque, carattere normativo.

(e) *Tabulae SC.i de mundinis saltus Beguensis* (CIL. 8 n. 270; 16. 1, n. 11451; cfr. FIRA. 1, n. 47). Due lapidi relative allo stesso senatoconsulto, scoperte, rispettivamente nel 1860 e nel 1873, a El-Begar nel territorio di Tunisi.

Il senatoconsulto (dell'a. 138 d.C.) concedeva a tal Lucilio Africano il privilegio di far mercato due volte al mese nella zona, in territorio probabilmente privato.

(f) *Tabula SC.i de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* (CIL. 2 Suppl. n. 6278; cfr. FIRA. 1, n. 49). Tavola di bronzo scoperta nel 1886 presso Siviglia, ora conservata nel museo di Madrid. Riporta la *sententia* di un senatore (in una votazione *per relationem*) circa la proposta contenuta in una *oratio* di Marco Aurelio e L. Commodus (176-178 d.C.), relativa alla necessità di ridurre le spese per gli spettacoli gladiatorii.

302. Ecco ora un elenco dei principali resti epigrafici di *constitutiones principum* del periodo classico.

(a) *Tabula edicti Augusti de aquaeductu Venafrano* (CIL. 10 n. 4842; cfr. FIRA. 1, n. 67). Tavola di marmo scoperta nel 1846 dal Mommsen presso Venafrò (in Molise), ove è attualmente conservata. Contiene il regolamento suggerito da Augusto per le questioni che sarebbero potute sorgere in dipendenza della costruzione di un acquedotto nella zona di Venafrò (11 a.C.?).

(b) *Tabula edictorum Augusti ad Cyrenenses* (cfr. FIRA. 1, n. 68). Grossa stele marmorea scoperta a Cirene nel 1926.

Su di un suo lato si trova una iscrizione greca, molto ben conservata, la quale riporta cinque editti di Augusto. I primi quattro provvedimenti (del 6-7 a.C.) dettano norme relative alla giurisdizione criminale nella Cirenaica, nonché alle immunità spettanti alla città di Cirene. È riportata, inoltre, una sentenza relativa a tre cittadini romani accusati dalle autorità della provincia e dai Cirenei. Le singole disposizioni sono dette *ἐπικρίματα* (cioè: 'decreta'), mentre il loro insieme viene definito *πρόταγμα* (cioè: 'edictum').

L'ultimo dei cinque editti rende noto ai Cirenaici un SC. *Calvisianum de pecuniis repetundis* del 4 a.C., con cui si rinnova e semplifica il procedimento *repetundarum* (n. 302).

(c) *Tabula edicti (incerti principis) de violatione sepulchrorum* (cfr. FIRA. 1, n. 69). Tavoletta marmorea, che si conserva nel 'Cabinet des médailles' di Parigi e che si sostiene essere stata acquistata a Nazareth nel 1878. Contiene, in lingua greca e in forma riassuntiva, un editto imperiale (*διάταγμα Καίσαρος*), di data incerta, forse emanato da Augusto, che commina pene assai gravi per la violazione dei sepolcri.

(d) *Forma idiologi* (*Ἰδιόλογον τῶν ἐπισημῶν λόγων*) (BGU. 5 n. 1210; cfr. FIRA. 1, n. 99). Lungo rotolo di papiro (di oltre 2 metri) scoperto tra le rovine di Theadelphia nel Fayûm (Egitto) e attualmente conservato nel museo di Berlino.

Il papiro, la cui redazione rimonta almeno all'età di Antonino Pio (150-160 d.C.), contiene gli estratti di numerosi *mandata*, principalmente di Augusto, relativi a materia fiscale e messi assieme per servire di guida pratica (*γνώμων* = 'norma', 'forma', prontuario) al magistrato addetto alla 'res privata' (*ἡ πρὸς τὰς ἐπισημῶν λόγων ο*, per brevità, *ἡ ἐπιλόγορος*) e ai suoi dipendenti. Alle costituzioni imperiali sono uniti anche estratti di decisioni del *praefectus Augustalis*.

Gli argomenti toccati dal *γνώμων* (il quale si divide in paragrafi, di cui quelli conservati ammontano a 115) sono svariatissimi, in correlazione con la varietà degli istituti giuridici che possono dar motivo ad imposizione di tributi. Vi sono norme sulla validità delle nozze tra persone di diversa nazionalità, sulle successioni ereditarie, sul diritto sepolcrale, sulle vendite a credito, sull'assegnazione dei posti di sacerdote delle divinità egizie, oltre a numerose notizie sull'organizzazione amministrativa e fiscale dell'Egitto greco-romano.

(e) *Tabula edicti Vespasiani et rescripti Domitiani de immunitatibus medicorum* (cfr. FIRA. 1, n. 73 e 77). Tavola marmorea scoperta a Pergamo nel 1934. Contiene un editto di Vespasiano (74 d.C.) ed un rescritto di Domiziano (93-94 d.C.) relativi all'organizzazione dell'insegnamento pubblico della medicina, ai privilegi dei medici ed alle sanzioni contro gli abusi.

(f) *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum data* (BGU. 1 n. 140; cfr. FIRA. 1, n. 78). Versione greca di una *epistula*, mediante la quale Adriano concesse (119 d.C.) ai figli dei militari di ottenere la *bonorum possessio* del loro padre nella classe *iure cognati*. Si trova in un papiro scoperto nel secolo XIX e conservato a Berlino.

(g) *Tabula rescripti Hadriani de Schola Epicurea Atheniensi* (CIL. 3 n. 12283; cfr. FIRA. 1, n. 79). Cippo marmoreo scoperto ad Atene nel 1890 ed ivi conservato. Concede al capo della setta epicurea di Atene di redigere il suo testamento in lingua greca e dà altre disposizioni e privilegi in ordine alla scelta del successore.

(h) *Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longi temporis* (BGU. 1 n. 267 e P. Strassb. 1 n. 22; cfr. FIRA. 1, n. 84-85). Due papiri egiziani, l'uno conservato a Berlino e l'altro a Strasburgo, che riportano lo stesso rescritto di Severo e Caracalla (a. 199 d.C.).

Il rescritto, diretto a un provinciale, è la più antica attestazione della *praescriptio longi temporis* (la quale, peraltro, è da credere che sia

stata riconosciuta ancora prima): con tale provvedimento la *praescriptio l.i.* viene riconosciuta applicabile a favore dei possessori di fondi provinciali.

(i) *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda* (P. Giess. I n. 40; cfr. *FIRA* 1, n. 88). Questa famosa costituzione (212 d.C.) è contenuta, assieme ad altri editti dell'imperatore Caracalla, in un papiro fortemente lacunoso della collezione di Giessen.

(l) *Diplomata militaria* (*CIL*, voll. 3 e 16; cfr. *FIRA* 1, n. 27-29). Numerosi dittici bronzei contenenti la certificazione di privilegi concessi dagli imperatori ai soldati e ai veterani dell'esercito: *ius connubi* con le *focariae*, cittadinanza romana per i figli precedentemente nati, immunità varie ecc.

Di queste concessioni di privilegi si soleva fare una lista su bronzo ogni due anni, affiggendola, a titolo di onore, sul Campidoglio o, a partire da Domiziano, nel tempio di Minerva sul Palatino. Ciascun milite privilegiato riceveva a sua volta un certificato costituito da un *diptychon* di bronzo, che portava sulla prima faccia esterna i nomi di sette testimoni, nelle due faccie interne la trascrizione della disposizione, nella seconda faccia esterna una seconda trascrizione in caratteri più piccoli.

(m) *Apokrimata Severi* (P. Col. 123). Tredici decisioni di Settimio Severo, affisse in Alessandria nel 192-200 d.C.: più precisamente, *responsa* dell'imperatore a quesiti, relativi ai più svariati argomenti (dal diritto amministrativo a quello privato e processuale civile e criminale) pubblicati in tre giorni consecutivi durante il soggiorno di Settimio Severo e del quindicenne Antonino Caracalla in Egitto (novembre 199 - primavera del 200 d.C.).

Il foglio papiraceo è stato pubblicato e commentato nel 1954 da Westermann e Schiller.

**303.** Gli scritti dei giureconsulti classici non mancano di offrirci qualche esempio di atti giuridici concretamente compiuti e trasfusi in documenti nel periodo del principato. Ma di gran lunga più abbondante e varia è la messe che si è potuta direttamente raccogliere attraverso secoli di ritrovamenti epigrafici e papirologici.

Meritano qui un cenno particolare quattro categorie di documenti: le tavolette di Transilvania, le prime e seconde tavolette pompeiane e le tavolette ercolanensi. Quattro notevolissimi e caratteristici blocchi di materiali, che hanno molto contribuito alla nostra conoscenza della prassi giuridica romana.

(a) *Triptica Transylvaniae*. Nel periodo dal 1786 al 1855 vennero scoperte, entro le miniere d'oro di Verespatak (*Alburnum maius*) in Transilvania, circa 40 tavolette di legno cerato, attualmente conservate in gran parte nel museo di Budapest, le quali costituivano altrettanti documenti di svariati negozi giuridici. La forma di questi documenti è

quella dei trittici. Le tavolette sono unite a tre a tre e sono legate, a mo' di libro, da un nastro di lino che passa attraverso una triplice serie di fori praticati sul lato lungo sinistro; delle sei pagine risultanti, la prima e la sesta (cioè le due facce esterne) non sono scritte, le altre sono invece lievemente scavate e riempite di cera: è su queste che è stata impressa la scrittura.

La caratteristica dei trittici è di avere una doppia scrittura: la *scriptura interior*, che si trova nelle pagine 2 e 3 ed è resa segreta e inalterabile mediante una legatura di lino che passa attraverso un foro praticato sul lato destro delle due prime tavolette, nonché mediante una serie di sigilli che fissano il nastro sul margine sinistro della pag. 4, ove sono anche segnati i nomi dei testimoni; la *scriptura exterior*, che si trova nelle pag. 4 e 5 e ripete o riassume il testo della scrittura interna. La conformazione di questi trittici risponde perfettamente a quanto fu stabilito ai tempi di Nerone (cfr. *Paul. sent.* 5.25.6): '*Amplissimus ordo (= senatus) decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, abhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad median partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent*'.

Le tavolette transilvane (redatte in un difficilissimo corsivo) furono decifrate per la prima volta (ma solo parzialmente) dal Massmann nel 1840. La migliore interpretazione e riproduzione avvenne più tardi ad opera del Mommsen e dello Zangemeister (*CIL* 3, p. 192 ss.).

(b) *Tabulae Pompeianae primae*. Nel 1875, in una casa di Pompei, che era appartenuta al banchiere L. Caecilius Iucundus, fu trovata una cassetta di legno quasi completamente carbonizzata, entro cui erano 127 dittici e trittici, redatti in scrittura corsiva, ancora leggibili. La lettura di questi documenti è stata magistralmente compiuta dal De Petra. Le tavolette contengono una serie di *apochae* (quietanze) di molto interesse.

(c) *Tabulae Herculanae*. Le tavolette ercolanensi costituiscono una delle più recenti e importanti scoperte di documenti della prassi giuridica romana. Esse sono venute alla luce tra il 1930 e il 1940 nella rinnovata campagna di scavi archeologici operata da Amedeo Maiuri nella zona dell'antico *Herculaneum*, pur esso vittima, come Pompei, dell'eruzione vesuviana del 79 d.C. Alla loro lettura e decifrazione si sono dedicati Giovanni Pugliese-Carratelli per la parte filologica e Vincenzo Arangio-Ruiz per la parte giuridica.

Tra l'altro, le tavolette ercolanensi hanno fornito agli studiosi del diritto romano un copioso materiale documentario processuale. Si è potuto, infatti, ricostruire, nelle sue linee essenziali, tutto un processo intentato da una certa *Petronia Iusta* al fine di accertare la sua *ingenuitas*. Ma altro ancora è sperabile che verrà a nostra conoscenza attraverso ulteriori letture e decifrazioni delle tavolette ancora inedite. Il *Corpus* del materiale finora decifrato è pubblicato in *PP.* dal 1946.

(d) *Tabulae Pompeianae secundae*. Si tratta di una nuova serie di

tavolette cerate venute alla luce nel 1959 in località Murécine (prossima alla presumibile zona portuale di Pompei). Lo stato di conservazione è pessimo, ma è in corso la pubblicazione di una settantina di pezzi (i soli decifrabili) a cura dell'Accademia di Archeologia di Napoli: cfr. BOVE, *Documenti processuali delle Tabulae Pompeianae di Murecine* (1979) I ss. La decifrazione e l'interpretazione, non facili, stanno ponendo in evidenza una messe varia e interessante di atti negoziali e processuali.

304. In relazione agli scritti della giurisprudenza classica come fonti derivate di cognizione del diritto classico, giova ricordare che di essi minimo numero è a noi pervenuto direttamente. La massima parte delle opere giurisprudenziali classiche sono, infatti, a noi frammentariamente note attraverso compilazioni del periodo postclassico e particolarmente attraverso i *Digesta* di Giustiniano: il che implica il problema di depurarle delle molteplici alterazioni, deformazioni e interpolazioni che hanno subito. Considerato lo stato frammentario in cui le opere giurisprudenziali classiche sono a noi pervenute, varie volte se ne è tentata la palinogenesi, vale a dire la ricostruzione nella struttura e nello schema originario. Tra tutti questi tentativi, di gran lunga il migliore è quello del LENEL (n. 311).

Tra le opere classiche pervenuteci indipendentemente da compilazioni postclassiche, l'unica quasi integralmente conservata è costituita dalle *Institutiones* di Gaio (n. 228). Il testo ne fu scoperto fortunatamente nel 1816 dal Niebuhr, il quale, leggendo un *codex rescriptus* (palimsesto) della Biblioteca capitolare di Verona, in cui nel IX sec. d. C. erano state riprodotte (previa cancellazione imperfetta della *scriptura prior*) le *Epistulae* di S. Gerolamo, si accorse che tra le righe della seconda scrittura apparivano i resti dell'opera precedentemente riprodotta sul materiale pergamenaceo e che questi resti appartenevano ad un'opera giuridica. Una più attenta ricerca, alla quale cooperò il Savigny, fece sì che si ravvisasse nella *scriptura prior* il manuale gaiano. Già una pagina staccata dallo stesso *codex* era stata pubblicata nel 1732 da Scipione Maffei nella sua *Istoria Theologica*.

Il manoscritto delle *Institutiones*, in caratteri unciali, rimonta al V sec. d. C. Esso fu parzialmente decifrato e pubblicato da Göschen, nel 1820. Una nuova e più completa lettura fu fatta posteriormente dal Bluhme, il quale, per far tornare in vita gli sbiaditi caratteri della *scriptura prior*, si avvale di certi reagenti chimici, che però in alcuni punti conseguirono l'effetto opposto, rovinando irrimediabilmente le pagine. La lettura del Bluhme permise al Göschen di pubblicare, nel 1824, una seconda edizione migliorata dell'opera. Un ultimo, più completo e dotto lavoro di

decifrazione fu compiuto dallo Studemund, che nel 1874 pubblicò un insuperato *apographum* del Codice Veronese. Sia per le parti rimaste illeggibili, sia per la mancanza di tre fogli, il codice rivela peraltro soltanto undici dodicesimi del testo gaiano. Qualche lacuna residua si è potuta colmare, in questi ultimi tempi, mediante due altri ritrovamenti: a) un papiro (POxy. 17. 2103), pubblicato nel 1927 dal Hunt e dal Buckland: breve frammento del IV libro, relativo ai paragrafi 57 e 68-73 al quale dobbiamo se, fra l'altro, è stata colmata la lacuna di Gai 4.72-73; b) alcuni frammenti pergamenacei egiziani, facenti parte della collezione di documenti della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini (PSI. 1182), i quali furono pubblicati dall'Arangio-Ruiz nel 1933 e, con miglioramenti di edizione, nel 1935: questi frammenti sono relativi ai paragrafi 153-154 e 167-174 del libro III, nonché ai paragrafi 16-18 del libro IV.

Lo schema delle *institutiones* gaiane è stato già esposto a suo tempo (n. 228), ma qui riteniamo utile riprodurre un più analitico *conspectus rerum* compilato tenendo conto di quello redatto da Boecking e delle integrazioni e correzioni apportatevi da Kübler e da Bizoukides.

#### Prooemium de omni iure

Omnes populi partim iure civili partim iure gentium utuntur . . . . .	1, 1
Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur . . . . .	1, 1 1, 2
Fontes iuris populi Romani . . . . .	1, 3
a) Leges . . . . .	1, 3
b) Plebiscita . . . . .	1, 4
c) Senatusconsulta . . . . .	1, 5
d) Constitutiones principum . . . . .	1, 6
e) Edicta magistratuum . . . . .	1, 7
f) Responsa prudentium . . . . .	
Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones . . . . .	1, 8

#### 1. Ius quod ad personas pertinet

A. Omnes homines aut liberi sunt aut servi . . . . .	1, 9
Liberorum hominum alii ingenui sunt alii libertini . . . . .	1, 10
1. Ingenui . . . . .	1, 11
2. Libertini aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt . . . . .	1, 12

a) Qui vocentur peregrini dediticii et qui dediticiorum numero fiant . . . . .	1, 13-15
b) Qui cives Romani et qui Latini fiant . . . . .	1, 16-22
c) Differentia condicionis libertinorum Latinorum eorumque, qui dediticiorum numero sunt:	
aa) . . . quod ad ius mortis causa capiendi testamentique faciendi . . . . .	1, 23-25
bb) . . . quod ad modos pertinet, quibus ad civitatem Romanam pervenitur . . . . .	1, 26-35
d) Ad legem Aeliam Sentiam de manumissionibus . . . . .	1, 36-41, 47
e) Ad legem Fuliam Caniniam de servis testamentum manumittendis . . . . .	1, 42-47
<b>B. Quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae</b> . . . . .	1, 48
<b>Aa. Quae alieno iuri subiectae sunt aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt</b> . . . . .	1, 49-50
1. In potestate sunt . . . . .	1, 51
a) . . . servi dominorum . . . . .	1, 52-54
b) . . . liberi nostri, quos . . . . .	1, 55
aa) . . . procreavimus:	
a1) iustis nuptiis (a quibus nuptiis abstinere debemus: 58-64) . . . . .	1, 56-64
a2) non iustis nuptiis, sed qui postea rediguntur in potestatem . . . . .	1, 65-96
bb) . . . adoptavimus (quibus modis adoptio fit: 98-107) . . . . .	1, 97-107
2. In manu nostra sunt . . . . .	1, 108
. . . feminae, quae in manum conveniunt . . . . .	1, 109-110
aa) . . . usu . . . . .	1, 111
bb) . . . farreo . . . . .	1, 112
cc) . . . coemptio, quam facit mulier:	
a1) aut matrimonii causa cum marito suo . . . . .	1, 113
a2) aut fiduciae causa sive cum extraneo sive cum marito suo . . . . .	1, 114-115
3. In mancipio sunt . . . . .	1, 116
. . . personae mancipatae . . . . .	1, 118 a
aa) . . . liberorum . . . . .	1, 117
bb) . . . earumve, quae in manu sunt . . . . .	1, 118
(Quae sit mancipatio . . . . .	1, 119-123)
<b>Ab. Quibus modis ii, qui alieno iuri subiecti sunt, eo iure liberentur</b> . . . . .	1, 124
1. Qui in potestate sunt . . . . .	1, 125
a) servi . . . . .	1, 126
b) liberi . . . . .	1, 127-136

2. Quae in manu sunt . . . . .	1, 137
3. Qui in mancipio sunt . . . . .	1, 138-141
<b>C. Ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel in tutela sunt vel in curatione, quaedam neutro iure tenentur</b> . . . . .	1, 142
1. De tutela . . . . .	1, 143
a) Quis et quomodo tutor fiat.	
aa) Testamento tutor dari potest:	
a1) . . . liberis, quos in potestate habemus . . . . .	1, 144-147
a2) . . . uxori, quae in manu est (tutoris optio: 1, 150-154) . . . . .	1, 148-154
bb) Legitima tutela.	
a1) Ingenui sunt in tutela agnatorum (gentiliumve); ius agnationis capitis demissione perimitur . . . . .	1, 155-164
a2) Liberti sunt in patronorum tutela . . . . .	1, 165, cfr. 167
a3) Ex causa mancipii manumissi sunt in tutela manumissorum . . . . .	1, 166-166 a
cc) Cessicia tutela . . . . .	1, 168-172
dd) Ex variis causis a magistratu petiti tutores . . . . .	1, 173-184
ee) A magistratu dati tutores . . . . .	1, 185-187
ff) De generibus et speciebus tutelarum . . . . .	1, 188
b) Impuberum tutela et feminarum inter se comparatae: de tutorum auctoritate . . . . .	1, 189-193
c) Quibus modis tutela finitur . . . . .	1, 194-196
2. De curatione . . . . .	1, 197-198
3. De satisfactione tutorum et curatorum . . . . .	1, 199-200
2. Ius quod ad res pertinet	
<b>A. Res vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur</b> . . . . .	2, 1
1. Summa rerum divisio: aliae sunt divini iuris aliae humani . . . . .	2, 2
aa) Divini iuris (nullius in bonis):	
a1) . . . sunt res sacrae et religiosae . . . . .	2, 3-7
a2) Sanctae quoque res quodam modo divini iuris sunt . . . . .	2, 8
bb) Humani iuris (plerumque alicuius in bonis sunt) . . . . .	2, 9

- a1) ...res publicae (nullius videntur in bonis esse) . . . . . 2, 10-11  
 a2) ...res privatae (quae singulorum sunt) )  
 2. Quaedam res corporales sunt, quaedam incorporales . . . . . 2, 12-14  
 3. Res aut mancipi sunt aut nec mancipi . . . . . 2, 14 a-18

B. *Singularum rerum acquisitiones (et alienationes).*

1. Per eam, cui acquiritur (vel a qua alienatur), personam.  
 a) Civiles acquisitiones alienationesve.  
 aa) ... ab iis factae qui ordinariam rei alienandae facultatem habent:  
 a1) ... rerum corporalium.  
 Ipsa rei nec mancipi traditio . . . . . 2, 19-21  
 Mancipatio, in iure cessio . . . . . 2, 22-27  
 a2) ... rerum incorporalium. Res incorporales traditionem non recipiunt, sed aliae in iure cedi tantum possunt, ut iura praediorum urbanorum, usufructus et hereditas, aliae etiam mancipari possunt, ut iura praediorum rusticorum . . . . . 2, 28-37  
 Obligationes nihil eorum recipiunt, sed novatione transferuntur . . . . . 2, 38-39  
 a3) ... rerum mobilium immobiliumque, sive mancipi sunt sive nec mancipi, usucapio.  
 Divisio domini, ut alius possit ex iure Quiritium dominus esse, alius, donec usu ceperit, rem in bonis habere . . . . . 2, 40-42  
 Earum rerum usucapio, quae non a domino nobis traditae sunt . . . . . 2, 43-44  
 Usucapio non procedens alienae rei bonae fidei possessori . . . . . 2, 45-51  
 Usucapio eius, qui scit alienam rem se possidere . . . . . 2, 52-61  
 bb) Aliquando dominus alienandae rei potestatem non habet, et qui dominus non est, alienare potest . . . . . 2, 62-64  
 b) Naturales acquisitiones . . . . . 2, 65  
 aa) Traditio, occupatio, ex hostibus capio . . . . . 2, 66-69  
 bb) Vis fluminis: alluvio, insula in flumine nata . . . . . 2, 70-72  
 cc) Solo cedit superficies, planta in nostro po-

- sita, frumentum in nostro satum; item meum fit, quod in cartulis meis aliquid scripserit, sed non quod in tabula mea pinxerit . . . . . 2, 73-78  
 dd) Si quis ex aliena materia novam speciem fecerit . . . . . 2, 79  
 2. Acquisitiones alienationesque per eas personas, quae sub tutela sunt . . . . . 2, 80-85  
 3. Acquisitiones alienationesque . . . . . 2, 86; 95-96  
 a) ... per eas personas, quas in potestate manu mancipiove habemus . . . . . 2, 87-90  
 b) ... per servos, in quibus usumfructum habemus . . . . . 2, 91  
 c) ... per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus . . . . . 2, 92-94  
 C. *Quibus modis per universitatem res nobis acquiritur* . . . . . 2, 97-98  
 1. De hereditatibus (et honorum possessionibus) . . . . . 2, 99  
 a) ... quae nobis ex testamento obveniunt . . . . . 2, 100  
 aa) Testamentorum ordinatio.  
 a1) Testamentorum genera tria: calatis comitiis, in procinctu, per aes et libram . . . . . 2, 101-103  
 a2) Specialiter de testamento per aes et libram . . . . . 2, 104-108  
 a3) Testamenta militum . . . . . 2, 109-111  
 bb) Qui testamenta facere non possunt (?) . . . . . 2, 111  
 cc) Qui testamenta facere possunt . . . . . 2, 112-113  
 dd) Testamenta secundum regulam iuris civilis facienda . . . . . 2, 114  
 a1) Ab initio non iure fiunt:  
 ... herede non solemniter modo instituto . . . . . 2, 115-117  
 ... cum mulieres sine tutoris auctoritate testantur . . . . . 2, 118-122  
 ... suo herede praeterito . . . . . 2, 123-129  
 a2) Testamenta iure facta rumpuntur:  
 ... adgnatione postumi . . . . . 2, 130-137  
 ... quasi adgnatione . . . . . 2, 138-143  
 ... posteriore testamento . . . . . 2, 144  
 a3) Testamenta irrita fiunt capitis deminutione testatoris . . . . . 2, 145-146  
 a4) Praetor dat bonorum possessionem secundum tabulas testamenti ab initio non iure facti vel postea rupti vel irriti facti . . . . . 2, 147-150

... ab intestato, si testamentum contraria voluntate infirmatum est . . .	2, 151-151 a
ee) Heredes aut necessarii aut sui et necessarii aut extranei . . . . .	2, 152
a1) Necessarius heres . . . . .	2, 153-155
a2) Sui et necessarii heredes; ius abstinendi . . . . .	2, 156-160
a3) Extranei heredes; ius deliberandi et cretio . . . . .	2, 161-173
ff) De substitutionibus.	
a1) Vulgaris substitutio . . . . .	2, 174-178
a2) Pupillaris substitutio . . . . .	2, 179-184
gg) De servis heredibus instituendis . . . . .	2, 185-190
hh) De legatis . . . . .	2, 191
a1) Legatorum quattuor genera . . . . .	2, 192
... per vindicationem . . . . .	2, 193-200
... per damnationem . . . . .	2, 201-208
... sinendi modo . . . . .	2, 209-215
... per praeceptionem . . . . .	2, 216-223
a2) De modo legatorum: lex Furia, Voconia, Falcidia . . . . .	2, 224-228
a3) De inutiliter relictis legatis:	
... propter locum legati in testamento.	2, 229-243
De poenae causa relictis legatis . . . . .	2, 235-237
De legatis incertis personis relictis . . . . .	2, 238-243
De legatis ei, qui in potestate heredis, aut ab eo, qui in legatarii potestate sit, relictis . . . . .	2, 244-245
ii) De fideicommissis . . . . .	2, 246
a1) De hereditatibus fideicommissariis . . . . .	2, 247-259
a2) De singulis rebus ac libertatibus per fideicommissum relictis . . . . .	2, 260-267
ll) Differentiae fideicommissorum et legatorum . . . . .	2, 268
a1) Quae nunc sunt . . . . .	2, 269-283
a2) Quae erant olim . . . . .	2, 284-288
a3) Tutoris datio directa esse debet . . . . .	2, 289
b) De hereditatibus intestatorum.	
aa) ... ingenuorum.	
a1) ... ex iure civili:	
sui heredes . . . . .	3, 1-8
adgnati . . . . .	3, 9-16
gentiles . . . . .	3, 17
a2) ex iure praetorio (cognatorum exclusio aliaeque iuris civilis iniquitates emendatae) . . . . .	3, 18-25
Gradus bonorum possessionis . . . . .	3, 26-31; 23

Bonorum possessores loco heredum constituuntur . . . . .	3, 32
Bonorum possessio datur non modo emendandi vel impugnandi veteris iuris gratia, sed etiam confirmandi . . . . .	3, 33-34
Bonorum possessio cum re aut sine re . . . . .	3, 35-38
bb) (De hereditatibus intestatorum) libertorum	
a1) ... civium Romanorum . . . . .	3, 39
a2) ... Latinorum . . . . .	3, 40-54 (72-73)
a3) ... eorum, qui dediticiorum numero sunt . . . . .	3, 55-73
2. Bonorum emptiones . . . . .	3, 74-76
(Quo iure bonorum possessores et bonorum emptores succedant) . . . . .	3, 77-79
3. Si quis alieno iuris subicitur . . . . .	3, 80-81
4. Hereditatis in iure cessio . . . . .	3, 82-84
	3, 85-87
D. <i>Obligationes. Summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto</i> . . . . .	3, 88
1. <i>Obligationes, quae ex contractu nascuntur. Harum quattuor genera sunt</i> . . . . .	3, 89
a) <i>Adquiruntur obligationes:</i>	
aa) ... per nosmet ipsos:	
a1) re contractae obligationes (mutui datio et indebiti solutio) . . . . .	3, 90-91
a2) verbis contractae obligationes (stipulatio, dotis dictio, promissio iurata liberti) . . . . .	3, 92-109
Verborum obligationes ad alias accedentes; de adstipulatoribus . . . . .	3, 110-114
de sponsoribus, fidepromissoribus, fideiussoribus . . . . .	3, 115-127
a3) litteris contractae obligationes (nomina transscripticia, chirographa, syngraphae) . . . . .	3, 128-134
a4) consensu contractae obligationes . . . . .	3, 135-138
Emptio et venditio . . . . .	3, 139-141
Locatio et conductio . . . . .	3, 142-147
Societas . . . . .	3, 148-154 b
Mandatum . . . . .	3, 155-162
bb) (Adquiruntur obligationes) per eas personas, quae in nostra potestate manu mancipiove sunt . . . . .	3, 163-167

b) Tolluntur obligationes:	
aa) ... solutione	3, 168
bb) ... acceptilatione	3, 169-172
cc) ... imaginaria solutione per aes et libram	3, 173-175
dd) ... novatione	3, 176-179
ee) ... litis contestatione	3, 180-181
2. Obligationes quae ex delicto nascuntur	3, 182
a) Furtum	3, 183-208
b) Vi bona rapta	3, 209
c) Damnum iniuria datum	3, 210-219
d) Iniuria	3, 220-225

### 3. Ius quod ad actiones pertinet

#### A. Actiones.

##### 1. Divisiones earum.

a) Ex varia eorum substantia vel iure, quod persequimur.	
aa) Duo actionum genera: in rem et in personam, vindicationes et condictiones	4, 1-5
bb) Aut rem tantum, aut poenam tantum, aut rem et poenam persequimur	4, 6-9
b) Ex forma. Quaedam ad legis actionem exprimentur, quaedam sua vi ac potestate constant	4, 10
aa) Legis actiones	4, 11
a1) Lege agebatur modis quinque	4, 12
... sacramento	4, 13-17
... per iudicis postulationem	4, 17 a
... per conductionem	4, 17 b-20
... per manus iniectionem	4, 21-25
... per pignoris captionem	4, 26-29
a2) Legis actionibus maximam partem sublati per formulas litigamus	4, 30-31
bb) Formulae.	
a1) Genera formularum.	
Ad legis actionem expressae formulae	4, 32-33
Alterius generis fictiones in quibusdam formulis	4, 34-38
a2) Partes formularum (demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio)	4, 39-44
a3) Formularum pro ipsarum partium diversitate variae species et effectus.	
In ius et in factum conceptae formulae	4, 45-47

Formularum condemnatio aut certae, aut incertae pecuniae est . . . . . 4, 48-52

De periculo in conceptione formularum ineundo:

... in intentione, si plus petitur . . . . . 4, 52-56

... in condemnatione . . . . . 4, 57

... in demonstratione, si falsum demonstratur . . . . . 4, 58-60

De formulis in quibus interdum non solidum, quod nobis debetur, consequimur. Praesertim si agitur cum compensatione aut deductione . . . . . 4, 61-68

2. De actione instituenda et qui agere vel conveniri possunt . . . . . 4, 69

Conveniri aut agere possumus vel nostro vel alieno nomine . . . . . cf. 4, 82

a) Alieno nomine conveniri possumus:

aa) ... ex contractu earum personarum, quae in potestate nostra sunt (actiones quod iussu, exercitoria, institoria, tributoria, de peculio, de in rem verso) . . . . . 4, 70-74 a

bb) ... ex maleficio earum personarum, quae in potestate nostra sunt (actiones noxales) . . . . . 4, 75-79

cc) ... ex contractu earum personarum, quae in manu mancipiove sunt . . . . . 4, 80

dd) ... animalium nostrorum nomine . . . . . 4, (80)

ee) De hominum mortuorum noxae deditio . . . . . 4, 81

b) Alieno nomine agere possumus . . . . . 4, 82

aa) Qui alieno nomine agunt quomodo in litem substituantur . . . . . 4, 83-85

bb) De formis actionum alieno nomine constitutarum . . . . . 4, 86-87

3. De satisfactionibus ab actoribus reisve exigendis . . . . . 4, 88-102

4. Quibus modis actiones finiantur . . . . . 4, 103-109

a) Iudicia legitima et quae imperio continentur . . . . . 4, 110-111

b) Perpetuae et temporales actiones . . . . . 4, 112-113

c) Quae actiones heredi atque in heredem neque competunt neque dantur . . . . . 4, 114

d) Si reus ante rem iudicatam post acceptum iudicium satisfacit actori . . . . . 4, 115

B. Exceptiones . . . . . 4, 115

1. Proprie sic dictae . . . . . 4, 116-119

a) Causa, origo et forma exceptionum . . . . . 4, 120-125

b) Effectus: exceptiones peremptoriae, dilatoriae . . . . . 4, 126-129

2. Replicatio, duplicatio, triplicatio . . . . .

3. De praescriptionibus, quae receptae sunt pro ac- tore . . . . . ( <i>de praescriptionibus, quae olim pro reo opponen- bantur</i> : 134)	4, 130-137
<b>C. Interdicta</b> . . . . .	4, 138
1. Interdictum decretumve quid sit . . . . .	4, 139-141
2. Divisiones interdictorum.	
a) Interdicta sunt aut prohibitoria, aut restitu- toria, aut exhibitoria . . . . .	4, 142
b) Interdictorum ad possessionem pertinentium divisio . . . . .	4, 143
aa) Adipiscendae possessionis . . . . .	4, 144-147
bb) Retinendae possessionis . . . . .	4, 148-153
cc) Recuperandae possessionis . . . . .	4, 154-155
c) Tertia divisio interdictorum . . . . .	4, 156
aa) Interdicta simplicia . . . . .	4, 157-159
bb) Interdicta duplicia . . . . .	4, 158; 160
3. De ordine et exitu interdictorum . . . . .	4, 161-170
<b>D. De temere litigantium coërcitionibus et de poenis.</b>	
1. Quibus reorum calumnia coërcetur . . . . .	4, 171-173
2. Quibus actorum calumnia coërcetur . . . . .	4, 174-181
3. Iudicia quibus damnati ignominiosi fiunt . . . . .	4, 182
<b>E. De in ius vocando et de vadimonitiis</b> . . . . .	4, 183-187

305. I minori frammenti della giurisprudenza classica che ci sono pervenuti direttamente sono i seguenti.

(a) *Sex Pomponii regula de servitutibus* (FIRA. 2, 449). Brevisimo frammento, contenente una *regula* in tema di servitù ed estratto probabilmente dal *liber singularis regularum* di Pomponio. La *regula* fu letta nel sec. XVI dal Ferronius su di un manoscritto mutilo (ora perduto) trasmessogli, pare, dallo Scaliger.

(b) *Fragmenta ex libris responsorum Papiniani* (FIRA. 2, 435 ss.). Frammenti manoscritti dei libri quinto e nono dei *responsa* di Papiniano, scoperti in Egitto nel 1876-77.

Si distinguono in due gruppi: a) *Fragmenta Berolinensia*: editi la prima volta dal Krüger e conservati a Berlino (sono relativi al libro quinto); b) *Fragmenta Parisiensia*: editi la prima volta dal Dareste e conservati a Parigi (sono relativi al libro nono). In calce ai *responsa* di Papiniano sono riportate annotazioni di Paolo e Ulpiano: i margini sono corredati di qualche glossema in lingua greca.

Lo Schulz ed il Wieacker sono concordi nell'attribuire le due serie di frammenti ad una copia orientale alquanto rimaneggiata dei *Responsa* di Papiniano, con note di Paolo e Ulpiano. I frammenti risalirebbero al IV sec. d.C.

(c) *Responsum Papiniani* (FIRA. 2, 437). Si tratta di un responso estratto dal *liber I responsorum* di Papiniano, con il quale si chiudevano molti manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum* sotto il titolo '*de pactis inter virum et uxorem*'.

Molti manoscritti della *Lex* portano nell'*inscriptio*, per errore, '*Papianus*' invece di '*Papinianus*': il che è stato causa di annosi equivoci. Il testo è perciò noto anche come *Responsum Papiani*.

(d) *Fragmentum Berolinense Paulo tributum* (FIRA. 2, 421 ss.). Tre brevi frammenti, di cui il primo è riportato da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (2. 4. 19), gli altri due sono stati scoperti nel XIX sec. a Bruxelles dal Thomas in margine ad un commento anonimo ai *libri de inventione* di Cicerone (ms. 10057 della Biblioteca di Bruxelles, del XII sec.).

(e) *Fragmenta Pauli Bodleiensia* (FIRA. 2, 423 s.). Pergamena egiziana, conservata ad Oxford, alla Biblioteca Bodleiana. Riporta due frammenti giurisprudenziali, che Krüger e Scialoja (traverso la comparazione con D. 17.2.65.16 e D. 17.2.67.1) hanno dimostrato appartenere al libro 32 del commentario *ad edictum* di Paolo.

(f) *Fragmentum Bertolinense Paulo tributum* (FIRA. 2, 427 s.). Pergamena conservata a Berlino, contenente un frammento giurisprudenziale, che il Meyer ha dimostrato appartenere a Paolo.

(g) *Fragmentum Vindobonense quod dicitur de formula Fabiana Paulo tributum* (FIRA. 2, 429 ss.). Pergamena egiziana conservata a Vienna nella Collezione dell'Arciduca Ranieri d'Asburgo, relativa (a quanto risulta dalla parte leggibile) alla *formula Fabiana*.

Il *fragmentum*, in scrittura unciale del IV secolo (c. 300 per Schönbauer), è stato pubblicato nel sec. XIX da Pfaff e Hofmann. Non si dubita più che esso appartenga a Paolo, ma, mentre il Gradenwitz lo ritiene estratto dai *libri ad Plautium*, il Ferrini (seguito ora dal Wieacker) sostiene che è escerpito dai *libri ad edictum*.

(h) *Fragmenta Vindobonensia ex libris institutionum Ulpiani* (FIRA. 2, 305). Pergamene egiziane conservate nel Museo di Vienna, pubblicate nel 1835 dall'Endlicher e contenenti cinque frammenti delle *Institutiones* di Ulpiano. L'attribuzione all'epoca di Ulpiano è resa sicura da due *subscriptions* leggibili sui frammenti papiracei e da D. 43.26.1. ove si trova l'inizio del primo frammento sotto la rubrica '*Ulpianus libro primo institutionum*'.

Un altro frammento della stessa opera è riferito da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (3.4).

(i) *Fragmenta Argentoratensia ex libris disputationum Ulpiani* (FIRA. 2, 308 ss.). Tre fogli pergamenei egiziani, conservati nella Biblioteca di Strasburgo (*Argentoratum*) e contenenti brani dei libri secondo e terzo delle *Disputationes* di Ulpiano. Furono scoperti, in momenti suc-

cessivi (1903 e 1904), dal Lenel in un gruppo di papiri provenienti dall'Egitto e acquistati dalla biblioteca citata; furono pubblicati, sempre dal Lenel, nel 1903 e nel 1904.

(l) *Fragmenta Ulpiani Bodleiensia* (FIRA. 2. 313 s.). Papiro egiziano conservato ad Oxford, pubblicato nel 1938 dal Roberts. Vi si contengono due frammenti dei libri *ad edictum* di Ulpiano.

Altri due frammenti dei libri *ad edictum* e un frammento dei libri *ad Sabinum* si leggono in testi letterari: uno proviene da una citazione di Pacatus, *Libro I. adv. Porphyrium*, pubblicato da Dom Pitru, *Specilegium Solesmense*; il secondo deriva da una citazione di Prisciano (*Inst. orat.* 3.4.21).

(m) *Fragmenta Modestini ex libris regularum et differentiarum* (FIRA. 2. 450). Un frammento delle *Regulae* fu scoperto nel sec. XVI dal Pithou in un codice ora perduto e fu da lui pubblicato. Un frammento anonimo riportato nei libri *differentiarum* di Isidoro fu esattamente riconosciuto come estratto dalle *Differentiae* di Modestino dal Barthius nel sec. XVIII.

(n) *Fragmenta incerti auctoris ad legem Iuliam et Papianam* (FIRA. 2. 315). Papiro di Ossirinco (del IV o V sec.) pubblicato nel 1927 dallo Hunt, contenente due frammenti di un commento di autore incerto (Wieacker congettura: Ulpiano) *ad legem Iuliam et Papianam*.

(o) *Fragmentum incerti auctoris quod vulgo Dositheonum dicitur* (FIRA. 2. 617 ss.). Il grammatico Dositteo, vissuto nel III sec. d.C. e forse nel IV, compose una grammatica latina per discenti di lingua greca e vi aggiunse tre libri di frammenti latini di vario argomento tradotti in greco (*Ἑρμηνεύματα sive interpretamenta*): tra i frammenti del libro terzo si trova un lungo brano di argomento giuridico e di autore incerto (si è pensato a Ulpiano, Paolo, Cervidio Scevola, Gaio, Pomponio), che è stato per la prima volta pubblicato dal Pithou nel sec. XVI.

Tanto il testo greco quanto la versione latina sono mutili e fortemente oppressi da glossemi e svarioni di copiatura. Il merito di aver interpretato il *fragmentum Dositheonum*, riportandolo molto vicino al presumibile originale classico, spetta al Lachmann.

In sostanza il testo si occupa della tripartizione del *ius* in *civile, naturale, gentium* e delle affrancazioni.

(p) *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis* (FIRA. 2. 625 s.). Scoperti nel 1867 o 1877 in Egitto, unitamente ai frammenti dei *responsa* di Papiniano (cfr. sub *b*), si conservano attualmente a Berlino. Primo editore fu il Mommsen.

Sul retro del manoscritto (del V o VI sec. d.C.) si legge, a mo' di chiusa, *de iudiciis lib. II*: si è ritenuto, pertanto, che il frammento facesse parte della *pars de iudiciis* del commento *ad edictum* di qualche giureconsulto classico (Huschke, Alibrandi, Lenel e ora Schulz e Wieacker). Il Mommsen ha pensato, invece, ad un'opera autonoma di qualche giurista classico. Non è improbabile che la parte *de iudiciis* sia stata separata dal complesso del commentario editale per ragioni didattiche. Il passo giuridico si occupa in particolare dei *dedicti*.

(q) *Fragmenta incerti auctoris de iure fisci* (FIRA. 2. 627 ss.). Due fogli pergamenei, scoperti nel 1816 dal Niebuhr nella Biblioteca capitolare di Verona unitamente al codice di Gaio e pubblicati, in una con Gaio, dal Göschen nel 1820.

La scrittura del manoscritto, semi-unciale, sembra del V-VI sec. d.C.; i frammenti paiono rimontare alla fine del II sec. d.C., sebbene si sia sostenuta anche una datazione più tarda. La tesi dell'appartenenza dei frammenti alle *Pauli Sententiae* o alle *Regulae* o alle *Opiniones* di Ulpiano è oggi abbandonata.

(r) *Tractatus incerti auctoris de gradibus cognationum* (FIRA. 2. 631 s.). Questo brano di autore ignoto, ma certamente classico, viene riportato in quasi tutti i manoscritti della *Notitia dignitatum utriusque imperii* dell'età teodosiana. Fu pubblicato la prima volta dal Boecking nel 1841.

(s) *Fragmentum Pauli Leidense* (*Cod. Leid. B.P.L.* 2589). Foglio pergameneo della Biblioteca Universitaria di Leyden, pubblicato per la prima volta da David e Nelson nel 1955. La scrittura rimonta alla fine del III, inizi del IV secolo d.C.: si tratta, dunque, del più antico manoscritto giuridico che ci sia pervenuto.

Il frammento, che riporta taluni brani delle *Pauli Sententiae*, fornisce notizie preziose sul *crimen repetundarum* e sul *crimen maiestatis*. Se si confronta il testo delle *Sententiae* (5.28, 29) trasmesso dal *Breviarium Alaricianum* e quello riferito dal nostro manoscritto, si constata che il primo contiene appena un terzo del contenuto del secondo, ma anche che le differenze sostanziali fra le parti comuni dei due testi sono minime.

(t) *Fragmentum Ulpiani ex libris ad edictum* (PSI. 14. 1449). Pubblicato dall'Arangio-Ruiz nel 1957, riporta brani del I, 32 *ad edictum* di Ulpiano, parzialmente corrispondenti a testi inseriti nei *Digesta* di Giustiniano (D. 19. 2. 15. 1 e 2; D. 19. 2. 13. 4). La scrittura è del sec. IV d.C.

306. L'età postclassica (sec. IV-VI d.C.: n. 234-279) è quella che maggiormente abbonda di mezzi di cognizione del diritto romano. Quattro quinti delle fonti a nostra disposizione provengono, infatti, dall'età della decadenza (n. 13). Tuttavia, delle fonti di provenienza postclassica, poche, anzi pochissime sono effettivamente dell'epoca. Per lo più si tratta di fonti classiche o preclassiche riprodotte o rielaborate dalla giurisprudenza pratica o didattica dell'epoca del Basso Impero. Di queste compilazioni e rielaborazioni postclassiche a noi direttamente pervenute alcune ebbero carattere ufficiale, altre carattere puramente privato; alcune furono relative soltanto ad *iura*, altre soltanto a *leges*, altre furono miste di *iura* e di *leges*.

Non riteniamo sia il caso di dilungarsi sui manoscritti a noi pervenuti. Già ne abbiamo fatto cenno a suo tempo, di volta in volta che ab-

biamo parlato delle varie compilazioni (n. 261 ss., 271 ss.). Per il resto, notizie esaurienti si rinveniranno nelle edizioni critiche citate *infra* n. 311.

Sarà invece opportuno dedicare i numeri che seguono (n. 307-309) al sommario delle Istituzioni, dei Digesti e del secondo Codice giustiniano.

**307.** Ecco l'elenco dei *tituli* che compongono i quattro *libri* delle *Institutiones Iustiniani Augusti* (n. 276).

- |  |  |
|--|--|
| <p>I.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De iustitia et iure</li> <li>2. De iure naturali et gentium et civili</li> <li>3. De iure personarum</li> <li>4. De ingenuis</li> <li>5. De libertinis</li> <li>6. Qui ex quibus causis manumittere non possunt</li> <li>7. De lege Fufia Caninia sublata</li> <li>8. De his qui sui vel alieni iuris sunt</li> <li>9. De patria potestate</li> <li>10. De nuptiis</li> <li>11. De adoptionibus</li> <li>12. Quibus modis ius potestatis solvitur</li> <li>13. De tutelis</li> <li>14. Qui dari tutores testamento possunt</li> <li>15. De legitima adgnatorum tutela</li> <li>16. De capitis minutione</li> <li>17. De legitima patronorum tutela</li> <li>18. De legitima parentum tutela</li> <li>19. De fiduciaria tutela</li> <li>20. De Atiliano tutore vel eo qui ex lege Iulia et Titia dabatur</li> <li>21. De auctoritate tutorum</li> <li>22. Quibus modis tutela finitur</li> <li>23. De curatoribus</li> <li>24. De satisfactione tutorum et curatorum</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>25. De excusationibus</li> <li>26. De suspectis tutoribus et curatoribus</li> </ol> <p style="text-align: center;">II.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De rerum divisione</li> <li>2. De rebus incorporalibus</li> <li>3. De servitutibus</li> <li>4. De usu fructu</li> <li>5. De usu et habitatione</li> <li>6. De usucapionibus et longi temporis possessionibus</li> <li>7. De donationibus</li> <li>8. Quibus alienare licet vel non</li> <li>9. Per quas personas nobis adquiritur</li> <li>10. De testamentis ordinandis</li> <li>11. De militari testamento</li> <li>12. Quibus non est permissum testamenta facere</li> <li>13. De exheredatione liberorum</li> <li>14. De heredibus instituendis</li> <li>15. De vulgari substitutione</li> <li>16. De pupillari substitutione</li> <li>17. Quibus modis testamenta infirmantur</li> <li>18. De inofficioso testamento</li> <li>19. De heredum qualitate et differentia</li> <li>20. De legatis</li> <li>21. De ademptione legatorum</li> <li>22. De lege Falcidia</li> <li>23. De fideicommissariis hereditatibus</li> </ol> |
|--|--|

24. De singulis rebus per fideicommissum relictis
25. De codicillis

## III.

1. De hereditatibus quae ab intestato deferuntur
2. De legitima adgnatorum successione
3. De senatus consulto Tertuliano
4. De senatus consulto Orfitiano
5. De successione cognatorum
6. De gradibus cognationis
7. De successione libertorum
8. De adsignatione libertorum
9. De honorum possessionibus
10. De acquisitione per adrogationem
11. De eo cui libertatis causa bona addicuntur
12. De successione sublati, quae fiebant per bonorum venditionem et ex senatus consulto Claudiano
13. De obligationibus
14. Quibus modis re contrahitur obligatio
15. De verborum obligatione
16. De duobus reis stipulandi et promittendi
17. De stipulatione servorum
18. De divisione stipulationum
19. De inutilibus stipulationibus
20. De fideiussoribus
21. De litterarum obligatione
22. De consensu obligatione
23. De emptione et venditione

24. De locatione et conductione
25. De societate
26. De mandato
27. De obligationibus quasi ex contractu
28. Per quas personas nobis obligatio acquiritur
29. Quibus modis obligatio tollitur

## IV.

1. De obligationibus quae ex delicto nascuntur
2. Vi bonorum raptorum
3. De lege Aquilia
4. De iniuriis
5. De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur
6. De actionibus
7. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur
8. De noxalibus actionibus
9. Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur
10. De his per quos agere possumus
11. De satisfactionibus
12. De perpetuis et temporaliibus actionibus et quae ad heredes vel in heredes transeunt
13. De exceptionibus
14. De replicationibus
15. De interdictis
16. De poena temere litigantium
17. De officio iudicis
18. De publicis iudiciis

**308.** Ecco l'elenco dei *tituli* in cui si dividono i cinquanta *libri* dei *Digesta Iustiniani Augusti* (n. 274).

## I.

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De iustitia et iure</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium</li> </ol> |
|--|--|

3. De legibus senatusque consultis et longa consuetudine
4. De constitutionibus principum
5. De statu hominum
6. De his qui sui vel alieni iuris sunt
7. De adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur
8. De divisione rerum et qualitate
9. De senatoribus
10. De officio consulis
11. De officio praefecti praetorio
12. De officio praefecti urbis
13. De officio quaestoris
14. De officio praetorum
15. De officio praefecti vigilum
16. De officio proconsulis et legati
17. De officio praefecti Augustalis
18. De officio praesidis
19. De officio procuratoris Caesaris vel rationalis
20. De officio iuridici
21. De officio eius, cui mandata est iurisdictio
22. De officio adsectorum

## II.

1. De iurisdictione
2. Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur
3. Si quis ius dicenti non obtemperaverit
4. De in ius vocando
5. Si quis in ius vocatus non ierit sive quis eum vocaverit, quem ex edicto non debuerit
6. In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent

7. Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi exinat
8. Qui satisfacere cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur
9. Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur
10. De eo, per quem factum erit, quo minus quis in iudicio sistat
11. Si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperabit
12. De feriis et dilationibus et diversis temporibus
13. De edendo
14. De pactis
15. De transactionibus

## III.

1. De postulando
2. De his qui notantur infamia
3. De procuratoribus et defensoribus
4. Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur
5. De negotiis gestis
6. De calumniatoribus

## IV.

1. De in integrum restitutionibus
2. Quod metus causa gestum erit
3. De dolo malo
4. De minoribus viginti quinque annis
5. De capite minutis
6. De quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituantur
7. De alienatione iudicii mutandi causa facta

8. De receptis: qui arbitrium receperint, ut sententiam dicant
9. Nautae caupones stabulari ut recepta restituant

## V.

1. De iudiciis, ubi quisque agere vel conveniri debeat
2. De inofficioso testamento
3. De hereditatis petitione
4. Si pars hereditatis petatur
5. De possessoria hereditatis petitione
6. De fideicommissaria hereditatis petitione

## VI.

1. De rei vindicatione
2. De Publiciana in rem actione
3. Si ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur

## VII.

1. De usu fructu et quemadmodum quis utatur fruatur
2. De usu fructu aderescendo
3. Quando dies legati usus fructus cedat
4. Quibus modis usus fructus vel usus amittitur
5. De usu fructu earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur
6. Si usus fructus petetur vel ad alium pertinere negetur
7. De operis servorum
8. De usu et habitatione
9. Usufructuarius quemadmodum caveat

## VIII.

1. De servitutibus
2. De servitutibus praediorum urbanorum
3. De servitutibus praediorum rusticorum
4. Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum
5. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur
6. Quemadmodum servitutes amittantur

## IX.

1. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur
2. Ad legem Aquilianam
3. De his, qui effuderint vel deiecerint
4. De noxalibus actionibus

## X.

1. Finium regundorum
2. Familiae herciscundae
3. Communi dividundo
4. Ad exhibendum

## XI.

1. De interrogationibus in iure faciendis et de interrogatoriis actionibus
2. De quibus rebus ad eundem iudicem eatur
3. De servo corrupto
4. De fugitivis
5. De aleatoribus
6. Si mentor falsum modum dixerit
7. De religiosis et sumptibus

funerum et ut iustus ducere liceat

8. De mortuo inferendo et sepulchro inaedificando

## XII.

1. De rebus creditis si certum petetur et de condictione
2. De iurciurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali
3. De in litem iurando
4. De condictione causa data causa non secuta
5. De condictione ob turpem vel iniustam causam
6. De condictione indebiti
7. De condictione sine causa

## XIII.

1. De condictione furtiva
2. De condictione ex lege
3. De condictione triticiana
4. De eo, quod certo loco dari oportet
5. De pecunia constituta
6. Commodati vel contra
7. De pigneraticia actione vel contra

## XIV.

1. De exercitoria actione
2. De lege Rhodia de iactu
3. De institoria actione
4. De tributoria actione
5. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur
6. De senatus consulto Macedoniano

## XV.

1. De peculio
2. Quando de peculio actio annalis est
3. De in rem verso
4. Quod iussu

## XVI.

1. Ad senatus consultum Velleianum
2. De compensationibus
3. Depositi vel contra

## XVII.

1. Mandati vel contra
2. Pro socio

## XVIII.

1. De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis et quae res veniri non possunt
2. De in diem additione
3. De lege commissoria
4. De hereditate vel actione vendita
5. De rescindenda venditione et quando licet ab emptione discedere
6. De periculo et commodo rei venditae
7. De servis exportandis vel si ita mancipium veneat, ut manumittatur, vel contra

## XIX.

1. De actionibus empti venditi
2. Locati conducti

3. De aestimatoria actione
4. De rerum permutatione
5. De praescriptis verbis et in factum actionibus

## XX.

1. De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum
2. In quibus causis tacite contrahitur pignus vel hypotheca
3. Quae res pignori vel hypothecae datae obligari non possunt
4. Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum succedunt
5. De distractione pignorum vel hypothecarum
6. Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur vel non

## XXI.

1. De acilicio edicto et de rehibitione et quanti minoris stipulatione
2. De evictionibus et duplae stipulatione
3. De exceptione rei venditae et traditae

## XXII.

1. De usuris et omnibus accessionibus et mora
2. De nautico faenore
3. De probationibus et praesumptionibus
4. De fide instrumentorum
5. De testibus
6. De iuris et facti ignorantia

## XXIII.

1. De sponsalibus
2. De ritu nuptiarum
3. De iure dotium
4. De pactis dotalibus
5. De fundo dotali

## XXIV.

1. De donationibus inter virum et uxorem
2. De divitiis et repudiis
3. Soluta matrimonio dos quemadmodum petatur

## XXV.

1. De impensis in res dotalis factis
2. De rerum amotarum actione
3. De agnoscendis et alienis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis
4. De inspiciendo ventre custodiendoque partu
5. Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur
6. Si mulier ventris nomine in possessionem calumniae causa fuisse dicatur
7. De concubinis

## XXVI.

1. De tutelis
2. De testamentaria tutela
3. De confirmando tutore vel curatore
4. De legitimis tutoribus
5. De tutoribus et curatoribus datis ab his, qui ius dandi

habent, et qui et in quibus causis specialiter dari possunt

6. Qui petant tutores vel curatores et ubi petantur
7. De administratione et periculo tutorum et curatorum, qui gesserunt vel non, et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus
8. De auctoritate et consensu tutorum et curatorum
9. Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt
10. De suspectis tutoribus et curatoribus

## XXVII.

1. De excusationibus
2. Ubi pupillus educari vel morari debet et de alimentis ei praestandis
3. De tutelae et rationibus distrahendis et utili curatio- nis causa actione
4. De contraria tutelae et utili actione
5. De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit
6. Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur
7. De fideiussoribus et nominatoribus et heredibus tutorum et curatorum
8. De magistratibus conveniendis et heredibus eorum
9. De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis
10. De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis

## XXVIII.

1. Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant
2. De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis
3. De iniusto rupto irritato facto testamento
4. De his quae in testamento delentur, inducuntur vel inscribuntur
5. De heredibus instituendis
6. De vulgari et pupillari substitutione
7. De condicionibus institutio- num
8. De iure deliberandi

## XXIX.

1. De testamento militis
2. De adquirenda vel amittenda hereditate
3. Testamenta quemadmodum aperiuntur, inspiciantur et describantur
4. Si quis omissa causa testa- menti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem
5. De senatus consulto Siliano et Claudiano, quorum testa- menta ne aperiuntur
6. Si quis aliquem testari pro- hibuerit vel coegerit
7. De iure codicillorum

## XXX.

1. De legatis et fideicommissis

## XXXI.

1. De legatis et fideicommissis

## XXXII.

1. De legatis et fideicommissis

## XXXIII.

1. De annuis et mensuris le- gatis
2. De usu et usu fructu et ha- bitatione et operis per le- gatum vel fideicommissum datis
3. De servitute legata
4. De dote praelegata
5. De optione vel electione le- gata
6. De tritico vino vel oleo le- galo
7. De instructo vel instrumen- to legato
8. De peculio legato
9. De penu legata
10. De suppellectili legata

## XXXIV.

1. De alimentis vel cibariis le- gatis
2. De auro argento mundo or- namentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legalis
3. De liberatione legata
4. De adimendis vel transfe- rendis legatis
5. De rebus dubiis
6. De his, quae poenae causa relinquuntur
7. De regula Catoniana
8. De his, quae pro non scrip- to habentur
9. De his, quae ut indignis au- lerantur

## XXXV.

1. De condicionibus et detroni-

strationibus et causis et mo- dis eorum, quae in testa- mento scribuntur

2. Ad legem Falcidiam
3. Si cui plus, quam per legem Falcidiam liceret, legatum esse dicitur

## XXXVI.

1. Ad senatus consultum Tre- bellianum et Pegasianum
2. Quando dies legatorum vel fideicommissorum vel fideicommissorum servandorum cau- sa caveatur
4. Ut in possessionem legato- rum vel fideicommissorum causa esse liceat

## XXXVII.

1. De bonorum possessionibus
2. Si tabulae testamenti exta- bunt
3. De bonorum possessione fu- rioso infanti muto surdo caeco competenti
4. De bonorum possessione contra tabulas
5. De legatis praestandis con- tra tabulas bonorum posses- sione petita
6. De collatione bonorum
7. De collatione dotis
8. De coniungendis cum eman- cipato liberis eius
9. De ventre in possessionem mittendo et curatore eius
10. De Carboniano edicto
11. De bonorum possessione se- cundum tabulas
12. Si a parente quis manumis- sus sit
13. De bonorum possessione ex testamento militis